TRATTATO

DI

PROCEDURA TEATRALE

O SIA

CENNI TEORICO-PRATICI SULLE AZIENDE CHE S' INTRAPRENDONO PE' TEATRI

ED

OSSERVAZIONI GENERALI E SPECIALI PER SERVIRE DI NORMA IN TUTTI I CONTRATTI CHE RIGUARDANO TEATRI E VIRTUOSI, IN TUTTI GLI OGGETTI CHE PER ISTABILITA CONSUETUDINE FORMANO MASSIMA DI REGOLAMENTO APPOSITO; NECESSARIE INFINE PER ADITTARE LE TRACCIE DI UNA UNIFORME DECISIONE IN TUTTI QUE' CASI DI CONTESTAZIONE RELATIVA OVE OCCORRESSE ADIRE IL DECRETO O GIUDIZIO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ

DEL SIGNOR

GIOVANNI VALLE

SECONDA EDIZIONE ITALIANA

BOLOGNA

PEI TIPI DELL' AQUILA IN GALLIERA

1836.

Digitized by the Internet Archive
in 2018 with funding from
Getty Research Institute

https://archive.org/details/trattatodiproced00vall

TRATTATO

DI

PROCEDURA TEATRALE

DEL SIGNOR

GIOVANNI VALLE

L' AUTORE

Uomini sommi e rispettabili in ogni ramo scientifico hanno già fatto conoscere la necessaria influenza che il teatro diffonde sopra lo spirito pubblico e la comune civilizzazione. Dalle più remote età ne riportarono essi le istituzioni, i progressi il grado di perfezione ed il decadimento, e quindi poi il risorgimento operatosi nuovamente per effetto di maggiore coltura che distinse le età a noi più vicine, ed in proporzione dell' incremento delle scienze, della nazionale prosperità e della politica situazione dei popoli.

Ella è dunque inutil cura di ripetere ciò che già molti han detto sviluppando su tale argomento i principii d'una scienza critica e ragionata, al cui confronto gli scarsi miei lumi certamente non osano presentarsi.

Mio scopo egli è quello di accennare le basi sulle quali si aggira la complicata macchina delle aziende teatrali. In altri tempi vigeva la massima costante che il Camerino della Scala di Milano *fosse giudice competente nelle vertenze di* convenienze di parti, *come lo potrebbe essere per ogni giusto rapporto anche al presente. Ma siccome per principio di legge ora le aziende teatrali sono riguardate quali oggetti di libero commercio, esse perciò vanno sottoposte in caso contenzioso alle Autorità locali del pari che qualunque altro ramo d'industria mercantile.*

D' altronde poi per verità siamo costretti nostro

malgrado a confessare che le Imprese un tempo erano generalmente più solide e meno speculative a danno del terzo. Pochi ora sono i teatri sostenuti da Imprese tali che assicurino gli attori sulla fede de' combinati contratti, essendo più facile a ritrovarsi un' Impresa solida, di quello che un' Impresa non equivoca.

Non intendo per ciò che debbansi sopraccaricare gl' impresari stessi, i quali il più delle volte vincolati da convenzioni soverchiamente onerose, si trovano bene spesso nella trista necessità di garantirsi dal certo pericolo a cui gli espone un contratto dimostrativamente passivo, col mezzo di violazioni tanto nocive alla fede dei contratti stessi, quanto pregiudicevoli all' interesse de' contraenti.

Da qui ne emerge che quando uno spettacolo riesce di universale aggradimento, quando gli attori ottengono l' approvazione del pubblico, quando il teatro è frequentato, quando infine l' Impresa non trovasi in decisa passività, tutto allora succede con buon ordine, e ben di rado hanno luogo le male intelligenze, le proteste e gli atti odiosi. Ma se al contrario, come sovente accade, sparisce questa favorevole unione di circostanze, in allora veggonsi in campo e presso i giureconsulti le scritture e delle Imprese e de' virtuosi; ciascuno per sè medesimo attento e scrupoleggiante per rinvenire qualche appiglio che lo sottragga dall' adempimento delle convenute obbligazioni, e giovi per lo meno a diminuire il danno d' inevitabile passività.

Si ha ricorso, è vero, quasi sempre alle Direzioni; ma non poche volte si è veduto che queste o si

rifiutarono a prendere cognizione delle insorte vertenze, o hanno per troppo zelo ecceduto nei loro limitati poteri.

In altri casi di tutela *s' invocarono le Autorità politiche giudiziarie, ma fuori di quel tempo, e non in quel modo nel quale il loro braccio giusto, altrettanto che autorevole, poteva prestarsi a sostegno de' rispettivi diritti.*

Si rifletta del pari che i contratti teatrali per la massima parte si combinano col mezzo de' Corrispondenti, *i quali per quanto siano di provata integrità, non possono mai però entrare pienamente nella volontà de' contraenti, cosicchè loro malgrado sono costretti ad impiegare nella stesa delle scritture quelle espressioni identiche che loro vengono prescritte o trascritte da' committenti, alcuni de' quali più destri ed accorti sanno farvi scelta di vocaboli che possano servire a doppia interpretazione col proprio vantaggio e danno altrui.*

Da varii anni, per particolari combinazioni e vicende, io pure ebbi maneggio d' affari teatrali, tanto di corrispondenza che d' imprese. Ho avuto quindi tutto l'agio di convincermi delle su espresse verità alla più chiara evidenza. Pensai che tante sgraziate combinazioni, le quali colpiscono la classe de' virtuosi meno forniti di mezzi per sostenere un regolare giudizio avanti i tribunali civili, addivengono per mancanza di regole precise che li guidino, tanto all' atto del contratto quanto nell' esecuzione e termine del medesimo; e ciò che mi convinse e mi animò a porre mano all' opera, furono appunto non pochi casi in cui l' egual soggetto, nell' eguali circostanze e con eguali diritti venne definito dalle competenti Autorità con decreti dia-

metralmente opposti, quantunque sempre dettati dal più puro intimo sentimento; il che però non tolse che l' Autorità mancante di norme scritte in oggetti estranei, dovendo però riferire al parere de' pratici, *dovette ancora giudicare a senso di persone non rado guidate da interessi stranieri alla pura equità.*

Il desiderio di far cosa utile e grata a tutta la teatrale famiglia, m'indusse a portar a termine l' opera e pubblicarla, senza però che io mai presuma di erigermi in autorità per tale oggetto. Io non intendo che di indicare agli impresari e virtuosi ciò che debbano o possano pretendere e volere, e quanto possano e debbano evitare e rifiutarsi, sia nello stabilire i loro contratti, sia nell' effettuarli, sia nel dar loro compimento.

Nel tempo stesso umilio alle competenti Autorità, a cui é demandata la cognizione delle teatrali vertenze, una traccia, mercè la quale riesca il loro decreto e giudizio uniforme a qualunque altro, in qualunque luogo ed in qualsiasi tempo, se uniformi concomiteranno le circostanze; giacchè essendomi fatto studio di analizzare e dividere estesamente gli oggetti che danno luogo alle teatrali contestazioni, ne risulta che quand' anche il caso che loro venisse presentato non fosse identicamente quello che si contempla nel corso dell' Opera, non potrà però a meno di appartenere a taluno dei contemplati, e quindi per consentanea ragione si troverà deciso colla norma di eguali principii.

Siccome però negli oggetti teatrali, più che in ogni altro, la consuetudine ha luogo di legge, ove questa non abbia in ispecialità di caso altrimenti provveduto, così queste mie teorie potranno

essere di scorta ovunque ed in tutti que' casi in cui la sovrana volontà non abbia diversamente disposto.

Che se nella conclusione di qualche contratto, o l' Impresa, o il virtuoso esigesse qualche clausola riputata necessaria alla propria convenienza ed al proprio interesse in contraddizione di qualche legge locale derogante alla massima di consuetudine, in allora sarà la parte abilitata, o a chiedere per patto espresso ciò che nei patti generali non le si può accordare, od eviterà il dispiacere di vedersi gravata d' una disciplina e vincolo per essa nuovo e inaspettato.

Mi credo in dovere per ultimo di avvertire, che non tranquillo sulle limitate mie cognizioni in proposito, non ho mancato di interpellare per alcuni capitoli ed articoli le persone in questo ramo le meglio versate e più intelligenti, le quali hanno avuta la compiacenza di giovarmi coi loro lumi e e di facilitarmene l' esecuzione.

TRATTATO

DI

PROCEDURA TEATRALE

CAPITOLO PRIMO

Teatri.

Articolo primo

Proprietà

Il Teatro, come qualunque altro stabile, deve appartenere come proprietà alla ragione o di un corpo morale o di qualche individuo. Parlando qui di simile proprietà e possesso, essa si distingue in quattro classi. — Proprietà del Governo, o dello Stato, o della Corona. — Proprietà di provincia, città, o comune, — Proprietà sociale di palchettisti, tutti, o di parte di essi. — Proprietà particolare di famiglia, o di persona.

Queste quattro classi però fra esse si dividono in libere, o miste.

Sotto qualsiasi rapporto si riguardi la prima, un teatro di libera proprietà, o regia o comunale o sociale o particolare, sarà quello cui tanto il fabbricato esterno, cioè botteghe, abitazioni, sale e simili, quanto l' interno, come palchi,

loggie, e il materiale di servizio del palco scenico, sia di piena, assoluta e libera appartenenza del proprietario del teatro medesimo: questa complessività però si riduce a non molti teatri.

La mista, che si verifica nella maggior parte, è quella che nel teatro, come sopra, stabilisce il possesso ai palchettisti mediante la corresponsione di un canone, che viene stabilito o dalle massime già assentate, o da particolari convenzioni che si stipulano col concorso de' compossidenti.

In questo caso la proprietà, il possesso e libero dominio dei rispettivi palchi o loggie, cogli annessivi camerini e simili, é alienabile e trasmissibile, senza che il proprietario, o chi lo rappresenta, possa nè farvi opposizione, nè eccezione.

I teatri regii, o ritenuti in questa classe, sono assoggettati a discipline e regolamenti propri in tutto ciò che riguarda l' interna amministrazione; e siccome questi sono tutti tendenti al miglior effetto degli spettacoli che vengono rappresentati, così non si dovrà che prendere una proporzionata norma dai medesimi pel sicuro e lodevole andamento degli altri. La munificenza de' rispettivi Governi che largiscono vistose somme annualmente, e vistose somme sacrificano anche straordinariamente, ci dinota abbastanza quanto sia attendibile la loro sorveglianza in ciò che riguarda quest' oggetto.

Lo stesso può ritenersi anche per quelli che appartengono alle città o ai comuni, con quella graduata proporzione che è in ragione de' medesimi.

Ne' teatri di ragione sociale, o di tutti, o di alcuni de' palchettisti, creasi per lo più una commissione fra i consoci, la quale è incaricata ed investita delle facoltà per istabilire i contratti colle Imprese, per fissare il contributo o dote da corrispondersi loro, per approvare o rifiutare i nominativi de' virtuosi, per ammettere la scelta delle opere ed i programmi de' balli, per sorvegliare infine a ciò che risguarda lo spettacolo, e a quanto occorre relativamente ad esso sino a quel punto nel quale le Direzioni entrano nel disimpegno delle funzioni che le sono demandate.

Queste mansioni che pei teatri regii sono esaurite dalla persona incaricata della rappresentanza governativa, e per quelli di ragione comunale, dal delegato apposito, parlando de' teatri di ragione particolare o di famiglia o di persona, devono essere esaurite dallo stesso proprietario, che è responsabile, come tale, verso le competenti Autorità che sono destinate alla sorveglianza in generale di tutto ciò che è pubblico spettacolo, e di quello che è immediatamente allo stesso relativo.

Articolo II.

Dote.

Sotto qualsiasi rapporto si voglia osservare, ogni teatro ha una dote, quando sotto questo nome si ritenga qualunque attività relativa e proficua al teatro stesso, oltre ciò che è introito di porta, abbonamenti, ec.

Queste doti si possono classificare nei cinque seguenti paragrafi.

§ I.

Dote fissa di somma determinata.

Molti sono i teatri ne' quali speciali regolamenti prescrivono una determinata somma per una stagione soltanto, e molti la ripartiscono in ragione delle stagioni nelle quali esigono spettacolo.

Comunemente le doti che sono stabilite per una sola stagione, si danno allo spettacolo del carnovale, e queste si ricavano dalla così detta tratta de' palchi, che è il contributo che ogni palchettista versa nella cassa dell' Amministrazione del teatro stesso; dagli affitti de' locali o annessi o appartenenti al detto teatro. Oltre a questo, ha luogo per molti una regalìa che largisce o la munificenza sovrana, o le Accademie annesse ai teatri, o le Rappresentanze municipali.

Quando questa dote è fissa, la Commissione della quale abbiamo parlato, nello stipulare il contratto con un impresario, gli accorda e promette che il teatro corrisponderà alle epoche rispettivamente fissate quella somma che è determinata, e quindi prescrive que' patti onerosi, e di scelta di personale e di opere e di balli che crede in relazione al contributo di poter pretendere, e che dall' Impresa le viene accordato ed accettato.

§ II.

Dote proporzionata allo spettacolo.

Varii teatri non hanno dote fissata nella somma, e ad ogni volta che vengono aperti al pubblico divertimento, richiedesi una nuova convenzione. L' impresario propone un determinato nominativo di personaggi, e dietro questa proposizione, quando è approvata, gli si costituisce la dote, che diventa maggiore o minore a norma della qualità de' soggetti scelti, e dell' opinione sulla loro abilità.

Questo metodo è applicabile, anzi comune alla qualità dello spettacolo, se serio, semiserio, o buffo, se con balli o senza, o se di mezzo carattere, o serii spettacolosi, alla quantità delle recite che debbonsi dare, ed al numero degli spartiti che debbonsi eseguire nel corso delle recite stesse.

§ III.

Dote relativa alla stagione.

I migliori e più accreditati teatri hanno l' obbligo di spettacolo in qualche stagione fra l' anno, oltre al carnovale, e cioè o primavera, o estate, o autunno: altri hanno un tempo nel quale o la fiera, o la ricorrenza d' una festa richiede anche un analogo spettacolo. La dote fissata per l' intera annualità nel contratto, coll' obbligazione di questi diversi spettacoli, viene pure in rela-

zione coi medesimi ripartita dalle Commissioni o Presidenze, come fu già convenuto nel contratto. L' impresario potrà quindi bene calcolare sul totale della somma in tutta l' annata, ma non potrà legittimamente disporne che per quella porzione che le viene di stagione in istagione assegnata.

§ IV.

Dote in giuochi.

Lungi dal parlare di que giuochi che le saggie cure de' Governi proscrissero e proibirono, limiteremo le osservazioni sulle lotterie e tombole che in alcuni Stati specialmente sono permesse e tollerate. Esse vengono da que' rispettivi Governi concedute in ristretto numero bensì, ma all' oggetto di sovvenire l' Impresa con un mezzo di straordinaria attività, la quale resta a carico di chi vuole contribuirvi, giacchè nessuno viene obbligato all' ingresso in teatro di prendere cartelle, anzi molti de' giuocatori alle volte nemmeno entrano in teatro se non quando è tolto sul finire di esso l' obbligo di pagamento alla porta.

Due vantaggi esse producono all' impresa; il primo è l' introito di porta ed i palchi in quelle città e paesi ove il genio della popolazione ha vero trasporto per simile giuoco, giacchè in quelle poche sere il concorso è tale che ogni teatro é di piccola capacità. Il secondo è la quota che percepisce l' Impresa per la tangente che guadagna, se il giuoco è per conto proprio o per

il prezzo convenuto dagli appaltatori, che pagando una determinata somma che convengono coll' Impresa, a loro beneficio riesce tutto l' utile da questo proveniente, ma coll' obbligo che quasi tutte le Imprese impongono ai detti appaltatori di provvedere al loro camerino i libri già contrassegnati che servono alle cartelle, sulle quali non v' è Impresa che non utilizzi da circa dieci centesimi su ciascuna cartella.

§ V.

Dote in palchi.

Questo paragrafo intorno alla dote si deve dividere in tre classi, siccome diverso il modo di effettuarle.

La prima in palchi di fissata retribuzione bensì, ma che fino al termine perentoriamente stabilito pei particolari regolamenti dei compalchettisti é libero al proprietario o di ritenerli contro lo sborso dello stabilito canone, o di rendere all' Impresa stessa le chiavi, e con esse la temporaria proprietà, onde col ricavo di essi ottenga quel lucro al quale il proprietario non crede opportuno di contribuire col proprio sacrificio.

La seconda nel consegnare all' Impresa tutte o quasi tutte le chiavi de' palchi, perchè essa come sopra pensi ad affittarli, sia per la stagione, sia per l' annata, sia per tutto il tempo del contratto, o come più le aggrada, ritenendo a suo profitto tutto quel vantaggio ed introito che i medesimi possono produrre.

La terza finalmente si verifica quando il proprietario d' un teatro ritiene per sè una tangente ogni cento sul provento della vendita che si eseguisce dalle persone a ciò incaricate, oppure che assegna all' Impresa una somma per ogni palco e per ogni recita, siasi o no effettuata la vendita in giornata de' palchi stessi, e ritenendosi in compenso la maggiore attività che producono nelle sere di pieno concorso. Il totale della dote è sempre incerto nel primo caso, perchè non si può stabilire il numero de' palchi che verrà affittato, nè la somma per la quale si affittano, dovendo convenire dal più al meno con quelli che le ricercano; nel secondo, perchè essa dipende dal numero delle recite che si possono fare in quel determinato tempo.

Articolo III.

Spettacoli.

Sotto questo vocabolo, tanto nel presente articolo che in tutto il corso dell' Opera, debbesi intendere (escluse le Compagnie comiche e tutte le altre) le opere in musica e i balli.

Le opere distinguonsi in serie, semiserie e buffe: non obbliando le farse tanto dell' uno che dell' altro genere.

Le opere serie, perchè riescano tali da potere primeggiare fra li teatrali spettacoli, richieggono soggetti di non mediocre abilità, e di un nome già rispettato ed applaudito; un libretto ossia poesia che unisca le qualità volute per un argomento serio, e nel quale agiscano senza in-

congruenza le primarie parti di canto, e più quelle sulle quali l' Impresa affida il migliore buon effetto; un corredo di coristi che conoscono il loro mestiere e la scena, onde per essi, come il più accade, non diventi ridicola la situazione più commovente del dramma; un vestiario che non manchi di quel veritiero carattere ne' costumi e tempi alla cui epoca rimonta il fatto che si rappresenta, non che gli attrezzi che hanno comune l' oggetto col vestiario stesso; ed egualmente infine importa assaissimo l' oggetto scenari, onde non veggasi, come alle volte succede, nella piazza di Sparta un portico di Roma.

Tali osservazioni debbonsi estendere ed applicare anche per li balli serii, e tanto più in quanto che i gran balli serii portano un numero infinito di attrezzi e macchinismo, la cui necessaria esattezza non sempre richiama l' attenzione delle econome imprese, ma che pure assaissimo si vede in pratica che influisce al buon esito dello spettacolo nel suo pieno complesso.

Le opere semiserie non vanno soggette a così forti ma giuste pretese: esse sono di un genere che da poco tempo si è introdotto a disimpegno delle imprese. I nominativi degli attori più facilmente approvati, il meno impegno de' poeti e de' maestri, l' economia di vestiario, scenario, comparseria per una parte, e per l' altra il minor prezzo generalmente della tassa, palchi e viglietti, di abbonamento, e porta, che facilitando il concorso rende più attivo l' introito, hanno introdotto questa nuova specie che negli anni retro non era nè conosciuta, nè praticata.

Le opere veramente buffe, quelle che un tempo divertivano ogni classe di persone, che non richiedevano impegno di corredo, e che non importavano l' attuale eccesso di spese serali, ora sono quasi proscritte dal moderno gusto; nè io saprei consigliare un' Impresa a riprodurre sulle scene spartiti che ora esistono condannati alla polvere degli scaffali. Un tale raffinamento di gusto sarebbe assai lodevole se con esso in proporzione si aumentassero i mezzi onde far fronte alle immense spese che assorbiscono da sole più che non rendono le attività de' mediocri, e più che mediocri teatri.

Dei balli serii ne abbiamo già fatto cenno col pareggiarli, per l' importante corredo che loro è necessario, alle grandi opere serie. I balli di mezzo carattere si possono ritenere nel grado delle opere semiserie e buffe moderne, non volendo, nè potendo fare veruna compatibile descrizione, nè comparazione di quelli che si dicono *balletti giocosi*; siccome il buon senso è ad una vera tortura, quando un intelligente per qualche combinazione conviene che si compiaccia di starvi presente.

I migliori teatri hanno le stagioni nelle qnali evvi l' obbligo, o l' uso di essere aperti con grandioso spettacolo. Ma nell' occasione di apertura d' un nuovo teatro, di ristauramento o ampliamento di quello esistente, o nella ricorrenza di fiera, o nell' accidentale fausta circostanza di passaggio o permanenza di qualche augusto personaggio, o per istraordinario ordine di Governo, hanno luogo anche ne' teatri secondarii i grandi spettacoli.

Ed è appunto in questo caso che le Amministrazioni e Presidenze deviando dai canoni e contributi gia stabiliti, accordano con ispeciali transazioni e contratti de' sussidii e aumenti di dote straordinarii, e compensano le maggiori spese coll' assegnare straordinarie attività.

CAPITOLO II.

Direzioni teatrali.

ARTICOLO PRIMO.

Loro istituzione.

Sotto il nome di Direzione di teatro non devesi mai intendervi nè compredervi anche quelle che nell' antecedente capitolo abbiamo indicato col nome di Amministrazioni, Commissioni o Presidenze; e siccome esse assumono diverse denominazioni, così a quella classe realmente appartengono quelle qualunque Autorità che sono incaricate dello stabilimento del contratto, della fissazione delle somme, e di tutto quello che si è specificato nel detto precedente capitolo.

Le Direzioni, delle quali ora si va a parlare, sono quelle Autorità, sotto qualsiasi altro nome riconosciute, che riguardano e sorvegliano l' andamento, il buon ordine, l' esattezza e le discipline dello spettacolo, e di quanto gli è relativo.

Troppe sono le cure, ed estese le attribuzioni, e l' incarico d' una Direzione, perchè l' Au-

torità locale amministrativa o politica potesse conoscere e provvedere ai tanti e tanti oggetti che meritano una determinazione istantanea, od una straordinaria misura disciplinare.

Da questo appunto venne riconosciuto il bisogno di creare l' Autorità, le cui funzioni fossero immediate, ed esecutivi i di lei ordini entro il locale del teatro; e da qui appunto si riconobbe che le Direzioni de' teatri doveano affidarsi a persone rispettabili per educazione, per cognizione e per morale, e li di cui modi officiosi o autorevoli come il bisogno lo richiede, tolgano que' puntigli e dispiaceri che sembrano inseparabili in tali aziende, e che ispirino verso se medesimi quella rispettosa confidenza che è la certa prova dell' opinione che ottengono.

La mancanza di tali requisiti nei membri che assumono simile carica, potrà produrre dei dissapori reciprocamente fra essi, i virtuosi e le Imprese, ed allora è certo che una macchina così complicata qual è quella d' un azienda teatrale, è impossibile che agisca nel modo che richiedesi affinchè il tutto riesca regolato e bene assetto.

Le funzioni della Direzione cominciano (salvi speciali regolamenti) dalla prima prova tanto d' opera che di ballo, per cui è stretto debito delle Imprese di renderla avvertita del giorno e luogo ed ora fissati. E questo forse il momento il più difficile, ove e ben raro non mettasi in campo dagli attori e diritti e pretese e convenienze, sulle quali il direttore deve giudicare e definire.

Le altre mancanze, l' insubordinazione, ec.

devono essere riconosciute dalla Direzione, alla quale spetta il chiedere il braccio forte per l' esecuzione de' di lei ordini, e per que' castighi che l' Autorità politica in di lei concorso troverà di infliggere ai contravventori della disciplina e del buon ordine.

Articolo II.

Attribuzioni.

Le attribuzioni demandate alla carica di direttore sono importanti e per sè stesse e per le loro conseguenze. Sarà quindi opportuno il dividerle in tre parti. — Sugli spettacoli. — Sulla polizia del palco scenico. — Sugli attori.

PARTE PRIMA

Sugli spettacoli.

§ 1.

Orchestra.

Abbiamo già stabilito che la Direzione debba essere prevenuta del giorno della prima prova, molto più in conseguenza lo dovrà essere delle prove d' orchestra tanto d' opera che pel ballo. Alla Direzione stessa dunque incombe il dare gli opportuni ordini, perchè ogni individuo che compone l' orchestra, sia pronto, ed immancabile a quelle ore che di mano in mano verranno indicate all' adempimento de' propri doveri. Ad

essa spetta l' assegnare quel necessario tratto di tempo che sotto il titolo di riunione si concede per tolleranza, tratto di tempo però che non deve per qualunque titolo essere con troppa indulgenza oltrepassato. Di lei cura sarà che i filarmonici indistintamente siano subordinati al loro capo d' orchestra, tanto per la unione e intelligenza dell' esecuzione, quanto per tutte quelle repliche che il maestro, il principale attore, o il compositore credessero di esigere fino a che la musica sia eseguita colla più possibile perfezione.

§ 2.

Vestiario.

Le Direzioni debbono a suo tempo essere avvertite dalle Amministrazioni o Presidenze sulla qualità degli obblighi assuntisi dall' Impresa per la esecuzione dello spettacolo, del quale fanno gran parte il vestiario, scenario, ec. Debbono del pari in prevenzione conoscere i drammi e i programmi de' balli che vanno ad essere posti sulle scene. Dopo questo sarà degli attributi loro il verificare in tempo non solo se il vestiario è di quella ricchezza, qualità, ec. che è nel contratto già promesso e assicurato; se gli abiti delle prime parti che per patto espresso debbono essere nuovi, lo sono realmente, e se tutto il rimanente è di quel decoro che esige quel teatro e vuole il contratto stesso: ma un oggetto il più importante é quello, se il detto vestiario sia poi ana-

logo e coerente all' epoca, ai costumi e carattere di quell' azione che viene rappresentata.

Importante cura del pari per un direttore sarà quella che risguarda nel vestiario la decenza in punto morale: questo oggetto deve però essere osservato ed eseguito con piena e ragionata intelligenza, onde nell' evitare ciò che può far urto alla modestia e rispetto verso il pubblico, non si avesse ad incorrere in un eccesso che porti il carattere fuori d' argomento, o che impedisca specialmente nel ballo le operazioni della danza, a riguardo della quale devesi tollerare ciò che in proposito non si permetterebbe nell' opera.

Non sarà mai estranea alle attribuzioni di un direttore la sorveglianza, ove il bisogno lo richiegga, tanto per la qualità del lavoro, quanto per la verosimiglianza del tempo nel quale deve essere terminato; riferendo in caso alla immediata Superiorità quello qualunque emergente che si opponesse o alla qualità o al termine prescritto dei lavori.

§ 3.

Macchinisti e pittori.

Quanto si è detto sull' oggetto vestiario, per giusta analisi di ragione deve ritenersi applicabile tanto al macchinismo che alla pittura degli scenari.

Ma sul macchinismo, sia per li praticabili che per ponti mobili, carri, barche, diroccati, ascensioni, ec. ec., il direttore deve necessa-

riamente conoscere la solidità di ciò che forma questa parte di macchinismo, e garantirli da ogni disgrazia che potesse per colposa negligenza accadere. Così per li voli da eseguirsi o da figuranti o da comparse, sarà opportuno che faccia visitare i fili, esperimentandoli anche o con un peso triplicato, o con una doppia violenza di moto che devono effettivamente o portare o agire. Qualunque diligente accuratezza in questa parte sarà sempre commendabile siccome tende a garantire un nostro simile da un pericolo funesto per sè, e di conseguenza anche per quelli che vi si trovassero vicino.

Il fuoco d' artifizio, od altro simile, ove dalla Superiorità non viene impedito, è un oggetto di gelosa attenzione, e quindi dovrà essere il più possibilmente allontanato dai teloni ed altri utensili di materia combustibile; ed è parimente necessario che ove questo si abbia a concedere, non manchino i serbatoi d' acqua onde all' istante andare al riparo di quel qualunque impreveduto accidente potesse accadere.

§ 4.

Stampe ed avvisi.

Nè libretti d' opera, nè programmi de' balli, nè cartelloni, nè avvisi, nè quanto può cadere sotto questa categoria non dovrebbe essere stampato e pubblicato senza un *vidit* del direttore, il quale dovendo per istituto aver la sorveglianza su quanto abbiamo di sopra indicato per l' oggetto vestiario, e per quanto faremo conoscere

in seguito, è ben indispensabile che conosca gli argomenti che vanno rappresentati, i rispettivi ranghi de' virtuosi, onde stabilire i giusti loro doveri e convenienze, ed infine perchè sappia esso il primo ciò che si pensa e che viene proposto di fare o tralasciare sul teatro da esso presieduto.

Questa disciplina, appoggiata agli usi antichi nella più parte de' teatri conservata, è di immediato obbligo dell' impresario. Allo stampatore poi incomberanno tutte quelle pratiche che sono stabilite dalle leggi dei diversi Stati e città, e che un impresario o forastiere o estraneo alla professione di tipografo non è in grado di poter conoscere.

Così pure ogni avviso da esporsi nell' interno del locale del teatro per intelligenza di quelli che v' intervengono, sia d' annuncio di recite o riposo, sia d' indisposizione di attori, sia per escludere qualche pezzo nell' opera o nel ballo, non dovrebbe affigersi senza la previa intelligenza ed adesione della Direzione, e le Imprese dovrebbero essere personalmente responsabili di una tale ommissione che può avere delle conseguenze.

§ 5.

Inservienti.

Sebbene siano gli inservienti sotto l' immediata dipendenza dell' impresario, pure non possono ricusarsi dall' eseguire quanto gli venisse dal direttore comandato relativo all' ese-

cuzione de' loro doveri. Non dovrebbe essere facoltativo al direttore il rimoverli dal loro posto, qualunque ne fosse il titolo, senza intelligenza ed assenso dell' Impresa, al cui servizio sono esclusivamente addetti. Ma ove succeda che l' inserviente siasi compromesso, o con atti di insubordinazione, o con grave mancanza nell' esercizio delle sue incombenze, e per ciò si fosse meritata una misura straordinaria di rigore, dovrebbe il direttore farlo guardare a vista da quella forza armata che necessariamente sarà a di lui disposizione, onde terminato lo spettacolo, decidere sulla mancanza ne' modi e forme che sono in vigore nella rispettiva città o teatro, ottenendo in tal modo l' eguale effetto senza incagliare nè diminuire punto quel servizio che è obbligato di prestare.

PARTE II.

Polizia del palco scenico.

Tutto quello che è, e costituisce la polizia del palco scenico, dovrebbe essere interamente devoluto alla Direzione. Starebbe ad essa il permettere o negare l' accesso a persone estranee, che avessero bisogno di comunicare con alcuno degli attori od altri: ad essa, o a chi la rappresenta come ispettore, il sorvegliare, perchè gli attori ed inservienti siano pronti al momento prescritto, onde non ritardare al di là dell' ora stabilita ed annunciata al pubblico per l' incominciamento dello spettacolo: perchè l' illuminazione sia sempre completa, ed a norma

di quello che venne prescritto, tanto per il numero delle fiamme, che per la qualità delle materie ardenti, e perchè finalmente non sia frapposto un indugio più del bisogno fra un atto e il ballo, e fra questo e l' altr' atto.

Così pure dovrebbe alla Direzione, o a chi per essa, essere interamente devoluto il mantenimento della quiete e possibile buona intelligenza fra gli attori tutti e singoli; ed ogni mancanza che turbasse l' ordine su questo rapporto dovrebbe essere dalla medesima repressa. In caso che poi succedesse qualche via di fatto, sarebbe di essa l' adoperare quella qualunque misura di rigore che esigesse il caso e la circostanza, di concerto anche della superiore Autorità governativa, per riprimere il disordine, per punire chi si rese colpevole, e per un giusto necessario esempio agli altri. La forza armata, come si è detto sopra, dovrebbe sempre essere disponibile dal direttore, e sotto gli ordini del medesimo, siccome responsale esso di ogni eccesso di potere.

Sarebbe per ultimo devoluto al direttore il dare severi ordini, ed assicurarsi dell' immancabile esecuzione su quello concerne la visita dopo lo spettacolo per tutto il locale, onde garantire dal pericolo d' incendio, sia pei lumi non bene spenti, che per i fuochi non diligentemente estinti.

PARTE III.

Sugli attori.

§ 1.

Per le prove.

Abbiamo già stabilito che l' impresario è in dovere di rendere avvertita la Direzione del giorno e dell' ora stabiliti per la prova. È stato parimenti osservato che tale avviso deve essere dato ogni volta che queste hanno luogo. Ora il primo oggetto che appunto interessar dovrebbe la Direzione stessa in riguardo a queste, è la esecuzione degli ordini per parte degli attori tanto di canto che di ballo. Dalle ben regolate prove, dall' appianarsi in tempo le *etichette* che insorgono, o i puntigli che si esternano, dipende assai la miglior riescita dello spettacolo. Quanto si è detto in questo capitolo nella parte I, § 1. parlando delle orchestre, è applicabile anche agli attori indistintamente a ciascuno in ciò che lo riguarda; obbligo eguale d' essere pronti all' ora prescritta; esatta subordinazione al maestro, o al compositore per ciò che tende all' esecuzione delle cose; annuenza pronta per prestarsi a tutte le repliche che sono necessarie sia pel fatto proprio, sia per difetto degli altri che eseguiscono meno esattamente la parte loro; ecco ciò che la Direzione dovrebbe costantemente, e per diritto e per la fiducia in essa riposta, fermamente antivedere onde nulla emerga in contrario.

§ 2.

Esecuzione.

Posto in iscena lo spettacolo, sembra a varii virtuosi che riesca ultronea una costante attenzione e continuata precisione nelle successive, come usarono alla prima rappresentazione. Sia che lo spettacolo abbia incontrato il genio ed ottenuto gli applausi del pubblico, sia che l' esito non abbia punto corrisposto alle speranze degli attori, l' idea prevale; e l' abuso che si possa o prendersi degli arbitrii, o trascurare l' esecuzione della rispettiva loro parte: e generalmente questo disordine si estende tanto ai virtuosi, che ai filarmonici, ai macchinisti ed altri inservienti immediatamente addetti o facienti parte dello spettacolo stesso.

Questo abuso ora mai generalmente invalso interessar deve l' attenzione delle rispettive Direzioni; giacché, come esse debbono tenere man forte contro l' impresario, acciò per di lui parte nulla manchi o venghi minorato, e che tolga all' esattezza, precisione e regolarità dello spettacolo, così dopo che esso adempie gli obblighi suoi, ripugna che ed egli ed il pubblico vengano defraudati per parte di quelli stessi cui spetta la perfetta esecuzione di quello, pel quale sono stati scrittorati e sono pagati, senza valutare quel sentimento di compiacenza che dovrebbe loro essere a cuore pel buon esito continuo dello spettacolo al quale sono addetti, e di cui fan parte.

§ 3.

Licenze.

Nel caso piuttosto frequente che un attore di canto o di ballo debba ommettere o tutto o parte di ciò che deve eseguire, adducendo il titolo di malattia, sembrerebbe di assoluta spettanza della Direzione il concederlo: ma non lo potrà con ragionevolezza accordare, se non mediante l' attestato del medico delegato comprovante la malattia esposta, e che sia tale da rendere o del tutto inoperoso l' individuo o in parte; e questo assenso dovrebbe essere dato con piena intelligenza dell' impresario, al quale spetta il supplire o col dare ad altri la parte da eseguire, o col combinare in altro modo i riposi ed intervalli per gli altri, o perchè non accada che alcuni pezzi siano senza conessione, distaccati per l' andamento, o troppo uniti per l' effetto.

Il solo caso d' un istantanea sopravvenienza, o d' impensato accidente, potrebbe esimere da tale ragionevole cautela, ed abilitare a dare al momento un' immediata provvidenza.

§ 4.

Abbigliamento personale de' virtuosi

Al paragrafo secondo della prima parte di questo articolo abbiamo esternato che le Direzioni si dovrebbero far carico sulla precisione

del vestiario, ec. Ma non tutto quello che forma l' abbigliamento personale del virtuoso, spetta all' Impresa. Quanto sia a carico del virtuoso il provvedersi, lo riconosceremo nel progresso allorchè si parlerà del *basso vestiario*. Siccome si è ritenuto nelle attribuzioni generalmente demandate alle Direzioni l' invigilare perchè il vestiario riesca decente in punto del dovuto morale riguardo, così crediamo di ampliare quanto è stato di già accennato, relativamente a ciò che risguarda direttamente la persona dei virtuosi. Un certo gusto piuttosto corrotto che domina in taluno de' personaggi, senza indicarne la sfera, potrebbe particolarmente per sè render vana tutta l' atteuzione che usassero nella sartoria pel modo del vestire; perciò l' attenzione di chi dirige e sorveglia dovrebbe rivolgersi sopra tali individui, succedendo che ve ne fossero, richiamandoli all' ordine e facendoli rimettere, come tutti gli altri, in quel modo che è stato approvato, avanti che si alzi il sipario, ed anche nel tempo dello spettacolo, ove sia compatibile con quello che devono eseguire.

Così pure parlando della decenza in oggetto di pulitezza di maglie, piume, ec. che sono a carico del virtuoso, sarebbe della Direzione il sorvegliare perchè siano tutti in un eguale stato, onde evitare il dispiacere di vedersi delle ultime parti, coristi, figuranti, ec., come talvolta accade, o laceri o sucidi. Lo stesso si potrà dire della comparseria, siccome quella che è meno a portata di usare al vestiario quel riguardo che ne prolunghi la nettezza e la durata.

§ 5.

Moralità.

Nel mentre a giorni nostri vedesi il teatro ossia le scene calcate da non piccolo numero di persone di nascita ed educazione la più civile e di una condotta senza eccezione, non si può però ancora persuadere la generalità di quelli che presumono esistere sotto il nome di virtuosi degli individui che non sanno nascondere la corruttela de' loro costumi, e discreditano il nome che si sono usurpati appunto di virtuosi. Per quanto sia a persuadersi che un tale disordine forse avrà esistito in altri tempi, pure non sarebbe estraneo al soggetto il dichiarare che addiverrebbe necessaria per parte delle Direzioni una rigorosa sorveglianza su simili esseri, perchè sia tolto il caso che il teatro ed il palco scenico diventino il luogo dell' immoralità e della scostumatezza: abbandonandoli alle infelici conseguenze della prevaricata loro condotta, in caso mai che si verificasse l' esposto, egli è certo che le Direzioni dovrebbero tenerli in vista, onde tanto all' atto che agiscono, come nell' intermedio, e fino che sono nel locale del teatro, debbano contenersi in modo che non sia offeso il decoro pubblico, nè i riguardi particolari, usando quel contegno che richiede la reciproca stima, e il luogo nel quale si trovano ed al quale sono addetti. Questa parte tanto delicata è della somma importanza per il buon ordine e per il miglior andamento. L' attuale

complesso de' virtuosi non meriterebbe che si fosse fatto di ciò menzione, ma in un' opera che riguarda il generale, nessuno può averlo a mal grado, siccome deve essere in sè stesso convinto del proprio carattere.

CAPITOLO III.

Contratti e scritture.

Articolo primo

Formalità.

Le scritture teatrali, oltre tutte le formalità che sono comuni alle altre di diverso oggetto, ne hanno delle loro proprie, ed alle quali e dovere di attenersi, giacchè la loro trascuranza od ommissione riescirà di frequente danno all' interesse tanto delle une quanto delle altre parti.

Sarà quindi necessario che esse esprimano e contengano chiaramente e circostanziatamente quanto segue.

§ I.

La data.

Sebbene la scrittura sia stesa in una città e sottoscritta nell' altra, cioè qualche giorno o settimana posteriore alla data stessa, come accade quando dagli impresari e dai corrispondenti si spediscono nelle diverse piazze a virtuosi che co-

là si trovano; pure la sottoscrizione che ritorna sul duplo della scrittura toglie qualunque eccezione che potrebbe in diritto mettersi in campo per una vertenza di altra specie.

§ II.

Il nome dell' impresario.

Non di rado accade che il vero impresario faccia firmare le scritture da persona di sua particolare confidenza; oppure che un' Impresa sociale dia questo incarico ad un individuo estraneo nell' interesse dell' Impresa stessa. Se la sottoscrizione indicata nel primo caso accenna la delegazione avuta e ne cita il documento, nulla può succedere all' incontrario, giacchè cessando nell' incaricato la di lui rappresentanza, cessa del pari la responsabilità che andava del pari col carattere che vestiva di procuratore; e le parti ossia virtuosi da questa scrittura obbligati possono rivolgersi direttamente alla persona rappresentata. Ma nel secondo su espresso caso è necessario che il virtuoso abbia la massima, che quando anche l' Impresa fosse sostanzialmente la più solida e ricca, nel caso di una contestazione e di un regolare giudizio, non potrebbe esso ripetere le proprie ragioni da altri, che dall' individuo che ha firmato *per assoluto* la scrittura; e nella circostanza d' insolvibilità, non potrà usare che verso esso solo quegli atti che la legge permette di esercitare.

§ III.

Indicazione del teatro.

Questa e sempre della più essenziale importanza e necessità, ma lo riesce ancor più allorchè trattasi d' un giro di diverse piazze. Quasi ogni giorno si hanno delle contestazioni per riguardo alla poca esattezza su questo particolare. Infatti trascurando tale indicazione ne addiverrebbe in conseguenza che un virtuoso si trovasse obbligato ad agire su qualunque teatro ed in qualunque piazza gli venisse prescritto. E vero d' altra parte che trattandosi di un giro di varie stagioni, non si può sempre nella scrittura indicare i teatri che si faranno; ma quando il virtuoso avrà presente a sè tale avvertimento, sarà del di lui interesse e prudenza l' escludere dall' espressione generica di *ed altri teatri da destinarsi* quelli che o per distanza, o per convenienze, o per qualità non trovasse opportuni, o perchè in quel tale teatro o città potrà agirvi in una più decorosa stagione ed in un più favorevole aspetto.

§ IV.

Qualità e carattere del virtuoso.

Sebbene la distinta spiegazione della qualità e del rango sia l' oggetto del successivo articolo quarto, pure non si potea qui omettere di accennare e far conoscere la necessità che nelle scritture venga con tutta esattezza specificata la qua-

lità per la quale si scrittura il virtuoso tanto di canto come di ballo. Una prima donna si potrà scritturare - per agire nelle opere serie o buffe - per fare la parte di donna oppure di musico - così per i bassi se per le opere serie o per le buffe, e per queste se per buffo cantante o comico, ec. - così pei virtuosi di ballo, se hanno l' obbligo di fare le parti mimiche o no, se debbano ballare in tutti i pezzi oppure diversamente, se hanno l' obbligo di mettere essi i pezzi che devono eseguire, ec. Tutte queste circostanze di volo accennate, e che s' anderanno sviluppando nel progresso dell' opera, sono le fonti perenni delle male intelligenze, alle quali non si può andare incontro che collo stendere con tutta cautela e chiarezza la scrittura, e coll' essere ben intese le reciproche obbligazioni della scrittura stessa.

§ V.

Durata della scrittura

È importantissimo che le scritture precisino l' epoca nella quale hanno il loro principio, che generalmente s' intende dal giorno dell' arrivo alla piazza, e quello nel quale ha il suo termine il contratto. L' oggetto di questa cautela non è tanto per l' Impresa, siccome un virtuoso quando è alla piazza non può partire prima che sia terminato il corso delle recite e le Autorità locali non glielo permetterebbero se non in vista di una legittima convenzione, e dopo l' arrivo di chi deve ad esso sostituirsi. Esso riguarda direttamente il virtuoso. Senza di questa esso non potrebbe calcolare il tem-

po necessario per recarsi alla piazza ove è successivamente chiamato, nel giorno in cui gli è stato prescritto, e succederebbe a suo certo danno una giusta protesta e delle misure di rigore per parte dell' Impresa che lo attende. Merita del pari un altro cauto riflesso per la parte del virtuoso e per i di lui successivi impegni l' espressione del *circa* in rapporto al giorno nel quale andrebbe a terminare il di lui contratto. È incontrastabile in via di consuetudine che la parola *circa*, allorchè riguarda il termine finale della scrittura, porta l' obbligo al virtuoso, a volontà dell' Impresa, per altre tre recite, e quindi per lo meno tre giorni di ulteriore permanenza alla piazza, che si possono accrescere fino ai quattro o cinque, se fra queste recite ne cade uno nel quale non abbia luogo lo spettacolo.

§ VI.

Prescrizione per le distanze.

Allorchè un virtuoso ha sottoscritto una scrittura che lo obbliga per un teatro in una data stagione, qualunque sia il tempo intermedio dalla scrittura stessa alla di lui chiamata, colà non può il medesimo esercire la sua proffessione, nè far uso de' suoi relativi talenti nè in luogo pubblico, nè privato, sia nella città ove dovrà agire, sia in altra od altro luogo, se non alla distanza dei miglia stabiliti nel contratto, che generalmente sono sessanta per le prime parti e trenta per le seconde.

Dal maggiore richiamo che può fare un soggette di primo rango, e dalla maggiore aspettativa

a favore dell' Impresa dipendendo il vero interesse della medesima, perciò essa rispetto a qualcheduno potrebbe esigere anche una distanza maggiore non solo, ma prescrivere che quello non possa accettare una specificata scrittura senza avere prima esaurita la sua. Starà al virtuoso l' accettare o rifiutare queste restringenti prescrizioni, è vero; ma siccome alle volte succedono di simili straordinarii patti, così devono essere chiaramente intesi ed espressi in modo che tolgano ogni dubbia interpretazione od equivoco tanto per l' interesse del virtuoso che anderebbe a compromettersi, quanto per le imprese che sarebbero così pregiudicate nel loro scopo.

§ VII.

Emolumenti ed epoche.

Quantunque al capitolo quarto della presente opera si tratterà specificatamente di ciò che riguarda i pagamenti, e delle epoche nelle quali devono essere eseguiti, pure è necessario anche qui un breve cenno, siccome di un oggetto che forma parte integrale della scrittura, e una delle principali sue formalità per la inviolabile esecuzione. Le scritture dunque egualmente che esprimer dovrebbero la qualità, il carattere e rango dei virtuosi, così lo dovrà egualmente nello specificare la somma, la specie e gli accessorii che complessivamente formano l' emolumento accordato al virtuoso stesso. Deve pure indicare le epoche stabilite pel pagamento, se esse sono quelle di uso teatrale, o se altrimenti ad epoche diverse dalla consuetudi-

ne, ed infine se sono accordate le serate o mezze serate; in caso affermativo dichiarare a chi spetta il fissare i giorni ne' quali debbano aver luogo, coll' esclusione di quelli che alle Imprese non convenissero di accordare, o che da particolari regolamenti del teatro medesimo fossero circoscritte.

§ VIII.

Basso vestiario.

L' obbligazione al virtuoso di provvedersi a tutte sue spese il piccolo vestiario deve essere chiaramente espressa, giacchè essendo questo un peso da non molti anni introdotto anche pei grandi teatri, non sarebbe legalmente obbligata la parte a sottoporvisi se non in vista d' un patto espresso. Per quello riguarda il dettaglio di ciò che forma appunto il basso vestiario, si tratterà distintamente nel capitolo quinto, articolo terzo.

§ IX

Casi fortuiti.

L' eccezione de' casi fortuiti deve essere pure espressa, siccome ricade a danno delle parti; e dovrebbe esprimersi che in tal caso si regolerà come di pratica. Ciò che ha stabilito la norma di consuetudine sui casi fortuiti, tanto per quelli che danno, quanto che non danno diritto a compenso, è pure riservato nel progresso della presente, ed estesamente spiegato nel capitolo settimo.

§ X.

Dichiarazione di esecutività.

La scrittura dovrebbe chiudersi coll' ampia dichiarazione che le parti intendono che abbia una forza esecutiva in qualunque regno, Stato e dominio estero per l' adempimento delle cose promesse ed obbligate, e per la rifusione de' danni, interessi e spese, state liquidate da qualunquesiasi giudice competente; e che il contratto debba essere riguardato pei suoi effetti di giustizia come un atto di commercio. Con tale dichiarazione la parte che avesse bisogno di ricorrere, ottiene facilmente con maggior prontezza ciò che le sarebbe necessario, onde dalla parte mancante vedersi fare que' compensi che furono già giudicati di diritto.

Articolo II.

Delle obbligazioni.

Allorchè un virtuoso stabilisce e sottoscrive una scrittura, dall' epoca nella quale essa comincia ad avere il suo effetto, cioè dal giorno della chiamata ed arrivo alla piazza, fino al termine della medesima, esige che il virtuoso rimanga a piena disposizione dell' Impresa colla quale si è accordato e scritturato. Questa massima chiara abbastanza per sè medesima non serebbe stato necessario di qui esporla, se col solo impresario si limitassero gli obblighi suddetti. Ma il virtuoso deve sapere che l' obbligazione non la contrae col solo

impresario, come individuo, ma ben anche col teatro stesso pel quale è scritturato, e quindi coll' intero pubblico. Qualunque incidente perciò di mala intelligenza fra' contraenti succedesse dall' intermedio tempo della scrittura alla chiamata alla piazza, per il quale il virtuoso non vi arrivasse all' epoca fissata e promessa, l' Impresa non avrebbe che a presentare la scrittura originale stesa colle formalità sopra accennate alle Autorità locali, dalle quali è dipendente per lo spettacolo, addomandando il loro braccio forte e interessamento perchè dal virtuoso venga adempiuto il proprio impegno e dovere. Troppi sono stati i casi ne' quali si sono vedute le Autorità ad assistere con ogni energia le Imprese, e non vi potrebbe essere dubbio che in tale emergente si volessero rifiutare di richiamare, medianti requisitoriali d' ufficio, un virtuoso all' adempimento de' suoi impegni, assistite anche dalla forza pubblica, come si è in qualche circostanza da alcune praticato, che lo scortasse fino a' confini, e quindi farne regolare consegna all' Autorità requirente. Se tanto attendibili sono per la loro esecuzione queste scritture regolarmente fatte, perfino negli esteri Stati, si convince di quanto lo saranno allorchè poi il virtuoso è alla piazza, che sia intervenuto alle prove, o che sia già in iscena lo spettacolo.

Qualunque mancanza dell' impresario alle cose promesse e stabilite, e specialmente in punto di pagamento, alloggio, vestiario ed altro che costituisce il reciproco diritto di debito o credito, non potrà mai abilitare il virtuoso nè ad allontanarsi dalla piazza, nè a ricusare il proprio intervento ed opera per ciò che riguarda il proseguimento

dello spettacolo. Da questo principio, dal quale ben difficilmente si può dipartire, si eccettuerebbero quei soli casi ove di pieno assenso e reciproco consenso sanzionato dalle Autorità medesime si dichiarasse in via transativa da ambe le parti, senza danno del terzo, sciolto il contratto e come non avvenuto.

In progresso verranno indicate alcune discipline che potrebbero essere adottate in simili emergenti.

Del pari è l' obbligazione dell'. Impresa verso il virtuoso; che se questi arrivasse alla piazza o fidato sulla parola, o su semplici lettere senza alcun' altra scrittura, basterebbe che esso fosse accettato alla prova, o messo a figura, se di ballo, o che gli fosse consegnata la particella, se di canto; questo solo atto darebbe al suddetto tutto il diritto d' essere ritenuto come scritturato, qualunque fossero le negative e successive proteste in contrario per parte dell' Impresa; ed allora si dovrebbe ritenere per base del pagamento che fra essi non fosse convenuto, o non si potesse convenire, che il virtuoso ricevesse quella degli altri suoi compagni di pari rango e qualità; e non potendosi assentare in tal modo per qualche particolare circostanza, gli sia assegnato quell' emolumento che per consueto adequato hanno ricevuto gli altri virtuosi nel decorso delle ultime stagioni.

Articolo III.

Dei diritti.

Le scritture, qualunque esse siano, allorchè stabiliscono un contratto, come portano reciprochi obblighi, così danno reciprochi diritti alle parti che l' hanno stipulato, è nessuno può prendere parte per la loro esecuzione, se non le persone che l' hanno stabilite e sottoscritte. Ma quelle che vertono in oggi teatrali, sono soggette ad essere rese esecutive, come si è fatto cenno, anche per fatto economico delle Direzioni ed Autorità locali. Se gl' impresari hanno il diritto verso li virtuosi perchè questi soddisfacciano agli obblighi che si sono assunti, tanto siano espressi in iscrittura, tanto siano per consuetudine ritenuti come espressi; se i virtuosi in pari ragione hanno diritto che l' impresario adempisca a' suoi doveri sia col soddisfare agli appunti, sia per mantenere il rango e qualità per la quale furono scritturati, sia per ogni altro oggetto che riguarda l' azienda; le Direzioni e le Autorità locali hanno pure il principale diritto di dare tutte le disposizioni, a norma delle circostanze, onde abbia effetto l' esecuzione degli impegni dagli uni e dagli altri assunti verso il pubblico, il quale non interessandosi punto nelle vertenze loro particolari, potrebbe esigere dall' Autorità l' adempimento di quanto gli venne preventivamente promesso.

Questo però non toglierà alle parti i mezzi onde far valere le proprie ragioni, protestare ogni danno, e portare gli atti regolari fino all' estre-

mo punto dalla legge prescritto, e come in varie vertenze è successo, e col fatto si è pienamente verificato.

Articolo IV.

Qualità e rango de' virtuosi.

Un oggetto che è la fonte perenne di moltiplici contese, è questo che andiamo a trattare. Ella è una materia assai importante e delicata nel tempo stesso, siccome tratta di prescrivere nelle scritture il grado del virtuoso, in relazione del quale vanno le così dette *convenienze*, e perchè quando non sia esso ben inteso ed espresso nella relativa scrittura, necessariamente produce quei dispiaceri interni e reciprochi che finiscono col danno de' virtuosi e colla ruina dell' Impresa. Non sarà quindi condannabile la estesa spiegazione del presente articolo, e la di lui divisione in due parti.

PARTE PRIMA

Virtuosi di canto.

§ 1.

Prime donne.

Le prime donne in oggi si classificano in serie, da musico e buffe. Le prime donne per opera seria dovrebbero per verità essere quelle che si elevano per il complesso de' loro meriti al disopra della linea della mediocrità, e quindi del numero

infinito di quelle che si arrogano il titolo di *prime*. Esse sono uno de' principali oggetti sui quali calcola una prudente Impresa; quindi essendo il primo personaggio nel suo carattere, lo deve essere in tutte, cioè che ha rapporto e per la parte poetica e per la musicale.

Qui però è opportuno l' avvertire che questi riguardi non li potrebbero pretendere se nella scrittura si esprime - in qualità di prima donna seria - senza altra specificazione, e ciò per la ragione che vi sono non pochi teatri, e specialmente nel regno di Napoli e Sicilia, pei quali si scritturano le prime donne serie per agire e cantare nelle opere buffe, ed in questo caso diventano seconde parti, giacchè nelle opere buffe la prima donna buffa è la vera parte principale della rappresentazione. Le prime donne da musico sonosi introdotte da che le filosofiche disposizioni di molti Governi hanno totalmente proibito il barbaro sistema dell' evirazione, e che a due o tre individui si riduce in oggi il numero de' soprani che tutt' ora calcano le scene.

Queste prime donne sono in parità di rango, diritti e convenienza eguali alle altre che agiscono appunto da femmina, ed anzi molte volte rappresentano il personaggio più importante del dramma, sia per lo intreccio e sviluppo dell' argomento, sia per la parte musicale che per esse viene composta.

Le prime donne poi nelle opere buffe sono la parte sulla quale si appoggia lo spettacolo; tutto fa centro in esse. Nelle opere serie può una prima donna compensare colla sua abilità il pubblico, per quella di cui può essere deficiente l'

altra che agisce da musico, e così in senso opposto; ma nelle opere buffe tutto è riportato a lei sola, sulla quale si appoggia, come si è detto, la parte principale.

Definite così le tre qualità delle prime donne, si vedrà chiaramente la necessità che nella scrittura venga specificato con precisione a quale di queste debba l' attrice appartenere, e per quale venga in fatto combinata e stabilita. Siccome però bene spesso avviene che nei teatri secondarii si scritturi una donna *coll' obbligo occorrendo di fare anche le parti da uomo* oppure di cantare ed agire tanto nell'*opera seria* che nella *buffa*, così all' attenzione dell' attrice è devoluta la cognizione di saper conoscere la qualità del peso che si assume, riflettendo alla dubbia riescita di pubblico aggradimento che un soggetto possa meritare in qualunque carattere, sia per agire, come sarebbe questo, di prima donna seria, di musico e di prima donna buffa.

Su questo proposito giovi pure il qui osservare che molte volte un' attrice è obbligata ad eseguire della musica niente adattata alla tessitura organica della di lei voce. E vero che sarebbe sempre dell' interesse dell' impresario lo scegliere spartiti adattati; ma vi sono delle circostanze e tanto frequenti, che non sempre un impresario, per intelligente che sia, può disporre come vorrebbe senza tradire i propri vantaggi che da altra parte gli possono provenire, o per l' abilità dell' attrice o per la qualità della musica.

Ma in proposito dell' attrice, io consiglierei sempre quella il cui nome non è stato per anco consolidato dalla generale opinione e dai diversi

giudizi di varii pubblici, a non essere troppo corriva e compiacente in simili occasioni di tale promiscuo trattato, e meno lasciarsi illudere da un primo ottenuto applauso, col cantare in un carattere che possa egualmente riescire anche nell' altro, per la ragione che è ben difficile un' egual riescita in una che pur anco non è bene addimesticata colla scena l' agire con pari precisione e da uomo e da donna seria e da buffa.

Stabilita così la distinzione sulle prime donne, emerge una non meno importante classificazione di convenienza che ristrettamente andremo ora ad accennare, ed è quella che è comune non solo alle prime donne, ma anche alle altre prime parti, e cioè - l' assoluta - a vicenda perfetta - colla scelta delle parti - colla parte che le sarà destinata - altra prima.

Assolute. Questa parola posta nella scrittura, ed immediata alla qualità dell' attrice, per consuetudine porta che nel suo rango ivi specificato debba essere sola ad agire. Qualunque spartito e libretto, ove l' argomento portasse un' altra parte che e per poesia e per musica, cioè sortita, pezzi concertati, arie e finali, ec., fosse pari con l' attrice assoluta, questa avrebbe diritto di rifiutarsi alla prima prova d' incontro di parti, fino a che sia combinato e provveduto in un modo che garantisca il patto espresso di *assolutività.*

Questo più facilmente s' incontra nelle opere semiserie e buffe, giacchè nell' opera seria non succede quasi mai che abbiano ad agire due donne, se non ciascuna nel suo rispettivo rango sopra specificato.

Nè basta che la prima donna *assoluta* possa o debba escludere la socialità con un' altra nelle opere ove agisce; ma quando nella scrittura non vi sia espressa alcuna annotazione, non può l'impresario porre in iscena durante la stagione ed il contratto verun' altra, anche trattandosi di far eseguire un diverso spartito.

Che se la scrittura poi si esprime - per cantare in tutte le opere ec. che si daranno in detto teatro e stagione, e come le verrà dall' Impresa ordinato -, in allora la prima donna, sebbene assoluta, non può opporsi che in un diverso spartito canti una diversa attrice, siccome l' Impresa crede di non ordinare ad essa di cantare in detto spartito.

Vi sono però de' casi particolari ne' quali ad onta di tutto ciò è forza l' adattarsi piuttosto che impegnarsi in un litigio; come sarebbe quello di malattia, per la quale si fosse dovuto sostituire, e che la sostituita avesse ottenuto il pubblico aggradimento, e che non avesse la scrittura colla condizione di supplire all' attrice inabilitata come sopra; come sarebbe quello che la sostituita avesse ottenuto il generale aggradimento in una maniera più costante e decisiva della antecedente, e per il quale fosse dell' interesse dell' Impresa il permettere che questa proseguisse, e della delicatezza dell' altra il non esporsi ad una convincente prova di disaggradimento.

A vicenda. Quando poi lo spartito, la volontà dell' impresario e l' annuenza d' un' attrice fa concludere il contratto in qualità di prima donna a vicenda, in allora vengono tolte tutte le

sopra accennate difficoltà, ma ne insorgono delle più rilevanti sulla scelta delle parti.

Non sarà però tanto difficile l' andarvi incontro, se lo spartito è scritto per due donne di diversa tessitura di voce, giacchè ciascuna prenderà la parte che sta in ragione delle sue corde o di soprano o di contralto. Se il registro della musica, o l' uniforme voce delle due attrici a vicenda non è suscettibile di questo disimpegno, in allora si potrà fissare la scelta della parte in alternativa negli spartiti che andassero ad eseguirsi nel decorso di quella stagione; oppure se in altri teatri, o una di esse, o ambedue hanno fatto una parte, sarebbe il miglior disimpegno quello che l' attrice scegliesse la parte che ha già fatta, semprechè diverse altre particolari circostanze non si opponessero a tale misura. Ma ammessa la parità di merito, di voce e di capacità, e dato che ambedue ne avessero altre volte eseguito la parte, non ommessi dall' Impresa gli officiosi tratti perchè la più docile prescinda dalle pretese, la Direzione imparziale potrebbe rendere arbitra la sorte a decidere a quale delle due prime donne toccar deve di eseguire la parte così contrastata e pretesa da entrambe. E questa disciplina potrebbe osservarsi anche quando è stabilito che una scelga la parte in un' opera, e l' altra nella opera successiva, onde togliere la questione per quella che deve scegliere la prima.

Con la scelta della parte. Succede benissimo che un impresario debba scritturare due prime donne a vicenda, ma a quella di esse che o per abilità o per nome od altra ragione accorda che

scelga la parte nelle opere che si daranno, porta la conseguenza che l' altra debba fare quella parte che le tocca in tutti gli spartiti.

È quindi necessario che i virtuosi conoscano bene l' espressione che si mette nella scrittura, onde ovviare de' dispiaceri e non vedersi sacrificati all' atto dell' esecuzione; nè le Imprese, nè le Autorità potrebbero in questo caso pretendere il sacrificio di questa che ha per patto espresso di scegliere la parte che le piace. Questa scelta di parte però si può accordare ad ambedue in alternativa degli spartiti, quando sia espresso in iscrittura - a perfetta vicenda e con scelta di parte ciascuna alternativamente negli spartiti che si daranno, ec. -

Colla parte da destinarsi. Il nome d' una virtuosa che è già scritto e conosciuto nei cataloghi in rango di prima attrice, non soffrirebbe mai che fosse variato di grado, qualunque siasi il teatro, la compagnia, lo spettacolo e la circostanza. Questo punto è tanto imponente anche per le meno valenti, che rinuncierebbero a qualunque trattato, anzi che cedere.

La ragionevolezza delle Imprese ha saputo rinvenire un ripiego che ottenga lo stesso effetto all' attrice che a loro. Usasi di scritturare queste virtuose come prime donne bensì ma coll' obbligo di cantare in quelle opere che occorreranno, e di *agire in quella parte che loro verrà dall' Impresa destinata.*

Come pure in consimili casi si scritturano queste prime donne coll' obbligo di fare in certi indicati spartiti la parte del personaggio tale, o tale. In questo modo è salvo il grado e la con-

venienza della virtuosa, e le Imprese ottengono l' effetto che volevano.

Altra prima. Per verità convien confessare che stante i pregiudizi teatrali ci troviamo ad un' epoca nella quale ben poche virtuose amano o vogliono fare la parte di seconda donna. Queste gentili virtuose vorrebbero forse dimostrare il torto che ebbero tante eccellenti cantanti che ora cessarono dal formare la delizia de' teatri, e quelle poche che ancora lo calcano col più gran successo, d' aversi in tal modo formata una scala onde giungere a quel posto, e quel che è più, mantenervisi con un non interotto successo di pubblica compiacenza.

Ripugna alla più parte il nome di seconda donna, e massime a quelle che nelle stagioni d' ozio si combinano per qualche teatruccio di villaggio nella per esse luminosa qualità di prima donna assoluta. Ma come si è dalle Imprese trovato il rimedio per le - a vicenda - come abbiamo già accennato, così si potrebbe fare, e si pratica dando a queste il titolo di *altra prima*, e coll' assegnarle nel cartellone il posto che loro si compete ed è ben conosciuto.

Tale forse prolissa descrizione non riescirà inutile; e tanto i virtuosi che gl' impresari potranno evitare i dispiaceri che spesso incontrano quelli per non offendere il loro amor proprio, e questi per il regolare andamento della teatrale azienda, giacchè le convenienze sono gli scogli i più pericolosi.

Quanto si è detto in riguardo alle prime donne, è pienamente applicabile a tutti gli altri primi attori di canto, e quindi rimarrà solo ad os-

servarsi, in aggiunta a quanto si è detto, i seguenti pochi cenni sulla loro classificazione.

Primi tenori. Questi si specificano in serii o mezzi caratteri, o per l' uno o per l' altro; circostanza che esige una chiara annotazione nella scrittura.

Bassi. Per le opere serie, si riterranno per queste, senza che possano essere obbligati ad altro carattere, non essendo espresso ai medesimi nelle loro obbligazioni.

Buffi cantanti, e buffi comici. Le parti di questi due caratteri sono sempre spiegate per loro medesime, senza eccezione nè dubbio. Siano cantanti o comici, per quello che riguarda diritto ed obbligo di convenienza resta loro applicabile quanto in generale si è detto - sull' assoluto - a vicenda - con scelta di parte - colla parte da destinarsi, - e parte prescritta ed indicata.

Seconde donne, o come retro. Altre prime. Restano già come sopra comprese; ma in aggiunta converrà osservare che la seconda parte femmina occorre alle volte che debba fare da uomo, talchè rendesi necessario all' evenienza che le Imprese lo specifichino, alcune avendo delle difficoltà a cambiare il vestimento e far da musico.

Secondi tenori. Secondi bassi. Secondi buffi. Sotto l' eguale disciplina si ritengono, e sotto lo stesso regolamento prescritto dalla consuetudine alle parti principali, alle quali hanno essi relazione.

Supplementi. Nei teatri che hanno l' obbligo de' supplementi alle prime parti, la cosa cammina per se stessa. Il supplemento alla prima donna, al primo musico, al primo tenore, ec. ha l' obbligo di apprendere la parte di quello pel quale

è destinato di supplire: deve trovarsi a tutte le prove che si fanno, e cantare la parte che gli venne data ogni volta che l' attore principale glielo ordini se è presente, o lo supplisca se mancante. Il supplemento è del pari obbligato a ritrovarsi ogni sera di spettacolo in teatro, e pronto ove staordinariamente occorresse a vestirsi per agire secondo il suo obbligo, nè può partirsi dal teatro se non cominciato il secondo atto.

Nei teatri però secondarii, ove prescrivono l' obbligo dei supplementi, procurano le Imprese di prendere una donna per poter sostituire in caso di malattia tanto alla prima attrice, quanto a quella che agisce da primo musico, e per il tenore o basso fanno supplire la seconda parte dell' uno o dell' altro. Siccome questo dipende dai particolari contratti colle Rappresentanze d' Amministrazioni teatrali, così a quelli converrà appoggiarsi ne' casi ove malattie impediscano il dare le opere complete.

PARTE II.

Virtuosi di ballo.

Avanti di discutere ciò che riguarda il ballo, non sarà inopportuno l' osservare quanto concerne i compositori de' balli medesimi.

I compositori non sempre espongono sulle scene i balli di loro particolare invenzione, ma bensì spesso riproducono quelli già composti da altri valenti coreografi, il cui esito fortunato può garantire l' interesse delle Imprese, e l' effetto dello spettacolo, del pari che rendere onore allo

stesso compositore. Questo sistema non potrebbe essere contrariato dall' Impresa, se non che la scrittura esprimesse, dovere il compositore dare il ballo o balli, ec., non per anco stati rappresentati su alcun teatro, e questo impedirebbe il riprodurne anche dei proprii, oppure di dare i balli di propria invenzione, ma già posti in iscena da altri.

Ammeno che il compositore siasi assunto l' impegno di eseguire anche le *parti*, del resto dopo la terza rappresentazione del suo ballo è esonerato dall' obbligo della personale di lui immediata assistenza sul palco scenico all' ora precisa che si agisce, ma eccettuato il caso di partenza stabilita all' atto del contratto, o concessa, sarà già sempre ottimo consiglio che vi intervenga.

Gli obblighi comuni di massima generalmente adottata per i compositori de' balli si ritengono nella stesa e presentazione de' programmi da pubblicarsi previa l' approvazione delle competenti Autorità; la musica da eseguirsi per quello riguarda la partitura (restando la copisteria a carico dell' Impresa); i figurini tanto pel costnme che per i colori, sui quali deve travagliare la sartoria; i disegni degli attrezzi che debbono servire al ballo tanto di armature che d' altro; la descrizione chiara degli scenari da concertarsi coi pittori, e d' accordo coll' Impresa; i modelli e le dimensioni delle macchine e de' praticabili da eseguirsi dai falegnami ed altri; e finalmente tutta l' istruzione del personale del ballo stesso medianti le necessarie prove da farsi dietro sua ordinazione, onde sia terminato, inteso ed eseguito perfettamente per il giorno fissato ad esser posto in iscena.

Se nulla manca per parte dell' Impresa, e se mancando il compositore, egli non avrà in tempo fatte le necessarie regolari proteste, esso solo potrebbe essere tenuto responsabile in caso di un ritardo; e qualunque fossero le di lui ragioni, non potrebbe mai essere sciolto da tale sua responsabilità.

Parlando ora del personale de' virtuosi di ballo, esso può dividersi come segue:

Primi ballerini serii assoluti. - Primi ballerimi di mezzo carattere. - Primi ballerini per le parti serie. - Primi ballerini per le parti giocose. - Primi grotteschi. - Secondi ballerini. - Ballerini di concerto, così detto corpo di ballo.

Credesi necessario un cenno su ciascuna di queste classi, diversificando totalmente le convenienze rispettive dei virtuosi di ballo da quelle de' virtuosi di canto.

Primi ballerini serii assoluti. Con questa espressione vengono scritturati tanto i primi ballerini che le prime ballerine, e non raro due coppie de' suddetti coll' eguale grado, secondo la grandiosità dello spettacolo: queste prime coppie assolute, se non fossero altrimenti tenute a fare veruna parte mimica, dovrebbero soltanto ballare assoli, padedeux, terzetti o quartetti che a suo tempo entrassero nei ballabili. Questo particolarmente si avrebbe a ritenere in oggi per le scritture de' ballerini francesi, ai quali non si può negare la superiorità su i nostri per ciò riguarda il ballabile, come essi riconosceranno la nostra su loro per ciò riguarda la mimica espressiva e ragionata. Ma siccome questo accade ne' soli gran teatri, e per gli altri di seconda classe solamen-

te in qualche straordinaria occasione ; perciò per questi , a scanso di equivoco e dubbia intelligenza , la scrittura dovrebbe esprimere che il sig. N. N. viene scritturato nella qualitá di primo ballerino serio assoluto , ec. (e ciò si applichi anche alle prime ballerine) coll' obbligo di ballare assoli , padedeux , terzetti , ec. , e coll' obbligo anche di fare , agire ed eseguire nei balli quella parte che sarà destinata pel suo grado , e come verrà dal compositore ordinato e stabilito. Il programma del ballo specifica da se il personaggio , che come primo ballerino essere dovrà dal medesimo eseguito , giacchè queste parti non si possono variare per la intelligenza dell' argomento ; e così l' attore non potrà rifiutarsi dall' esecuzione dell' azione pantomimica , alla quale viene dal contratto vincolato.

Primi ballerini di mezzo carattere. Ove non rappresentansi che grandi spettacoli , non si può a meno d' avere una o più coppie di primi ballerini di mezzo carattere , che sebbene in vero senso si considerano come secondi ballerini , non ostante riguardando essi i teatri secondarii come primi , si ritengono sempre in tale qualità , e per le interessanti parti che disimpegnano , e per i ballabili loro particolari che eseguiscono , e perchè ove sia una sola coppia di primi ballerini , uno di quelli può venire associato a loro per eseguire terzetti ed altro. Nella scrittura però sarà sempre ottima cosa l' ingiungervi l' obbligo che occorrendo , *debba prestarsi per terzetti , quartetti . ec. , da eseguirsi anche in concorso de' primi ballerini serii assoluti , non che per fare tutte quelle parti che gli verranno dal compositore assegnate ;* giacchè

in questo caso un ballerino non ha diritto a parte spiegata, nè a rappresentare il protagonista nel ballo stesso.

Primi ballerini per le parti. Questi sono di somma importanza, e più in oggi ove tutto è portato al più sublime grado di perfezione. Le scritture dei primi ballerini per le parti non esigono grandi osservazioni. Questi è il personaggio che ha il maggior maneggio, come figura principale dell' argomento. Esso non sarà che il semplice intelligente esecutore di ciò che gli viene prescritto. La maggior di lui abilità deve essere l' esattezza della mimica. Esso comunemente non entra nei ballabili, e quindi a di lui riguardo non vi sarà querela di primazia e di convenienza: e se anche vi fossero due primi ballerini per le parti, siccome la parte di ciascuno risulta dal programma spiegato e distinto, così non v' è a temere nè soprafazioni, nè sacrificio di carattere.

Primi ballerini per le parti giocose. Quanto si è detto in relazione alle parti serie, è applicabile anche alle parti giocose, le quali esigono un virtuoso dotato della necessaria naturalezza per eseguirle. La parte caratteristica e buffa sarà sempre quella che loro competerà, e che alcuno non potrà già appropriarsi, nè venire ad altri assegnata se la scrittura esprimerà realmente il carattere come sopra, e pel quale fu scritturato.

Grotteschi. Sebbene il moderno gusto vada eliminando dai migliori teatri questo genere di ballo, pure siccome in molti altri ha tuttavia luogo, così ne cade qui in acconcio una particolare menzione.

Per fermo principio i grotteschi d' ambo i sessi sono obbligati a fare tutte quelle parti che dal compositore loro vengano assegnate. Come ballerini poi non v' è fra loro gradazione, giacchè da molto tempo usasi di annunciarli nel cartellone, - a perfetta vicenda, estratti a sorte. - Uno fra essi, o costantemente, o in alternativa co' suoi compagni, mette in iscena quella che chiamano l' *operazione*, e la musica analoga deve essere da essi data in partitura. Queste così dette operazioni sono estranee al compositore, al quale solo spetta il fissare la situazione ove debbono eseguirle.

Giovi quì l' osservare, che il caso succede d' avere l' Impresa bisogno di uno che giuochi il carattere di Moro; questo personaggio viene quasi sempre disimpegnato da un grottesco, come il più adattato ad eseguirlo. Ma se però questo non gli verrà dato in obbligo nella scrittura, e che esso si ricusasse, non vi potrebbe essere obbligato che mediante una compensativa convenzione, e per la ragione che deve tingersi e provvedersi di oggetti di calzatura e maglie nere, alle quali la consuetudine non lo obbliga a provvedersi del proprio, come si dirà all' articolo del Basso vestiario, se non sia in iscrittura obbligato come sopra alla detta parte.

Secondi ballerini. Quanto si è detto de' primi ballerini di mezzo carattere, contrapposti ai primi ballerini serii, lo stesso devesi ritenere per i secondi ballerini in relazione coi primi.

Ballerini di concerto. Questi sono quelli individui dell' uno e dell' altro sesso che per solito si chiamavano e si chiamano *figuranti*, e si distri-

buiscono in prima e seconda quadriglia. La loro incombenza non è che una tarda imitazione de' passi e mosse delle prime e seconde parti. La comune loro inabilità nelle esecuzioni, rende sovente piuttosto comico il quadro più commovente e tragico; ma la meschinità delle paghe che loro si accorda, giustifica in parte la loro insufficienza: ed infatti sarà facile l' osservare che ove i teatri compensano equitativamente anche il corpo di ballo, questo è composto di persone che se non hanno la più seducente avvenenza (che ovunque si desidera) hanno però l' abilità e la professione che ne' grandi balli e di impegno si richiede, onde corredare tutto ciò che vuole l' argomento che si tratta.

CAPITOLO IV.

Pagamenti.

Al capitolo ora scorso delle Scritture, all' articolo delle Formalità si è accennata la massima al paragrafo sesto, che sarebbe essenzialissimo che le scritture stese con la possibile chiarezza indicassero l' emolumento convenuto per paga, e gli accessorii alla paga stessa. Siccome questi accessorii formano la materia d' un separato capitolo, quindi andremo analizzando l' oggetto concernente la sola paga ne' seguenti articoli.

Articolo Primo

Numerario.

Sotto questo rapporto sonosi sviluppate di molte male intelligenze, e di meno delicati raziocinii contro le Imprese, le quali quando sono assistite dal diritto non lasciano di approfittare del più piccolo ramo di speculazione ragionata che non urti le loro promesse ed obbligazioni.

Tutte le scritture per lo più si esprimono: *In ricompensa*, ec., *Si accorda* (e qui si indica il nominativo della specie metallica, secondo il paese ove debbono essere pagati) e vi si aggiunge: *o sua corrente valuta.* Da quì nasce che non dovrebbe intaccarsi la condotta dell' Impresa, che giusta il di lei contratto paga il conguaglio della valuta fissata; ma sarà del pari scusabile il virtuoso che si lagna se alla fine delle recite trova un non piccolo diffalco in passivo prodotto dalla diversità del conguaglio stesso.

A prima vista sembra facile il togliere di mezzo simile difficoltà, col riflesso che specificando la qualità metallica, e dichiarando che essa sia effettiva, non potrebbe più insorgere dubbio alcuno in proposito, siccome i pagamenti andrebbero fatti nell' indicata specie. Ma le Imprese non potrebbero forse assumersi un tale vincolo, giacchè non parlando del danno che frequentemente ne potrebbero risentire, col dover acquistare al cambio mercantile la specifica espressa moneta, si troverebbero il più anche nell' impossibilità di effettuarlo col non curare il certo loro sacrificio.

Il parere comune su tale rapporto sarebbe quello che nella scrittura si dichiarasse bensì l' effettiva specie metallica e nominativa, ma che aggiungendo la clausola: *o sua valuta*, si dovesse fissare il dato sul quale le parti reciprocamente dovessero calcolare il cambio, e ciò si verificherebbe in due modi. Il primo allorchè la specie metallica e nominativa è quella stessa dello Stato, regno e dominio nel quale deve essere adempiuta la scrittura stessa, giacchè in allora andrebbe a fissarsi la *corispondente valuta* in ragione della tariffa che regola i pagamenti secondo la legge vigente del Governo; e qualunque fosse la perdita o il vantaggio, il virtuoso non avrebbe a dolersi coll' Impresa che non si diparte dalle leggi del paese ove si trova, e sotto le quali è precariamente soggetta. Il secondo è quando la somma è fissata in monete, della cui esistenza metallica non si può garantire, siccome non fosse moneta dello Stato: in allora o si dovrebbe convenire il dato certo del cambio della valuta, o se è piazza mercantile soggetta alle varie alterazioni di agio o sconto, fissare che il conguaglio della relativa valuta sia calcolato sull' ultimo listino o corso cambiario della piazza stessa per le valute che si pagheranno. Nè inopportuna caderà quì l' avvertenza ai virtuosi sul valore che la generale consuetudine attribuisca allo *zecchino* ed alle *pezze* nei pagamenti che riguardano il personale di teatro, giacchè questo è assai minore di quello che viene calcolato in commercio.

Valutate così tali osservazioni, si diminuiranno i dispiaceri che in proposito derivano da una meno chiara intelligenza, senza dolo di chi paga, e con isvantaggio di chi riceve.

Articolo II.

Epoche.

Espressa nella scrittura la somma convenuta pel contratto di cui trattasi, rimane ad indicarsi l' oggetto delle epoche de' pagamenti. Questi si eseguiscono o a quartali, o a rate, o a stagione.

§ I.

Quartali.

Il vocabolo *quartale* rilevato letteralmente significherebbe la quarta parte del totale della somma che deve essere pagata in quattro eguali porzioni. Ma bene spesso questo si usa anche quando i pagamenti vanno a succedere in numero di sei, o anche più, secondo i teatri, e cioè quando la scrittura riguarda una sola piazza: in allora sta la su indicata massima che la somma convenuta venga divisa, pagata e ricevuta in quattro eguali parti e ne' tempi più sotto distinti.

Allorchè poi la scrittura indicasse due o piu piazze, la somma comunemente si divide nella proporzione del tempo per ogni piazza. Suppongasi il caso che il virtuoso venisse scritturato per fare quaranta recite in una piazza, trenta in un altra e dieci in un' altra, per terminare la stagione, sarà probabile che l' Impresa convenga la ripartizione della paga in otto quartali o in dieci, pagabili p. e. quattro nella prima piazza, quattro nella seconda e due nell' ultima, o consimilmente, ec.

La scadenza de' quartali dipende o dall' uso o dalle particolari convenzioni ; epperciò allorquando si dirà in scrittura : *la qual paga sarà divisa in quartali*, *come d' uso teatrale* , s' intenderà che il virtuoso debba ricevere il primo quartale all' immediato di lui arrivo alla piazza ; il secondo dopo andato in iscena lo spettacolo , e per introdottasi tolleranza , non più tardi della terza recita ; il terzo alla metà delle recite , o per la stessa ragione , tre giorni dopo ; e l' ultimo dopo l' ultima recita senza dilazione. Così pure con tale proporzione occorrendo il pagamento diviso a quartali per un giro di diverse piazze , senza convenzione diversamente espressa , s' intenderà questo stabilito nelle epoche su indicate , siccome qnelle che l' inveterato uso teatrale ha stabilite.

Qualunque altra ripartizione che fosse a comodo dell' Impresa e conveniente al virtuoso , allorchè questa sia espressa nella scrittura , non può soffrire nè riclamo , nè alterazione , come spesso occorre vedere caricata di quartali una piazza piuttosto che l' altra nel giro d' un impresario , secondo la più certa attività dell' una ed il men sicuro introito dell' altra ; oppure anche di vedere prolungate le scadenze fino all' ottava recita per il secondo , ed altrettanto per il terzo (giacche il primo e l' ultimo non soffrono dilazioni) , e tutto ciò non può come sopra patire eccezione , quando è chiaramente espresso in scrittura , siccome suppone la piena cognizione ed assenso delle parti.

§ II.

Rate.

Allorquando un' Impresa scrittura un virtuoso per più d' una stagione o per un tempo continuato, sia per un solo teatro, che per diversi altri anche in distanti piazze, sembra adottata la massima di stabilire i pagamenti in rate fisse e non a quartali. Questa pratica si vede adottata ne' primarii teatri, e dalle Imprese più rispettabili per la loro solidità. Da quasi tutte vengono fissate in rate di mensualità; e quindi accordato il virtuoso, per esempio, per un anno, o più o meno, si dividerebbe l' emolumento nel quantitativo delle mesate che il tempo in scrittura stabilito contiene, ed all' arrivo alla piazza dovrebbe essere sborsata la prima rata, e diviso il restante di mese in mese, coll' avvertenza che la divisione delle rate sia tale, che una ne rimanga al virtuoso, da pagarsegli dopo terminata la scrittura stessa. Occorre pure che l' Impresa alle volte per le sue viste, o particolari convenzioni, o per le anticipazioni di spese di viaggio, paghi o faccia pagare al virtuoso una mesata, o delle somme anticipate d' un maggiore importo; in questo caso la scrittura essendo in rate, non abiliterebbe l' Impresa stessa a trattenersi sui primi pagamenti l' intero sconto delle somme anticipate, ma bensì la quota parte del totale dell' anticipazione diviso sulla tangente di ciascuna mesata nella proporzione della somma, così che l' ultima rata di pagamento a saldo della scrittura fosse l' ultima del

rateo sconto e rimborso dell' anticipazione dal virtuoso avuta; e ciò appoggiato anche al riflesso che non sarebbe ragionevole il trattenere il totale di un credito dato in acconto di paga e già garantito per se stesso coi fondi esistenti di ragione del debitore nelle mani del creditore medesimo.

Una tale graduativa misura è applicabile anche a que' casi ove le rate mensili sono maggiori o minori in proporzione della stagione, ma che nel totale del termine del contratto danno l' eguale completo saldo: come sarebbe il caso che ad un virtuoso scritturato per un anno venissero stabilite le rate pel primo trimestre in una maggior somma del secondo, e così occorrendo pel secondo del terzo, o di questo per l' ultimo. Ciò altro non significherebbe, se non che l' Impresa ha fatto un antiveggente calcolo sul maggiore o minore introito, e sulle maggiori o minori attività certe d' una stagione confrontato coll' altra, scaricandosi in eguale proporzione dei pesi che l' aggravano, onde non averli a sopportare nel tempo che appunto addivengono minori i mezzi di supplirvi e di sostenerli.

In tale caso anche la ritenuta di quella somma che fosse stata anticipata al virtuoso, dovrebbe essere calcolata non sull' eguaglianza del numero delle rate, ma colla proporzionale della somma che riceverebbe, salvo che l' adesione del debitore annuisse ad accordare in modo diverso.

Rimarrebbe forse per taluni un cenno sul metodo introdotto da qualche infelice impresario, che ha ritrovato de' virtuosi ancora più di lui infelici, quello cioè de' pagamenti in ragione di

giornate. Siccome questo dovrebbe ritenersi pel massimo dell' avvilimento alla professione, così riescirà più acconcio il dispensarsi dal farne parola, e lasciare che tali contratti in caso di contestazioni siano piuttosto definiti col parere pratico de' lavoratori di campagna, i quali soli potranno avere la cognizione di applicare alla virtù del canto e del ballo le teorie della vanga.

Articolo III.

Assicurazione della paga.

Le disgraziate vicende alle quali vanno soggette le Imprese teatrali, e le conseguenze di esse sono tali, che le paghe de' virtuosi bene spesso vanno pericolanti, e non rado inesigibili nel loro totale. Questo impreveduto accidente, che qualche volta forse non sarà figlio dell' imperiosità della circostanza, ha posto in giusta avvertenza la maggior parte de' virtuosi di primo rango a premettere la risoluta condizione, che la paga debba essere assicurata, e cioè garantita, che a malgrado di qualunque incaglio o inabilitazione dell' azienda dell' Impresa, il virtuoso stesso non possa essere soggetto a verun ritardo nel ricevere i suoi appuntamenti, e meno poi che per simili titoli gli possano essere decimati. Allorchè un virtuoso, cui preme all' Impresa di scritturare, esige fermamente questa clausola a propria cautela e tranquillità, non potrà l' Impresa stessa dispensarsi dal sottomettersi, e da quì hanno luogo le assicurazioni delle paghe che saremo per indicare; e quanto si dirà in proposito si deve ritenere esten-

sibile anche a qualunque oggetto che servisse di assicurazione e che dipendesse dal teatro relativamente allo spettacolo.

Molti impresarii in simile emergente per lo più invitano le Amministrazioni o Presidenze a dare esse stesse la loro garanzia per la richiesta somma, facendo alle medesime cessione di altrettanta quota della dote che pel contratto esse dovrebbero sborsare all' Impresa: quando non vi è dote, usano taluni di obbligare presso il cassiere o agente del teatro, onde ottenere la su indicata assicurazione, quella determinata somma di certi introiti, come abbonamenti o affitti di locali al teatro annessi: altri finalmente fanno assicurare il virtuoso, ipotecando altri proventi loro devoluti invece della dote, come gli affitti di stagione e serali dei palchi, quelli del loggione, ed altri simili che sono assegnati per lo spettacolo della stagione per cui viene il virtuoso scritturato.

Così sembrerebbe che il virtuoso si prestasse con piena fiducia al pieno adempimento de' suoi doveri, e rimaner dovesse senza il più piccolo dubbio per la sicurezza che si è procurata. Ma queste assicurazioni per appunto sarebbero quelle che a buon diritto non potrebbero nè dovrebbero essere valutate, a malgrado che alcuni esempi sianvi ove si è veduta una prima parte con paghe riguardevolissime, fornita di mezzi doviziosi, assorbire per se sola quasi tutta la dote sulla quale era stata assicurata la di lei scrittura, nel mentre che quasi tutto il restante del personale addetto al teatro rimase pienamente defraudato, e per parte della paga che rispettivamente venne assegnata nelle scritture senza mezzo di sussistenza.

Le assicurazioni fatte sui fondi che sono di attività diretta dell' Impresa, e che risguardano la stagione medesima, per l' esecuzione del cui relativo spettacolo hanno esse luogo, in tale maniera sarebbero nulle ed inattendibili, e qualunque giudizio invocato in proposito farebbe diritto a questo principio di massima.

Infatti è fuor di dubbio che le dotazioni, sotto qualunque aspetto vengano fissate, e come si è detto al relativo articolo, sono date e concesse in sussidio all' Impresa onde far fronte alle spese dell' intero e completo spettacolo a termini dello stipulato contratto: se fia vero che ogni Amministrazione e Presidenza vuole ritenere una parte della dote fino a che l' Impresa ha esauriti i suoi obblighi, e non l' anticipa se non è pienamente garantita la responsabilità dell' impresario, e l' adempimento del contratto; fia vero del pari che se l' Impresa manca ad alcuno de' suoi obblighi, sia per il personale, sia per il restante, le Autorità incaricate protestano per la ritenuta di tutta o di parte della dote per far eseguire con questo fondo a carico dell' Impresa stessa quanto essa ha mancato di operare e disporre.

Se è del pari incontrastabile che un virtuoso incontra, come si è fatto conoscere, degli obblighi tanto importanti verso l' Autorità e verso il pubblico, che per qualunque crisi soffra l' Impresa, e per quanto soccombente esso sia col di lui interesse, egli è obbligato suo malgrado ad adempiere gl' impegni assuntisi nella scrittura.

Se dunque le doti, e quanto si ritiene sotto questo senso, sono date e concesse per il totale dello spettacolo; se le Amministrazioni hanno di-

ritto con tale fondo di supplire a quanto fosse mancante per lo spettacolo stesso per parte dell' Impresa, coi fondi assegnati alla medesima e non per anco scaduti; se di questi se ne ritiene una parte come a titolo di deposito fino a che essa non abbia esaurito l' impegno al quale si è obbligata, sarà incontrastabile, credesi, ed incontrovertibile che le Autorità del teatro riguardare dovessero tutto il complesso del teatro stesso, e quindi diverrebbe inattendibile che col fondo che servir deve al complesso medesimo dell' azienda, si potesse e dovesse assicurare una paga particolare ad un solo virtuoso, e meno poi assoggettarlo sotto qualunque titolo ad una ipotecaria cessione.

Il solo caso nel quale simili assicurazioni di paga potessero sostenersi in un regolare giudizio a fronte della legale opposizione di chi avesse un ben diverso interesse come sopra, si andrebbe a verificare, allorchè un teatro, anzi un' Impresa, equilibrate le proprie forze ed interesse, non potesse corrispondere ad un valente attore dal pubblico comun desiderio addomandato il relativo appuntamento: siccome in questa circostanza l' Impresa dà il di lei progetto, esponendo le pretese del medesimo del tutto separate da ciò che ha riguardo col personale che è obbligata dal suo contratto a dare al teatro in quella stagione; così annuendo quell' Amministrazione o Presidenza ad uno straordinario esborso e sussidio o convenuta regalia, esclusivamente da ogni altro assegno stabilito in contratto; in allora tutta la somma che verrebbe assegnata, oltre il contratto stesso, potrebbe essere vincolata per cautare l' interesse dell'

attore, giacchè essendo un' attività straordinaria per un relativo obbligo straordinario, starebbe in ragione che potesse essere per tale effetto legalmente vincolata in assicurazione di paga al virtuoso, senza che alcun altro potesse in contrario invocare un giusto diritto.

Una particolare osservazione è qui opportuna, ed è, che in caso d' incaglio di pagamento se l' Impresa avesse altrimenti convertito un tale fondo senza che questo fosse stato vincolato per il virtuoso, al cui particolare riguardo venne concesso, il virtuoso medesimo non potrebbe pretendere nel caso della graduatoria (della quale a suo tempo parleremo) verun particolare vantaggio sugli altri, giacchè senza un' espressa dichiarazione si dovrebbe ritenere quest' aumento per dato e somministrato per l' intero spettacolo, e quivi per tutti gli attori che lo compongono.

Da quanto si è fin qui osservato, sarebbe a concludersi che non sarà mai valida ed esecutiva quell' assicurazione di paga che fosse stata fatta con fondi ed attività di dote, destinata al complesso dello spettacolo, o garantita su qualunque altro introito del teatro medesimo. Del pari la firma d' un individuo il più solido e rispettabile in punto di simile oggetto sarebbe inattendibile quando la sottoscrizione riguardasse la di lui persona nella qualità della carica da esso coperta od esercíta, sia come amministratore, preside, direttore o cassiere dell' azienda teatrale per la quale deve aver luogo la data garanzia. Le firme di quelli che così assicurare vogliono le paghe de' virtuosi, non dovrebbero vestire verun carattere ne' amministrativo, ne' rappresentativo, salvi i casi

su accennati. Esse dovrebbero essere quelle dell' uomo considerato isolato da qualunque rappresentanza, che risponde col fatto proprio di quanto promette e si obbliga verso la persona, a favore della quale si fa garante per tutto l' intero appuntamento nel contratto stabilito. Adottata questa massima, sarà unico pensiero del virtuoso il garantirsi dello stato di solidità del fideiussore, nulla in allora temendo di quanto potesse accadere all' Impresa, e che altrimenti sarebbe anche a di lui pericolo.

Articolo IV.

Serate di beneficio, e mezze serate.

Sotto il capitolo che trattiamo dei pagamenti si è creduto opportuno l' inserirvi l' articolo delle serate e mezze serate di beneficio, per la relazione immediata che tengono coll' emolumento, piuttosto che considerarle come accessorii al medesimo. Le serate di beneficio si dividono come segue, ben inteso che parlandosi delle serate, s' intende eguale la massima anche per le mezze serate.

§ I.

Serata intera.

Con questa espressione s' intenderà che ogni provento sia devoluto all' attore cui è concessa; ma appunto sulla generalità di questo vocabolo occorrono varii interessanti rilievi.

Il primo si è quello di fissare quali sono i proventi. L' introito de' viglietti, la largizione che ha luogo ove è permesso l' esporre il bacile alla porta, sono troppo generali per farne cenno; la questione in proposito anderebbe a cadere per i *loggioni*, o come chiamansi altrimenti *piccionaie*, e massime quando sono o fittiziamente o realmente affittati per quel corso di stagione. Parrebbe certo che se la scrittura non si esprime colla maggior chiarezza in contrario, sia a ritenersi che il prodotto de' viglietti del loggione si deve ritenere a pieno vantaggio dell' attore che fa la serata, perchè l' ingresso del loggione è una attività della giornata; e siccome coll' accordare la serata l' Impresa cede le sue ragioni attive sugli introiti di quella recita all' attore cui è destinata, così anche il detto prodotto senza espresso contrario patto è al medesimo devoluto. Quanto si è detto su questo proposito riguarda anche gli scanni e chiavi de' posti che sono affittati in platea.

Il secondo è la massima per i palchi, giusta l' uso e il sistema de' teatri. Quando i palchi sono tutti o in parte di temporaria proprietà dell' Impresa, e che l' affitto serale de' medesimi alla medesima competa, anche questi nelle serate di beneficio, salvo espressa contraria condizione, sarebbero devoluti al virtuoso beneficiato; e quanto esso può lucrare de' medesimi, sarebbe di sua piena competenza. Se la scrittura non pone alcuna restrizione in proposito, anche quelli affittati a mese, a stagione, o a corso di recite, sarebbero nell' eguale categoria; coll' avvertenza che non potendo il virtuoso per quella recita reclamare le rispettive chiavi da quelli che hanno un re-

golare contratto, esso potrebbe però pretendere e con giustizia un compenso dall' Impresa, o un adequato rimborso, sia in rata porzione del prezzo delle recite, sia in parità del prezzo che per solito si introita in simili occasioni anche dagli altri.

Il terzo, se la recita è compresa nell' abbonamento, o fuori. La serata che si accorda al virtuoso, salva contraria convenzione, si ritiene sempre esclusa dall' abbonamento, giacchè non essendo gli abbonati in allora soggetti a veruna corresponsione d' ingresso, il virtuoso andrebbe ad essere notabilmente danneggiato nel proprio interesse: questa dichiarazione sarebbe sempre essenzialissima e per il virtuoso e per l' Impresa; come egualmente la sarebbe quella, che la serata stessa non si abbia a pretendere nè in giorno di prima recita d' opera nuova, nè di ballo nuovo, nè in giorno festivo, nè in quel periodo ultimo di recite (parlando del carnovale) nel quale le competenti Autorità comunemente non le permettono. Accadendo però il caso che per impreveduta circostanze si trovasse un' Impresa obbligata a dare una serata in tempo dell' abbonamento, mentre in scrittura fosse stabilita fuori del detto tempo, non vedrebbesi migliore ripiego di quello, che l' Impresa compensasse al virtuoso altrettanto importo de' biglietti di quegli abbonati, i quali usando del loro giusto diritto, sono entrati in teatro senza dare il biglietto, al che non sarebbero tenuti.

§ II.

Serate a metà coll' Impresa.

Quanto si è detto per riguardo alle serate intiere sul punto di ciò che potrebbe pretendere il virtuoso, e di ciò che dovrebbe accordare l' Impresa, sussiste egualmente per le mezze serate, giacchè l' Impresa stessa sebbene cointeressata nell' utile, e rappresentante, dirò così, l' eguale personaggio del virtuoso stesso, non può dispensarsi dall' accordare e concedere quanto con appoggio di giustizia venisse reclamato dal virtuoso pel suo interesse; e ciò sul riflesso che non deve per un vantaggio proprio recar pregiudizio al di lei virtuoso, e che quanto opera per utile del virtuoso lo opera anche per se medesima. Ma sebbene questo principio possa essere già generalmente adottato, è nella divisione e riparto del netto introito ove soffre qualche scossa la reciproca buona intelligenza. L' articolo delle Spese formando il soggetto del seguente paragrafo, qui non tratteremo che di ciò che riguarda l' utile derivante dalle serate di cui si parla.

La generosità di alcuni si distingue appunto in simili occasioni o col largire del denaro che offrono al loro ingresso in teatro sul bacile, o col presentare qualche oggetto di valore in dono alla virtuosa o al virtuoso a cui beneficio è la serata. Altri vi sono che non curandosi di simile generosità in pubblico, mandano o recano in mano stessa dell' attrice o attore ciò che credono di fargli aggradire, o lo spediscono alle loro rispettive case, o al loro camerino sul palco scenico.

Desiderosi gl' impresari, a profitto de' quali era la metà della serata, di essere fatti partecipi amche di questi particolari retributi, non hanno in varie occasioni mancato d' introdurre questioni e reclamare diritti, e in un modo energico e persuadente a segno, che qualche volta riuscirono a vedere decisa a loro favore la causa.

Non mai per contraddire al retto e giudizioso sentimento di quelli che avranno creduto in tal modo di terminare la vertenza, ma nel desiderio che la natura della circostanza che avrà insinuata tale decisione non potesse dar luogo a ristabilire una così erronea massima, non si tacciono le due seguenti osservazioni.

Ammessa l' incontrastabilità e l' ineccepibilitá che la serata a metà coll' Impresa dia a questa il pieno diritto sulla parte che gli spetta in riguardo agli introiti di teatro, cioè biglietti di porta, scanni, palchi, loggione, ec., e tutto ciò che è introito della giornaliera attività del teatro, sarà però sempre a discutersi - se quanto viene offerto sul bacile alla porta in punto numerario entri in tale attività. - Infatti la largizione che da molti si usa in tale occasione, è un tributo che si dà all' attore in segno di particolare aggradimento per la di lui abilità, e per la diligenza colla quale ha saputo meritarsi l' approvazione generale; è quell' atto col quale i cittadini vogliono compensare un virtuoso di primo rango della modicità della mercede che per le forze del teatro non poteva essere accresciuta, e far conoscere che si sa distinguere la virtù ed il merito, ed incoraggiare quegli altri attori che non fossero troppo persuasi dell' utilità; è quell' atto che riguar-

da isolatamente la persona a cui vantaggio si suppone interamente devoluto, e sul quale senza un patto chiaro, espresso e convenuto non si potrebbe eccepire, meno decidere a perdita delle ragioni del virtuoso stesso. Questo sia riguardo al numerario regalato all' ingresso del teatro sul bacile che si permette in simili serate.

L' altra osservazione cade sugli oggetti e sul luogo ove fossero consegnati e regalati.

Non contenti alcuni impresari d' avere saputo forse con sorpresa del virtuoso mettersi colle espressioni della scrittura in assoluto diritto di dividere l' introito del numerario sul bacile, hanno tentato in qualche incontro di estendere le pretese anche sugli oggetti o capi di valore che una cortese generosità presentò alla persona in occasione della propria serata, sebbene credesi che su questo articolo le Imprese non abbiano mai potuto escirne vittoriose.

Ed in fatti se anche la fortunata combinazione, o la non piena intelligenza dell' espressione ha fatto che l' Impresa fruisca d' un avventizio che l' intenzione del contribuente consacra alla persona che meritò sulle scene qualche particolare riguardo, come potrebbe estendersi l' applicazione dell' introito, biglietti, palchi, ec. anche ad un capo o di merce o di un bijoux? Il regalo d' un oggetto non potrà mai essere considerato un introito, nè potrebbe mai la persona regalata essere costretta alla rifusione della metà dell' intrinseco valore per la pretesa quota parte all' impresario consocio nella serata.

Se pertanto col fin qui detto anderebbesi ad escludere quanto si è accennato sul punto delle

pretese degli impresari in oggetto serate, quanto a maggior ragione risulta erronea ed opposta al giusto senso la pretesa pure da taluni tentata di essere fatti partecipi della somma e regali che la parte attrice riceve o nel di lei camerino sul palco o alla propria abitazione nell' occasione per appunto della stessa serata.

La casa d' abitazione del virtuoso nulla ha di comune col teatro, ed il camerino del medesimo assegnato per proprio uso e comodo in teatro è pel virtuoso, per l' Impresa e per qualunque altro altrettanto in questo senso, come la casa stessa di propria di lui abitazione.

Questo principio, sul quale non può cadere la più piccola opposizione, porterà la giusta conseguenza che erroneamente l' Impresa ostenterebbe un diritto sopra oggetti di estranea proprietà. Di più sarebbe assurda del pari che ardita la supposizione di conoscere l' intenzione per la quale si favorisce un attore, che in tal modo deve considerarsi come estranea persona. Abbiasi pure qui riflesso che il più delle volte il titolo di serata è un opportuno pretesto ed una causa nobile perchè la delicatezza della persona favorita possa accettare ciò che in altro momento e circostanza avrebbe forse prudentemente rifiutato.

Basterà questo cenno onde ogni impresario resti persuaso dell' inattendibilità di simili pretese, e non arrischi di tentare una decisione che non potrebbe riescire a favore delle men giuste di lui domande.

§ III.

Serate franche di spese.

Quando la scrittura così espressa non contenga altra clausola in proposito, s' intenderà che l' attore a cui beneficio cade la serata, non abbia alcuna passività per tutti quegli articoli che si contengono nella parola *spesa serale*, e che come tali sono ritenuti dall' Impresa stessa, e cioè orchestra, illuminazione, inservienti, portinari, bollettinari, macchinisti, coristi, comparseria, guardie e tutti quelli che ricevono un pagamento in ragione di recita. Per quelli poi che hanno un salario annuo, o che il loro indennizzo riguardi stagione o mesata, molto più debbono essere compresi in tale categoria, e quindi queste spese tutte indistintamente restano a carico dell' Impresa. Le spese che riguardano il virtuoso, a meno che non siano per patto espresso amalgamate colle altre serali ordinarie, sono la stampa de' manifesti, le copie delle parti d' orchestra, ec., e d' altra musica che esso vuole eseguire nella serata; quella parte di vestiario analogo ove occorre; le mancie di costume per quello che operano gl' inservienti oltre il loro dovere; un indenizzo per un' occorrente maggior opera di macchinismo o somministrazione di lumi; la spesa di vettura ove costumasi portare in giro gl' inviti, ed infine tutto quello che riguarda direttamente il virtuoso stesso, e che non si pratica nelle sere di rappresentazione ordinaria.

Riescirebbe senza questo troppo ingiusto che un' Impresa (salva convenzione) avesse a soccombere in tutti questi accessorii che potrebbero poi moltiplicarsi per capriccio del virtuoso, e per la speranza d' un maggior utile. Le Imprese che accordassero una serata franca di tutte le spese anche straordinarie, dovrebbero attribuire a se medesime quanto venisse in loro maggior aggravio, senza averle fissate e circosritte.

Eguali massime vanno applicate anche alle serate a metà coll' Impresa, la quale se concede la mezza serata franca delle solite spese, il virtuoso deve ritenere a tutto suo carico quelle sopra identificate come straordinarie; e se l' Impresa si assume per la sua metà anche queste, rendesi necessario che siano fatte con tutta l' intelligenza, onde non aggravarla indebitamente di più per la parte che le spetta.

§ IV.

Serata col carico delle spese al virtuoso.

Quando l' Impresa fornisce al virtuoso il personale di canto e ballo completo dello spettacolo, il vestiario e musica, il solito macchinismo, ec., ha compito al proprio dovere ed obbligo. Non ispetta alla medesima più altro che sorvegliare che nessuno manchi all' esecuzione perfetta del proprio dovere. Tutto quello che riguarda spesa ordinaria e straordinaria, l' affitto del teatro se ha luogo in rata di recita, la quota parte, ove sia stabilita, pei luoghi di pubblica beneficenza, tutto deve essere a carico del virtuoso. L' impre-

sa sarà però responsabile verso i creditori per detti titoli; e se non venissero essi soddisfatti dal medesimo, potrà rimborsarsi colla ritenuta di tanta parte del fondo che ha prodotto la serata, o col rimanente di quartali che avanza il virtuoso suddetto.

In quella guisa istessa che la Direzione, per nulla entrando nelle particolarità della scrittura, deve ritenere obbligata l' Impresa al pronto soddisfacimento in caso che questo non venisse eseguito dal virtuoso, così questa deve rivolgersi su ciò che è di ragione del medesimo, salve sempre le rispettive ragioni, la cognizione delle quali non deve essere causa che sia ritardata la mercede a quelli che hanno prestata l' opera, siano i generi, siano le robe per l' esecuzione della serata medesima.

§ V.

Serate assicurate in una determinata somma.

Molti virtuosi, meno persuasi dell' utilità che loro viene fatta sperare all' atto della scrittura sulla serata che gli si accorda, desiderano dall' Impresa un pegno del seducente quadro che gli vien fatto col farsi assicurare la serata in una determinata somma. In tre maniere questo succede.

La prima, quando il virtuoso è garantito che la sua serata, franca o no dalle spese serali, gli darà il provento nitido di una determinata somma, siasi o no incassata, e che tutto ciò che potesse essere dal medesimo introitato di più rimanga a di lui profitto.

La seconda, quando, l' introito della serata superando la somma assicurata, il di più deve prima supplire alle spese serali ordinarie, e il successivo avanzo restare a beneficio del virtuoso.

La terza, quando il di più della somma assicurata va a dividersi coll' Impresa, oppure si accorda all' Impresa una tangente sopra ogni cento su questo avanzo maggiore dell' assicurazione da essa fatta.

Su queste tre specie non si può dare altra norma, che quella già spiegata con chiarezza per le scritture. Le condizioni che riguardano questo accordo si classificano ne' modi qui sopra indicati, secondo che l' interesse delle parti, le trattative e la conchiusione del contratto stesso esigono per reciproco vantaggio delle parti medesime.

CAPITOLO V.

Accessorii alle paghe.

Articolo Primo

Viaggi.

Non poche volte le Imprese primarie accordano ai virtuosi di primo rango i viaggi, e molte volte pure occorre che anche i teatri minori ed i virtuosi di meno importanza stabiliscono pure in contratto i viaggi, sia direttamente alla piazza ove sono chiamati, siano quelli intermedii dall' una all' altra ove deve agire il virtuoso per l' eguale continuata scrittura. Su questo riflesso si è creduto necessario il presente articolo, affinchè pos-

sa servire di traccia ove il contratto contemplasse simile accessorio, o che urgesse l'accordarlo anche estraneamente alla scrittura. Riescirà con più chiarezza la divisione de' viaggi, cioè in posta, per vettura e per mare.

§ I.

Viaggi in posta.

Le Imprese le più splendide non usano accordare questo mezzo di trasporto che ad attori del maggior grido, o in circostanza che la scrittnra che termina il contratto antecedente non lasci abbastanza tempo perchè il virtuoso stesso possa altrimenti ritrovarsi alla piazza al termine prefisso e necessario, e che questo sia stato conosciuto dall' Impresa al momento che venne combinato l' accordo. Questa qualità di viaggio dovrà essere espressa in scrittura, o venire altrimenti accordata con lettera al virtuoso, perchè abbia a farsi dall' Impresa rimborsare la relativa spesa. Tale rimborso dee calcolarsi in ragione delle tariffe vigenti nello Stato o Stati pei quali esso transitò, sia per l' importo delle corse, che per le mancie ed altre rispettivamente fissate nelle tariffe stesse.

A carico dell' Impresa pure si riterrebbe quella qualunque maggiore spesa che divenisse indispensabile per istraordinario accidente sotto qualsiasi rapporto, quando venga dalla parte opportunamente giustificata. Egualmente la tassa che importa ad ogni stazione postale il calesse deve essere al virtuoso rimborsata, quando esso non ne sia fornito del proprio, o quando per accidente

il suo si rendesse inservibile in tempo del viaggio, o che richiedesse per accomodarlo uno spazio di tempo che pregiudicasse l' Impresa medesima. Come per lo contrario nessun rimborso competerebbe al virtuoso per la spesa d' una maggiore tassa proveniente da una quantità di equipaggio eccedente la prescritta dai regolamenti postali, nè per la spesa relativa all' oggetto alimentario in tempo del viaggio, nè per le tasse di dogane, dazi, passaporti, licenze ed altro che riguarda isolatamente il virtuoso medesimo.

§ II.

Viaggio in vettura.

Questo mezzo di trasporto meno dispendioso fornisce anche il modo onde il virtuoso, volendo, traduca seco la famiglia e gli equipaggi. La scrittura però deve indicare se la vettura è a tutta di lui disposizione, oppure il numero de' posti che gli verranno assegnati o rimborsati. Nulla deve l' Impresa al virtuoso per il trasporto de' di lui equipaggi, giacchè è troppo noto che nel contratto ci s' intende compreso anche questo. Ne' viaggi per vettura oramai tutti si fanno provvedere dal vetturino stesso, ciò che chiamasi *il forastiere spesato*. Senza uno specificato accordo in proposito la tangente relativa alle cibarie ed alloggio somministrato dal vetturale deve essere a carico del virtuoso, dedotto dall' importo totale del viaggio nel quale vi fosse stato compreso. Si richiama quanto si è nell' antecedente paragrafo detto sul conto di tasse d' ufficio, dazi, facchi-

naggio, ec., che egualmente sono a tutto carico della parte.

§ III.

Viaggio per mare.

Si tratta direttamente dei viaggi di mare, giacchè quelli che si fanno pei fiumi, o alla costa de' nostri littorali sono tanto di poco momento e così rari, che ci dispensano dal parlarne. Entrando dunque in materia de' viaggi fuori d' Italia per la via del mare, che le Imprese accordano ai virtuosi da esse scritturati, esaminerassi, se la scrittura chiama *l' attore perchè si debba ritrovare ad un determinato giorno alla città e porto destinato per l' imbarco, onde essere pronto ad ogni chiamata del capitano a recarsi a bordo.* Senza una restrittiva e chiara distinzione in contrario, si dovrebbe stabilire per massima che il virtuoso dal giorno che arriva alla piazza assegnatagli per l' imbarco fino a quello nel quale ottenga la libera pratica nella città ove deve dimorare ed agire, tutte le spese relative ai giorni di permanenza prima, quelli del viaggio a bordo, e quelli di dimora nel porto ove giunge, avrebbe diritto ad essere rimborsato di ciò che esige il di lui grado di cibarie, alloggio e simili. Infatti se l' Impresa assegna un dato giorno perchè esso di presenza debba ritrovarsi p. e. a Genova, mancandovi, potrebbe andare incontro ad una protesta, la quale sarebbe regolare; ma se dal giorno del di lui arrivo gli affari del capitano, o il carico della nave, o la contrarietà de' venti, o gli ordini su-

periori trattenessero per qualche tempo, o impedissero la partenza, dovrebbe averne discapito il virtuoso, perchè fu esatto all' adempimento dell' obbligo impostogli? Così pure se in viaggio, la disgrazia o di burrasca o altro avesse obbligato il legno a toccare delle coste, o sofferire visite d' altri legni sospetti in oggetto sanitario, e quindi risultando dal costituto al quale si sottopongono i bastimenti un giusto sospetto in simile oggetto all' Autorità di sanità marittima del porto ove approda, venissero il legno e le robe e l' equipaggio e i passeggeri sottoposti ad una quarantena di rigore, tutte le spese che lo aggraverebbero per un fatto non proprio, dovrebbero essere a carico del virtuoso?

Sarà ottima cosa lo spiegare su questo proposito l' oggetto colla maggior chiarezza, perchè il virtuoso sia trattato più in uno che in altro modo, e cioè se il capitano debba a lui somministrare oltre il necessario di carni, biscotto o pane, vino, ec., anche gli altri generi come si costuma, e che si conoscono sotto il nome di trattamento completo, nel quale si comprende caffè, rhum, liquori e thè, burro, ec., per i quali il prezzo del transito diventa assai maggiore, ed in proporzione della somministrazione che viene fatta. Il letto e le biancherie che devono servire per l' attore e per il di lui seguito stanno a suo carico, e tocca al medesimo o il provvedersene, o il noleggiarle separatamente: le spese pure dei diritti di finanza, tasse, ec., come si è spiegato al paragrafo Viaggio in posta, sono da pagarsi dall' attore, come riguardanti la di lui persona e le sue robe.

Tali sarebbero le norme che in proposito dei viaggi una stabilita consuetudine sembra prescrivere. Su queste le parti contraenti possono appoggiarsi per la conclusione e stesa della scrittura, senza che l' inscienza abbia a compromettere l' interesse reciproco; e tutto ciò che qui è espresso, e quanto non è contemplato, sarà sempre attendibile o inattendibile quando consensualmente sia così stabilito in iscrittura.

Articolo II.

Alloggio.

Sorgente inesausta di lagnanze è l' oggetto degli alloggi; e quelli che si sono trovati nella circostanza di somministrarli, mi accorderanno tale comprovata verità; e parlando in generale senza individuare alcuno, è certo che gl' impresari adempiono una delle più fastidiose incombenze della loro azienda, allorchè trattasi di fissare gli alloggi per la loro compagnia. Niente è adattato; le stanze improprie, i mobili indecenti, le situazioni tetre, le distanze sensibili, i piani incomodi; infine sembra che i virtuosi allora giunti alla piazza sortano dall' incantato palazzo d' una Fata protettrice.

Un impresario però che per ragione della di lui professione non deve essere troppo sensibile a simili lagnanze, supplisce onestamente a quanto si richiede, senza curarsi gran fatto di tali pretese che frequentemente confinano col ridicolo; e quando arriva a persuadere il virtuoso, e più chi gli appartiene, ad accontentarsi il primo giorno,

tutto è superato nel progresso, nè si pensa più a dare disturbo.

Una prima parte che sia importante per un Impresa, quasi sempre stabilisce preventivamente le di lei pretese, specificando non solo il numero delle stanze, ma anche l' occorrente servizio di letti, cucina o biancherie, e così il tutto si ridurrebbe alla semplice località, la quale è dell' interesse dell' Impresa stessa che sia comoda al virtuoso suddetto.

Per tutti gli altri, allorchè un' Impresa fornisce alle prime parti l'alloggio e i mobili che per solito hanno servito a tutte le altre d' eguale rango e classe, pare che nulla vi sia a reclamare; e le Direzioni o Presidenze hanno in tal modo imposto silenzio ai reclami. Egualmente per le seconde parti, quando queste ottengono quello che il teatro e l' Impresa sono soliti ed obbligati a somministrare, non possono avere diritto ad altra pretesa, nè le Imprese possono farsi carico del quantitativo della famiglia che hanno con esse loro, se non è specificato nella scrittura.

Per riguardo alla maggiore o minore quantità di stanze e di servizio di mobili, non si potrebbe dare un preciso dettaglio, siccome il tutto dipende più dall' uso, comodo e costume delle città, che altrimenti, e per parte del virtuoso, dal maggiore di lui reale bisogno per la famiglia, che altrimenti. Si avvertirà però che alle prime donne di canto si usa accordare una sala per le prime prove che costumasi fare in di loro casa, ove non sia prescritto che tutte si eseguiscano nel locale del teatro.

Sotto questo articolo di alloggio credesi di far

cenno anche delle carrozze e portantine che si forniscono dalle Imprese ai virtuosi, cui sono state accordate per intervenire al teatro tanto per le prove che per le rappresentazioni. Il virtuoso al quale è somministrato tale comodo dovrà trovarsi pronto all' ora stabilita; diversamente, non potrà pretendere che il conduttore aspetti un tempo eccedente, né che debba ritornare un' altra volta espressamente. Quando ciò avviene, o pensa il virtuoso a recarsi al teatro, o compensa il maggior incomodo che reca al compiacente suddetto conduttore: come pure non potrà mai il virtuoso pretendere che il comodo del teatro debba servire per qualunque suo affare particolare, o per diporto, senza debita licenza dell' Impresa.

Articolo III.

Basso vestiario.

Alcuni anni retro, per non dire molto tempo, i teatri usavano di fornire ai virtuosi il così detto *basso vestiario*, sotto la cui denominazione comprendonsi maglie, piume, calzatura, e quanto più estesamente si classificherà nel successivo capitolo all' art. quarto.

Ci limiteremo quì solo ad accennare che anche questa provvista e spesa per introdotta e già stabilita consuetudine è a tutto carico del virtuoso; ma potrebbe benissimo in qualche specialità di circostanza venire accordato anche questo accessorio di paga nel modo stesso che si accordano i viaggi e gli alloggi come sopra accennati.

Sottopostasi l' Impresa a tale somministrazione,

il virtuoso deve essere provvisto di tutto l' occorrente che si comprende sotto questo titolo, secondo che il bisogno ed il carattere che rappresenta, lo vuole. Il rango del virtuoso serve a determinarne il quantitativo, siccome è del diritto del virtuoso stesso e dell' interesse dell' Impresa la necessaria decenza nel vestiario, e perchè tale oggetto è di attributo e di devoluta sorveglianza delle Direzioni che immediatamente presiedono allo spettacolo, come abbiamo osservato all' articolo sulle loro attribuzioni.

Siccome però a giorni nostri questo accessorio è ben raro che venghi accordato; così succedendo, non lo sarebbe che a riguardo di uno di que' personaggi, il cui merito personale, e l' utile che recano, esigono che nulla venga loro negato; che anzi hanno il contento di vedere prevenuti i loro desiderii; così non potendo cadere contestazione, è fuori dello scopo principale della presente opera il parlarne.

Articolo IV.

Compenso in denaro.

All' oggetto di togliersi il pensiero di admepire ad un impegno incontrato per l' urgenza, quale è quello di accordare o tutti o parte degli accessorii qui sopra descritti, ferma la scrittura in ogni sua parte, le Imprese talvolta propongono al virtuoso, che non di rado aderisce ed accetta, di dargli invece un compenso che si stabilisce in una determinata somma in proporzione di ciò che gli fu accordato in iscrittura, e che è reciprocamente trovato di convenienza.

Tale compenso in denaro andrebbe ad essere unito alla paga stabilita come oggetto principale nella scrittura, e sotto le medesime regole, condizioni e cautele che abbiamo accennato, e che ci occorrerà di accennare, a meno che una diversa convenzione stabilisca altri patti pel detto pagamento.

Nel primo caso però sorgerebbe il dubbio, e sarebbe molto pericoloso l' ammettere che il pagamento convenuto per uno o tutti de' citati accessorii, il quale esistesse nella scrittura separato dalla somma totale della paga che è la base principale, e fosse anche spiegato l' oggetto pel quale viene accordato, debba in ogni caso avere l' eguale valore diritto e privilegio della detta paga. Siccome più abbasso conosceremo che in caso di disgrazia fortuita, sospensione di pagamento e graduatoria de' creditori d' Impresa, molti articoli e crediti sono o esclusi, o postergati; così se questi compensi in denaro non sono realmente uniti senza altro cenno nella detta paga principale, difficilmente potrebbe nell' emergente su indicato il virtuoso pretendere l' intero pagamento, ed anzi dovrebbe vedersi postergato a tutto ciò che ha immediato rapporto, e fa parte assoluta dello spettacolo. A suo luogo le spiegazioni che verranno fatte daranno campo a meglio applicare questa massima.

CAPITOLO VI.

Obbligazioni de' virtuosi, mancando alle quali un' Impresa avrebbe il diritto di protestare il contratto e i pagamenti.

Articolo Primo.

Sull' arrivo alla piazza.

Le Imprese hanno il loro contratto colle Commissioni o Presidenze, le quali loro giustamente impongono l' epoca nella quale il personale di canto, di ballo, pittori, capisarti, ec., debbono ritrovarsi alla piazza. Ciò porta l' effetto che le dette Autorità possono in tempo verificare se la qualità degli individui che debbono formare lo spettacolo, è quella che si è assunto l' obbligo l' Impresario di scritturare, e le tranquillizza sulla certezza che essendo già ognuno al suo posto, l' apertura dello spettacolo (salvo impreveduto accidente) non verrà nè incagliata, né ritardata. Sarà ben giusto dunque che siavi un termine fissato nella scrittura per l' arrivo del virtuoso; termine che in caso d' inadempimento per qualsiasi titolo deve essere protestato a tutto danno del virtuoso medesimo. L' arrivo alla piazza è uno degli oggetti importanti perchè sia effettuato nel termine prefisso, e molte volte si è veduto che la tardanza d' un solo attore ha resi oziosi quelli che si trovavano già arrivati. Questi termini, che si esprimono nelle scritture, verranno qui classificati in assoluti ed in tollerati, giacchè quando non vi

è espressione assoluta, la tolleranza stabilita ed ammessa dalla generalità deve essere rispettata come qualunque termine di rigore.

§ I.

Giorno precisato.

Quando la scrittura prescrive coll' espressione *non più tardi del giorno* . . . . . il virtuoso sarà in dovere di ritrovarsi alla piazza per la sera di quella data giornata; siccome l' Impresa che ha diritto nella successiva mattina di prevalersi dell' opera di lui, non ritrovandolo pronto al suo obbligo, avrebbe ragione, anzi per ogni buona regola dovrebbe protestare, secondo le norme giuridiche dello Stato o regno ove questo succedesse, a carico del virtuoso mancante, per tutti i danni e spese provenienti dal di lui ritardo o mancanza, ed invocare, occorrendo, e secondo la specialità delle circostanze, anche il braccio delle Autorità alle quali è demandata la cognizione del reclamo, onde col loro mezzo sia fatto venire per l' esecuzione della fatta scrittura, e per l' adempimento del di lui contratto.

Tutte le spese relative, siano per atti che forzose, e tutti i danni che ne emergessero, devono essere a carico del virtuoso mancante, e l' Impresa avrà diritto di trattenere altrettanta parte del di lui emolumento, quanto sarà la somma liquidata o da competente giudice o transatta fra le parti. Ma queste misure di estremo rigore non si hanno ad usare se non se allorchè vi siano dei molti sospetti sulla condotta e carattere, o dei rap-

porti ed avvisi che il virtuoso voglia eludere con tale condotta, e mancare ad un sacro contratto. Che se poi si verificasse questo caso verso di uno che l' Impresa fosse malcontenta d' avere scritturato, e che essa avesse già pronto altro soggetto da sostituire, e che fosse di suo migliore interesse, e condizionatamente approvato ed accettato dalla Direzione o Presidenza, in allora l' Impresa potrebbe, volendo, ritenere per isciolto il virtuoso che non è arrivato alla piazza nel prescrittogli perentorio termine, e per la cui mancanza non volendo essa mancare ai suoi obblighi, dovette sostituire altro soggetto in di lui vece. Nè il virtuoso escluso avrebbe un giusto diritto di pretendere che gli venisse mantenuto un contratto pel quale esso stesso ha mancato ad uno de' più interessanti patti. Vi potrebbero però essere de' casi ne' quali il virtuoso giustificando il titolo della tardanza per un fatto non proprio, e documentando nelle regolari forme che questa sia stato l' effetto o di una forza maggiore, o d' un inevitabile accidente, si metterebbe in situazione da rendere disputabile un tal punto; sebbene sia molto difficile al virtuoso di evitare le conseguenze che seco porta la mancanza all' obbligo di trovarsi alla piazza in un giorno fissato e precisato, senz' altra restrizione o espressione.

§ II.

Giorno approssimativo.

Affine di porre il virtuoso fuori del pericolo su accennato per causa d' impreveduto accidente,

molte volte per non renderlo angustiato nel viaggio, in moltissime scritture si usa bensì fissare il giorno dell' arrivo, ma senza la perentoria condizione proveniente dalla parola *preciso*, e sostituendovi invece: *di trovarsi alla piazza pel giorno . . . . . circa.* Ha stabilito la comune consuetudine che questo *circa* importi lo spazio di tre giorni, dopo il fissato, ad arrivare alla piazza, onde l' Impresa abbia quei diritti di reclamo e proteste contro il virtuoso che ritarda, che sono già stati retro accennati.

A vantaggio del virtuoso viene come sopra anche ammesso, che se qualche straordinaria e legalmente giustificata accidentalità si fosse frapposta al di lui arrivo, e ne avesse impossibilitato senza di lui colpa l' arrivo anche fino al quinto successivo giorno dal primo termine, il medesimo per questa accidentalità non dovrebbe andare soggetto a verun compenso di danno nè a veruna ritenzione di emolumento, giacchè l' Impresa con tale scrittura si è assogettata a tutto ciò che prescrive la comune tolleranza in proposito, e quindi non è in diritto di danneggiare l' attore che sa approfittarsi di questa concessione.

§ III.

Giorni primi, medii ed ultimi d' un mese.

Un' altra assegnazione di termine ancora più comoda per il virtuoso si è quando l' Impresa chiama alla piazza coll' espressione *su i primi del mese . . . . .* oppure *sulla metà del mese . . . .* o invece *sugli ultimi del mese . . . . .* ec.

Il virtuoso chiamato alla piazza per i primi d' un dato mese, può a suo piacere trovarvisi dal primo giorno a tutto il decimo inclusive.

Così quello chiamato sulla metà d' un mese, può dal giorno 10 al 20 arrivare, come quello che lo è sugli ultimi, basta che arrivi appunto pel giorno ultimo di quel fissato mese.

Si avvertirà però che in questo caso un virtuoso non avrebbe diritto a veruna giustificazione in caso di maggiore ritardo, per la ragione che quanto è giusto il calcolare una disgrazia o incaglio, sia di rottura di carrozza, d' ingrossamento di fiumi, di servizio militare, d' ingombro di nevi, ec., nelle scritture contemplate nell' antecedente paragrafo secondo; altrettanto sarebbe ingiusto per un' Impresa il pretendere diversamente, mentre essa ha lasciato un limite di dieci giorni, spazio bastante per supplire a qualunque contrario emergente fosse per frapporsi, se il virtuoso non aspetta a porsi in viaggio in quei giorni che appena bastano per un cammino della più felice progressione.

Un avvertimento importantissimo è qui necessario a comune intelligenza, e per norma de' virtuosi, e cioè, che se nella scrittura l' espressione del giorno dell' arrivo pel virtuoso sarà eguale a quella nella quale si accenna che deve terminare il contratto e lo spettacolo, eguale sarà il diritto dell' Impresa verso il virtuoso medesimo, e quindi andranno a favore di lei una maggior permanenza e più recite, come lo fu per esso un maggior ritardo dell' arrivo alla piazza.

Questa osservazione rendesi tanto più necessaria, in quanto che facilmente un virtuoso si può

compromettere coll' assumersi una scrittura che lo chiami in assoluto per il tempo nel quale in rigore del giorno potrebbe essere libero, ma in ragione della clausola del *circa*, o de' giorni imprecisati non può avere terminato il preventivo di lui obbligo, e così correrebbe il pericolo d' avere degli atti giudiziali a cagione della scrittura che termina, e delle proteste per danni da quella che lo attende.

Articolo II.

Esecuzione di parte.

Ciascun virtuoso tanto di canto che di ballo, qualunque siasi il di lui rango, è obbligato ad attivarsi, onde apprendere sollecitamente la parte che gli viene assegnata, tanto per non essere causa d' una maggiore fatica per gli altri suoi colleghi, quanto perchè lo spettacolo sia pronto per di lui parte il giorno stabilito dall' Impresa.

§ I.

Virtuosi di canto.

Parlando in prima del canto, è stabilito il termine entro il quale deve essere imparata qualunque opera nuova e difficile, ed un virtuoso deve per la propria parte essere pronto ad eseguirla nei seguenti; cioè:

Una grand' opera seria entro giorni quindici dalla ricevuta della parte. - Un opera semiseria o buffa entro giorni dodici come sopra. - Una farsa entro otto.

Tale consuetudine così spiegata è suscettibile di molte variazioni ristrettive secondo le diverse circostanze. Il caso che frequentemente accade, che uno spartito di primo spettacolo della stagione non si sostenga, e che al pubblico non gradisca, esige la più sollecita sostituzione di altra opera di ripiego; questa viene scelta comunemente di consenso colla Compagnia, e si preferisce già quella che sia stata eseguita o da tutte o dal più delle prime parti in altri teatri. In simili casi un' Impresa pretende che in pochi giorni essa vada in iscena, e perciò permetterà che per l' urgenza alcuni de' virtuosi che non l' hanno fatta, inseriscano qualche cantabile estraneo, e che essi sanno. Ecco dunque che se anche o la prima donna, o il musico, o il tenore, o il basso, o i primi buffi non hanno mai eseguita la parte che loro toccà, questa viene ridotta a poco, ed essendo già dagli altri conosciuta e maturata, le prove non riesciranno nè pesanti pel tempo nè per le repliche, nè faticose pel virtuoso al cui solo riguardo si fanno, giacchè gli altri anzi gli serviranno di grandissimo aiuto.

Tutti i virtuosi di canto sono obbligati ad eseguire la loro parte, e que' pezzi che sono originali dello spartito. Nessuno indistintamente può levare o sostituire o aggiungere pezzo alcuno senza il dovuto assenso ed intelligenza dell' Impresario: nè questo permetterà che si levi, cambi, o aggiungasi un duetto ed altro pezzo concertato senza che le altre parti che entrano nell' esecuzione suddetta volontariamente vi aderiscano: così del pari le seconde parti non potranno fare variazione in ciò che loro tocca senza il necessario as-

senso della prima parte cui esse appartengono.

Sebbene questa sia una massima generale, vi sono però diversi casi che consigliano un temperamento a quanto si è detto, e cioè, quando la tessitura della musica d' una parte cantante non corrisponde alla di lei voce, per cui conviene o accomodarla se ne è suscettibile, o cambiarla senza eccezione, sostituendone altra che sia di gradimento all' attore stesso; - quando quel tal pezzo di musica sia già stato sentito ed eseguito altre volte sull' istesso teatro da altri artisti che lo avessero per loro comodo inserito in diversi spartiti, e massime se questo successe poco tempo prima; - quando l' attore che deve eseguirlo sia inviso al pubblico, o preso in aspetto burlesco, per cui non convenga avventurarlo in un pezzo sia isolato, sia concertato con altri, giacchè l' Impresa deve evitare tutto ciò che può nuocere tanto alla persona che al complesso degli altri.

In questi casi conviene che ciascuno rinunci al proprio diritto, giacchè l' interesse e l' amor proprio particolare d' un individuo non deve essere di nocumento al totale dello spettacolo, e meno poi arrischiare un maggior sacrificio dell' Impresa.

§ II.

Virtuosi di ballo.

Passando al ballo, i virtuosi sono obbligati a prestarsi a tutte le prove alle quali per ordine del compositore sono chiamati, quando anche l' impegno portasse dell' alterazione nel solito orario; e quindi dee il virtuoso prestarsi a tutto quello di

cui viene incaricato ed ammaestrato a norma di quanto esige e permette la qualità per la quale venne scritturato.

Il compositore è il capo senza eccezione del personale tutto che forma il ballo; ed un virtuoso deve eseguire quanto gli viene ingiunto, salvo che questo fosse contrario ai di lui diritti di scrittura, la cui cognizione sarà demandata alla Direzione, ed in questo caso il virtuoso non dovrà porre in campo pretesti o ragioni verso il compositore, ma bensì verso l' Impresa, la quale è obbligata a mantenere nella piena sua integrità la condizione accordatagli. E parlando qui specificatamente delle parti principali attrici nel ballo, verranno distinte le rispettive obbligazioni analogamente a quanto abbiamo già esternato nel capitolo delle Scritture.

§ III.

Compositore.

È dovere del compositore il presentare entro il prescrittogli termine, e se non fosse prescritto, appena arrivato alla piazza, i programmi de' balli che propone per la scelta tanto dell' argomento, quanto per le variazioni che credesse la Superiorità di farvi, ed alle quali deve sotto personale di lui responsabilità attenersi. — Obbligo assoluto del compositore si è quello di fornire il così detto foglietto o partitura della musica che devesi eseguire nel suo ballo, la cui spesa di copisteria sta a carico dell' Impresa. — Obbligo del suddetto sono i figurini del vestiario, a' quali non

potendosi attenere per la qualità delle drapperie, devesi però di essi eseguire il carattere, la forma e gli ornamenti. — Obbligo infine del compositore è il sorvegliare per la direzione del macchinismo, per l' oggetto degli attrezzi e per quello che riguarda il carattere degli scenari analoghi.

La mancanza per parte dell' Impresa, o per parte degli artefici, ec., alla piena esecuzione di quello che ragionevolmente esige e pretende un compositore, dà al medesimo un diritto di reclamo e protesta, principalmente contro l' istessa Impresa cui spetta fare eseguire le ordinazioni avute; diritto che si accresce in ragione della qualità del teatro, della stagione e della Compagnia, che gli danno una maggiore responsabilità, e per la quale una non compatibile delicatezza potrebbe comprometterlo.

§ IV.

Ballerini.

Ai primi ballerini, ove non sia prescritta l' obbligazione di eseguire la azione mimica, e che soltanto entrino ne' ballabili, per loro dovere spetta il comporre gli assoli, padedeux, terzetti o quartetti, ec. che vogliono eseguire, non che di fornire la partitura della musica relativa. Hanno diritto d' avere le ore necessarie per le loro prove, e debbono essere obbligati anche i ballerini di concerti a prestarsi ove occorra l' opera loro, ec. Quando siano obbligati alle azioni mimiche, devono eseguire quelle parti che loro vengono ordinate in relazione alla loro scrittura, ed entra-

re ove occorre anche nei ballabili portati dall' argomento e facenti parte del ballo, restando fermo quanto si è detto sopra per i pezzi ai medesimi isolatamente devoluti.

Tale obbligazione è comune in ciò che gli riguarda anche ai grotteschi, essendo particolarmente di loro la così detta *operazione*, che è il ballabile del loro speciale carattere.

Sul diritto di comporla, osserverassi se la scrittura si esprime *a perfetta vicenda*: ciascuno metterà la propria operazione alternativa ogni ballo; in caso diverso, o si accomoderanno fra loro, o l' Impresa deciderà su quello che crede che possa meglio riescire, e che possa essere più aggradito dal pubblico.

Debbono per altro i grotteschi prestarsi a tutte quelle parti e ballabili che oltre il loro particolare verranno dal compositore ordinati a norma che le situazioni del ballo lo richiedessero.

Articolo III.

Sul regime personale.

Quando un attore, sia di canto, sia di ballo, ha firmato un contratto, la di lui persona e la di lui abilità è vincolata verso l' Impresa per tutto il tempo della scrittura stessa, e qualunque inconveniente di salute rimarrà sempre a danno dell' Impresa. Il caso di malattia formando un articolo separato nel susseguente capitolo, in questo non si tratterà che degli indispensabili riguardi che deve a se medesimo un attore tanto prima d' andare in iscena, che nel tempo che agisce. Una

dolosa mancanza a questi, o una viziosa ostinazione in contrario dà diritto alle Imprese di protestare i pagamenti e i danni al virtuoso che col fatto proprio reca un comprovato male agl' interessi della medesima.

Questi indispensabili riguardi, questi obblighi di regime personale che vanno osservati da un virtuoso in ciò che lo riguarda, e più o meno secondo siano più influenti sulla di lui qualità di canto o di ballo, sono stati qui ristretti ne' seguenti paragrafi, cioè - Vitto. - Conviti. - Caccie. - Cavalcature. - Danze. -Veglie. - Campagnate. - Tranquillità domestica. - Moralità. - Assenze.

§ I.

Vitto.

Questo riguarda più i cantanti che i ballerini, giacchè l' azione diretta la porta più sulla voce che sulle gambe. Quando un' Impresa conosce per fatto indubbio e per prova sicura che una prima parte massimamente abusi della qualità di cibi realmente nocivi alla dolcezza, flessibilità e forza di voce, sia generalmente adottato questo effetto, sia individualmente per esso solo o per la fisica debole costituzione personale, e che a malgrado dei confidenti consigli in proposito l' attore persista in tale metodo di alimento e di abuso, il cui effetto nocivo si renda indubitabile, confrontando l' esecuzione imperfetta de' proprii doveri, è questo il caso in cui l' impresario ha tutto il diritto di richiamare il virtuoso a quello stato di moderazione che non lo pregiudichi, protestando

in caso que' danni che potrebbero essere comprovati sofferti, e che potrebbero forse anche legalmente giudicarsi.

§ II.

Conviti.

Altro oggetto che merita un preciso riguardo specialmente alle parti cantante, sono i conviti, dai quali ben rado va disgiunta qualche piccola alterazione del metodico sistema, alterazione che non può a meno di riescire di temporario pregiudizio ad un individuo delicato, e non uso a disordini benchè piccoli.

Questa precauzione, altrettanto giusta che necessaria, è particolarmente da osservarsi nei giorni di recita e nelle ore che precedono immediatamente quelle nelle quali l' attore deve agire.

§ III.

Caccie.

Dalla prima prova fino dopo l' ultima recita un virtuoso tanto di canto che di ballo non potrebbe far uso di questa sorte di divertimento. Troppo è manifesto il pericolo di deterioramento di salute, perchè un impresario non lo debba permettere, ne' tollerare; e se il virtuoso abusasse contravenendo alla diffidazione avuta, può benissimo fargli intimare analogo precetto di proibizione. Infatti, come cantante, potrà garantirsi a malgrado di tutte le possibili precauzioni da una cosa dannosa alla di lui voce, nel mentre che ques-

ta soffre delle sensibilissime alterazioni anche nello stato il più costante di quiete e di riguardi? E come ballerino, potrà essere sicuro di evitare tutti i pericoli e disgrazie che s' incontrano in simili occasioni, e che se non sono che di poco momento per ogni altro, riesciranno di entità per lui, e per l' esecuzione de' suoi doveri?

§ IV.

Cavalcatura.

Questo esercizio ginnastico moderatamente può essere permesso ed utilmente accordato ai ballerini, anche in giorno di spettacolo, perchè sui medesimi non può influire a danno, e massime se sono assuefatti a questa qualità di moto e se lo usano in ore che poscia lascino un conveniente intermedio tempo all' esecuzione de' loro doveri. Per riguardo ai cantanti un' Impresa dovrebbe opporvisi, perchè non lo usassero nei giorni di recita, e per le attrici poi dovrebbe essere totalmente proibito, siccome troppo influente sulla forza e sulla flessibilità della voce. Nelle stagioni poi di freddo, o di costante umidità non dovrebbe essere giammai concesso.

§ V.

Danze.

La restrizione di questo paragrafo riguarda i soli cantanti. Siccome le feste da ballo tanto pubbliche che private, alle quali sarà invitato o vor-

rà intervenire il virtuoso, non avranno luogo che in serate di riposo o dopo lo spettacolo, così non sarà tanto rigorosa l' Impresa su questo rapporto, quando non le consti d' un abuso che riescisse nocivo. Siccome ciò lascia un lungo sufficiente spazio di tempo pel riposo dell' individuo, così può essere tollerato quando l' esperienza comprovi che il fisico dell' attore non ne risenta danno, e che esso non trascuri que' riguardi necessari per non provarne conseguenza alcuna.

§ VI.

Veglie.

Riescono sempre nocive, ed in particolare ai cantanti, e specialmente poi in estate, che sembra anzi giustificarle l' eccesso della stagione. Il nocumento che reca l' aria notturna ad un cantante, è tale che riesce qui inutile il parlarne; e un' Impresa avrà bene il diritto di proibire a' suoi virtuosi a non andar vagando la notte, e molto più il trattenersi in luoghi aperti, e massime dopo la fatica del teatro, siccome è certa l' impossibilità di non risentirne alterazione e danno.

§ VII,

Campagnate.

Queste gite in villa così chiamate stanno in parità de' conviti, ec., e come tali vanno assoggettate alle stesse discipline, sebbene portino un minor pericolo di disgrazie delle caccie, caval-

cature, ec.; ed in questo rapporto è da osservarsi che gli attori non possono allontanarsi dalla città per ove sono scritturati senza licenza dell' Impresa, come si osserverà all' altro paragrafo delle Assenze.

§ VIII.

Tranquillità domestica.

Questo paragrafo merita un particolare riflesso. Trattasi di avere una sorveglianza entro la famiglia del virtuoso, ciò che pare un eccesso di pretesa appena appartenente alle Autorità locali di questo incaricate; eppure le Imprese possono pretendere una tale cautela, massime ove le dissensioni e litigi portino la non rara conseguenza di mali trattamenti corporali a pregiudizio della persona che agisce sul teatro. Un padre inumano, un marito bestiale, una madre furibonda, un parente collerico, e simili, che inveisse con via di fatti contro la moglie e i figli, ec., siccome questi debbono prestare l' opera loro mediante un regolare contratto, così andrebbe ad impedire l' esecuzione stessa, o renderla imperfetta. L' interesse dell' Impresa ed il servizio del pubblico non permettono che quegli urbani rimproveri e sufficienti correzioni che inducano a stabilire la quiete e la subordinazione nella famiglia, ma non potranno mai tollerare che gl' insulti, le minaccie ed i mali trattamenti alterino lo spirito ed il fisico del virtuoso ad esse addetto, e meno che lo spavento delle minaccie e le vie di fatto gliene alterino la salute, e lo inabilitino all' esecuzione perfetta de' propri doveri.

Se un attore avesse a rimanere inoperoso, o meno atto anche solo per qualche giorno all' esecuzione de' propri doveri per una simile comprovata causa, l' Impresa avrebbe diritto ad un' ampia protesta pel danno che le si arreca. Di più, sul di lei reclamo, e sulla verità che esporrebbe, avrebbe ancora il diritto di chiedere che l' Autorità locale prendesse delle misure efficaci onde allontanare il pericolo della recidività in simili fatti. Potrebbe infine anche instare e pretendere, secondo la circostanza legalmente comprovata, che l' attore o l' attrice che soffre simili trattamenti, venisse separata dalla famiglia, o persona che contro lei imperversa, ed essere con tutta prudenza, e coll' appoggio della competente Autorità ritirata, e consegnata ad altre persone, sulle quali non cadano eccezioni, e sotto la sorveglianza dell' Autorità stessa.

§ IX.

Moralità.

Per una giusta delicatezza si ommette una estesa analisi di questo obbligo de' virtuosi d' ambi i sessi. Basterà il riflettere come la rilasciatezza de' costumi influisca sullo stato fisico; basterà l' avvertire quanto maggiormente lo addivenga sui cantanti e sui ballerini, perchè si conosca il dovere e la necessità di non abbandonarvisi, a malgrado che la pubblica opinione sia più indulgente verso le persone addette al teatro, come è più rigorosa verso gli altri cittadini.

Qualunque disordine sia per addivenire a dan-

no del virtuoso, repetibile da questa causa, sará sempre un titolo per l' Impresa di forti ragioni contro di esso, e tanto più in quanto che le malattie che ne derivano, oltre di influire direttamente sull' oggetto della loro professione, non sono mai di corta durata, per cui un virtuoso che abbia il contratto o per varie stagioni, o per annualità, a malgrado di ogni di lui sforzo e costanti medicinali, non potrà mai trovarsi in quello stato di perfetta salute nel quale l' Impresa ha diritto di pretenderlo, salvo quanto si svilupperà in altro capitolo, ma che in questo caso difficilmente potrà essere giustificato.

§ X.

Assenze.

Dal giorno dell' arrivo a tutto il tempo duraturo della sua scrittura, un attore non può assentarsi dalla piazza ove risiede senza debita intelligenza ed adesione dell' impresario, per qualunque siasi titolo. Non è già questa una irragionevole pretesa dell' Impresa, ma un giusto riguardo di necessaria precauzione pel servizio del teatro stesso, e senza questo non potrebbe un impresario essere sicuro d' andare ogni sera in iscena all' ora stabilita, nè di avere tutti i virtuosi pronti al loro dovere.

Le disgrazie e gl' inconvenienti, se non si possono evitare, si può in questo caso certamente, allontanarli, e non esporsi al pericolo che succedano. Il virtuoso comunemente ha l' obbligo di trovarsi al teatro un' ora prima dell' alzata del

sipario, onde essere pronto ed in istato di calma. Quegli attori che abitano nel locale del teatro, e che possono venire già vestiti, si piglieranno più comodo, ed i ballerini ritarderanno senza recare sconcerto un' ora più de' cantanti, siccome il primo atto dell' opera glielo permette.

Osservata la cosa in questo aspetto, parrebbe che un virtuoso avendo tutto il giorno di recita libero, potesse andarsene ove gli aggrada; basta che all' ora indicata si trovasse al suo posto e dovere; ma riflettendo che un virtuoso che si allontana dalla città è esposto a mille pericoli di non potere per fatto non proprio essere a suo tempo ove è atteso, e trovarsi anche impossibilitato a mandarne il pronto avviso, si troverà ben ragionevole che un' Impresa proibisca all' attore l' attentarsi ad un simile inconveniente. Non è la distanza che oppongasi; sono gli accidenti che possono succedere, che consigliano questa misura. E difatti suppongasi una gita di alcune primarie parti di ballo, al cui ritorno accade una di quelle disgrazie che non sono rare, e che per offese riportate siano inabilitate a proseguire il viaggio, oppure a presentarsi sul teatro; egli è certo che l' Impresa insciente di questo comincia lo spettacolo per la ragione che i ballerini vengono a loro comodo nel tempo del primo atto dell' opera: al momento che devesi cominciare il ballo si trovano mancanti alcune delle prime parti, e senza le quali non può alzarsi il sipario: sia o non sia arrivata la notizia della disgrazia sofferta, è certo che l' Impresa è responsabile verso il pubblico, verso le Autorità del disordine che succedesse, ed andrebbe anche soccombente secon-

do la circostanza o alla restituzione de' viglietti, o al compenso d' altra recita. Tale danno e tale responsabilità ragion vuole che l' Impresa la riverberi verso quegli attori che dimentichi delle loro obbligazioni hanno in tal modo compromesso il servizio del teatro, come nulla sarebbe imputabile al virtuoso, se ne avesse ottenuto il preventivo permesso, giacchè essa deve conoscerne le conseguenze avanti di accordarlo.

La proibizione sopra espressa è costante anche nel caso che vi fosse un intervallo libero di uno o più giorni; che anzi in questo caso vi si aggiungerebbe un nuovo titolo, e cioè, che l' Impresa potrebbe per appunto ordinare qualche prova anche di pezzi isolati, o da cambiarsi, ed alla quale il virtuoso assente fosse indistintamente obbligato di prestarsi, o si rendesse tanto importante la sua parte che si fosse obbligati di tralasciare anche per gli altri.

Succedendo questo, l' attore partito senza la debita licenza incorrerebbe nel pericolo d' una protesta, la quale in faccia alla legge riescirebbe tanto più giusta, in quanto che l' Impresa saprebbe renderla importantissima col provare che l' assenza del virtuoso le impedisce di potere fare eseguire con di lei danno quanto aveva stabilito.

Non facendo parola anche di quello che potrebbe porre in campo l' Impresa in punto d' alterazione fisica del virtuoso, siccome l' abbiamo già dichiarato, ci sarà permesso il far conoscere che sebbene le Autorità conoscessero che più la speculazione che la verità avrebbe luogo in simile reclamo, pure quando l' Impresa si fosse messa in regola ed avesse documentato nel modo il più

solido tale di lei reclamo, non potrebbero le Autorità medesime dispensarsi dal giudicare a favore della riclamante Impresa, e ciò a termini del contesto della scrittura, che si esprime essere il virtuoso obbligato a trovarsi *pronto per tutte le prove che occorreranno e che verranno ordinate*, ec.

Articolo IV.

Oggetti e spese spettanti al virtuoso.

Si è già detto negli antecedenti capitoli che i virtuosi sono obbligati a provvedersi e ad essere forniti a tutte loro spese del basso vestiario di qualunque siasi carattere; e di tutto ciò che è relativo al medesino.

Volendo descrivere ciò che si contiene sotto questo rapporto di basso vestiario, basterà il dire che tutto quello che è accessorio all' intero complesso del vestiario stesso, nel quale entrano le corone, elmi, capelli, tanto all' antica che secondo le varie nazioni. Quello che è spettante al virtuoso, sono tutte le maglie, tanto bianche che colorite, calze, scarpe, stivaletti, stivali, guanti, fazzoletti, capelli, ricci, veli, fiori, pettini, diademi ed altri ornamenti da testa, nastri, fiori, piume, penacchi, arioni, e tutto quello che è ornamento personale che influisce sul carattere del personale, cioè finte gioie, perle, collane, cinture, braccialetti, orecchini, ec., siccome quello che per appunto costituisce il basso vestiario.

Le guarnizioni di nastri ai coturni, scarpe ed altre così dette alla contadina, e quelle che si

richieggono per l' abito di borghese tanto per uomini che per femmine, sono tutte a carico del virtuoso.

Ai coristi però dell' opera è costume di molti teatri il somministrare il tutto, giacchè è ben difficile ottenere in essi la necessaria uniformità. Per i ballerini di concerto poi che non ne fossero provveduti, ed ai quali assai spesso mancano i mezzi per fornirsene, bisognerà che l' Impresa gli acquisti ad un onesto nolo, e così anche far loro somministrare le scarpe secondo il carattere del ballo, e ritenere poi previa intelligenza ed accordo il rispettivo importo sulle rate de' quartali, salvo che siavi coll' Impresa una diversa convenzione.

L' Impresa non deve essere obbligata a pagare l' ultimo quartale a chicchessia prima che abbia restituito tutto quello che gli venne consegnato, e che avendolo incontrato e visitato non vi abbia trovato nè mancanza nè un vizioso deperimento, o per lacerazioni prodotte da negligenza o macchie da poca cautela. Sull' ammontare del quartale essa potrà farsi compensare tanto sulla mancanza che su quel deterioramento che sia peritato non essere l' effetto del semplice uso e portatura.

Incombe pure ai virtuosi la spesa delle copie di musica, tanto di canto quanto di ballo, che per loro beneficio volessero adoperare in una straordinaria occasione o di serata propria, come si è detto, o di qualche collega per acrescere il concorso: come pure le spese di quel pezzo di canto che si volesse inserire nello spartito, senza la necessità indicata nell' articolo secondo del presente capitolo, e per il quale abbiamo avuta l'

adesione dell' Impresa, la quale in questi casi non sarà così rigorosa se ciò le ha prodotto un buon effetto.

CAPITOLO VI.

Casi fortuiti per massima.

Articolo Primo.

Per consuetudine senza diritto d' indennizzazione.

I casi fortuiti che si accennano nelle scritture, ed a cagione de' quali resta sospeso il teatro e lo spettacolo, e per cui i virtuosi non hanno diritto ai loro emolumenti fissi che in ragione di tempo, sono: Incendio del teatro. - Fatto di principe. - Lutto comandato. - Preci pubbliche. - Decreto d' alta Superiorità. - Misura di Polizia locale.

§ I.

Incendio.

Inabilitando la disgrazia d' un incendio in teatro le Imprese al proseguimento dello spettacolo, vengono per ragione di giustizia esonerate dal residuo pagamento degli emolumenti accordati ai virtuosi, e seguito del teatro stesso, ferma però l' obbligazione di saldare i rispettivi loro crediti a tutto il giorno inclusivo nel quale avvenisse un tale disastro. Approfittando però le Imprese di tutto l' appiglio della circostanza, calcoleranno

se più loro convenga il ripartire l' emolumento in ragione di giornate dall' arrivo alla piazza, o in ragione delle recite fatte.

Volendosi esternare un imparziale principio, il sentimento più ovvio sarebbe che il pagamento si calcolasse in ragione appunto di recite fatte, piuttosto che altrimenti; e questa opinione è ragionata su d' un dato che mette alla sorte il maggior o minor discapito tanto dei virtuosi che delle Imprese colpite da tale disposizione, alla quale ciascuno è forza di sottostare.

E difatti suppongasi che l' incendiò accada la terza o quarta recita, l' Impresa non avrebbe pur anco riscosso quanto importerebbe il già pagato primo quartale; se i virtuosi sono stati chiamati alla piazza da trenta o quaranta giorni prima che andasse in iscena lo spettacolo, l' Impresa dovrebbe pagarli in ragione del tempo che hanno consunto? Se invece ciò succedesse il giorno dopo che loro è stato pagato il terzo quartale, cioè passata appena la metà delle recite, l' Impresa potrebbe obbligarli a rendere il di più ricevuto su tale calcolo? Ecco dunque che valutando in caso d' incendio la perdita in proporzione delle rimanenti recite, la sorte stabilisce quel maggiore o minore sacrificio che altrimenti ricadrebbe a tutto carico delle sole Imprese.

In questo riparto di emolumento non può essere contemplato alcuno degli accessorii, dei quali il virtuoso andasse per la sua scrittura ad avere diritto, come le serate di beneficio, tuttochè siano state assicurate, le indennizzazioni di viaggio pel ritorno, quelle di alloggio per il proseguimento, e pel basso vestiario se fu accordato.

Che se le rovine e il disastro dell' incendio fossero di poco momento, o di tal natura che si potessero al più presto riparare, e potesse l' Impresa ripigliare il corso delle recite sospese, in allora starà a carico dell' Impresa stessa il dovere di corrispondere ai virtuosi l' eguale convenuto trattamento, meno i giorni in cui non fu aperto il teatro, e coll' adequata ritenuta in ragione di sei recite per settimana anche nel caso che per solito si fossero concessi due riposi ebdomadari a comodo de' virtuosi prima che avvenisse l' incendio suddetto. Quando però i virtuosi eseguissero tutte le recite come se non fosse avvenuto disastro alcuno, in allora non può essere fatta loro veruna ritenuta. Che se l' Impresa offerisse di far passare i virtuosi ad altro teatro anche nella medesima città, ciò sarebbe oggetto d' un nuovo contratto, nè si potrebbero costringere i virtuosi ad accettarlo senza la libera loro adesione.

§ II.

Fatto di Principe.

Sotto il vocabolo di Fatto di principe si deve intendere qualunque ordine che parta dalla superiore Rappresentanza governativa dello Stato, e che si dirami per la relativa esecuzione nelle c ttà che le vanno soggette. Le misure di compenso alle parti vanno regolate nel modo istesso che per quello che risguarda l' incendio.

§ III.

Preci pubbliche.

Sebbene il Governo ordinando, o permettendo pubbliche preci, di raro proibisca gli spettacoli, pure talvolta occorre che per una prudente misura obbligata si vegga o consigliata un' Impresa a tenere chiuso il teatro per un determinato tempo. In tal caso non sarà mai a condannarsi la medesima se sospende il corso delle sue rappresentazioni, e quindi per un tal tempo riduce colle misure sopra citate il diritto di pagamento a' suoi virtuosi, co' quali resta giustificata del titolo col fatto comprovato.

§ IV.

Lutto

Altra circostanza per la quale i teatri sono soggetti ad essere chiusi e sospesi, si è quella della morte d' alcuno della reale famiglia regnante. Secondo la qualità e rango dell' augusto personaggio che manca a' vivi, il Governo ordina il maggiore o minore lutto, nel qual tempo i pubblici spettacoli e le pubbliche feste debbono tacere ed essere sospese.

Col calcolo sopra indicato l' Impresa sospende i pagamenti in ragione di recite, e decima ai virtuosi a lei addetti altrettanto dell' emolumento stabilito per la stagione, annata o mesata.

§ V.

Decreto d' alta Superiorità.

Sotto questo paragrafo s' intenderà una forza superiore d' armata, o come siasi di competenza militare, come potrebbe succedere o in teatri nella città di fortezza, o in caso di ritirate, d' invasione nemica, di truppa accampata, e per tutti quei imprevedibili casi pei quali l' urgenza consiglia disposizioni istantanee, a cui non può opporre nè diritto di contratto, nè istanze, siccome trattasi di misure e servizio assai più importante.

§ VI.

Misura di polizia locale.

Nei teatri alle volte accade che un certo spirito di partito cominciando in pro e contro dello spettacolo e degli attori, si sviluppi poi in una personalità fra i partigiani stessi, che amalgamando il loro mal umore particolare agli oggetti teatrali, questi non servano che di pretesto a quella. Vigile l' Autorità locale a prevenire le conseguenze di tali disordini, soventi ha trovato nella giusta di lei saviezza la misura straordinaria d' una immediata sospensione del teatro, come luogo d' origine del tumulto, e punto di riunione per l' incremento. Egli è ben certo che qualunque disposizione che ha per iscopo la pubblica quiete dee essere eseguita mercè la dovuta ob-

bedienza, e ben anche applaudita per il reale vantaggio di assicurare la pubblica tranquillità.

È questo un fatto che cade nella categoria dei fortuiti, per la cui massima non v' è luogo a diritto di pagamento per quel tempo nel quale il teatro resta inoperoso, ed a cagione della cui inazione l' Impresa non può introitare que' proventi che si sarebbero potuti incassare.

Articolo II.

Casi fortuiti portanti un diritto d' indennizzo.

Nel modo che i casi contemplati nell' antecedente articolo sì per loro natura, come per una ragionevole consuetudine, non danno verun diritto ad essere compensati; così quelli che verranno trattati nel presente dovrebbero essere o transatti, o indennizzati a termini di un' adequata proporzione, e sono i seguenti; Cessione provvisoria di teatro. — Spettacoli straordinarii. — Sostituzione di virtuosi. — Mancanza di cosa locata o cencessa. — Mancanza di attività indirette stabilite nel contratto.

§ I.

Cessione provvisoria di teatro.

Dato il caso che mediante regolare contratto nel tempo che l' Impresario o attende la Compagnia già scritturata, o si dispone ad andare in iscena, o abbia l' opera già in corso, e che per qualche fausta straordinaria circostanza piacesse al Governo, al Municipio, o alla Società de'

palchettisti di dare o un grandioso spettacolo, o di prevalersi del locale del teatro per altre feste; quantunque quest' ordine partisse dal Governo, o dal Sovrano medesimo, l' Impresa avrebbe diritto di essere rimborsata e compensata, giacchè tratterebbesi di sospendere o di sciogliere un contratto, o parte del medesimo, per un titolo del tutto estraneo.

Nè gioverebbe in tale emergente che le Autorità locali mantenessero all' Impresa l' uso del teatro per il quantitativo di recite stabilito che andrebbe a riescire ripartito, e che compensassero i virtuosi in ragione del maggior tempo che si devono trattenere alla piazza, giacchè il danno derivato all' Impresa va ad essere calcolato sul seguente principio. L' impresario che avesse dovuto dare trenta recite, queste nella solita progressione terminavano all' incirca in un dato giorno; per questa epoca esso poteva contrarre successivi impegni non solo, ma nell' intervallo avendo assunto delle passività, poteva essere col regolare introito in situazione di estinguerle. Se questa stabilita progressione gli viene intralciata, e che l' occupazione del di lui teatro gli porti una variazione di quindici o venti giorni, come potrà al medesimo negarsi il compenso dei danni, o per mancare al successivo assunto impegno, o per essere inabilitato al pagamento dei debiti in iscadenza?

Come egualmente non si potrà obbligare un' Impresa a tranquillizzarsi per tali misure senza un ragionevole compenso, nel mentre si vede giornalmente in effetto che un pubblico che ha goduto per alcune recite o alcun tempo un grandioso

spettacolo, o delle straordinarie brillanti feste, è quasi impossibile che sappia di nuovo gustare del primo divertimento con attori inferiori già sentiti, resi ancora meno accetti dal confronto di quelli che fecero parte nel grande spettacolo ieri terminato.

Simili titoli portano all' Impresa un reale diritto ad ottenere una congrua indennizzazione, basata su que' documenti che le Autorità saggiamente chiederanno ed esamineranno onde appoggiare il loro decreto, sia che si comprovi il danno pel tempo per l' Impresa reso infruttuoso, sia sull' adequato del provento giornaliero che davale il teatro stesso, sia pel rimborso del di più pagato, o da pagare agli attori che sonosi trattenuti oltre l' obbligo della scrittura, sia per quanto si poteva aspettare di adequata utilità in tale favorevole circostanza.

§ II.

Spettacoli straordinari.

Il caso su esposto si potrebbe verificare anche senza la cessione precaria del teatro; ed in questo caso, salva sempre l' intangibilità degli emolumenti de' virtuosi, i quali non possono sofferire nè diminuzione nè ritardo, l' Impresa che se ne incarica, o che combina un contratto assoluto, allora deve calcolare anche per l' emolumento di quelli che attualmente sono in iscena, e che non fossero adoperati in tale nuova compagnia. Tutto quello che si è detto in proposito sulla cessione dei teatri, sta egualmente fermo

per gli spettacoli straordinari in ciò che è diritto dell' Impresa.

§ III.

Sostituzione di virtuosi.

Un impresario allorchè ha presentato la nota de' suoi personaggi secondo la qualità e cartello che gli è prescritto nel contratto, e che ne ha ottenuta la regolare approvazione, esso ha pienamente adempito al proprio dovere. Se una prima parte arriva alla piazza in istato perfetto di salute, che nulla le soppravvenga in contrario, che abbia il cartello richiesto, o che sia stata approvata ed accettata da chi s' aspetta, quantunque avesse la disgrazia di non piacere al pubblico, non potrà già per questo l' Impresa essere obbligata a sostituirne un' altra.

Ma succede benissimo che le Commissioni e Presidenze, sapendo che un migliore attore o valente virtuoso si trova in libertà, pretenderebbero che l' Impresa dovesse scritturarlo. Tutto si può ottenere, ed un impresario non si rifiuterà mai di aderire, sempre che questa sostituzione non torni in di lui sacrificio e danno l' effettuarla.

Ecco ciò che in simile evenienza dà diritto a compenso, e che senza un' amichevole trattativa non potrà essere obbligata l' Impresa a eseguire, quand' anche la Commissione o Presidenza istessa volesse per intero pagar l' attore del proprio. Ciò è nel più stretto rapporto di diritto; giacchè quando l' impresario fedelmente adempia a' suoi obblighi, che ottenne l' approvazione delle sue propo-

ste, egli è per quel tempo il legittimo e solo padrone del teatro e degli attori: esso non può e non deve senza reciproca intelligenza permettere il discredito che si verificherebbe a carico dell' attore che cessasse. V' è il riflesso che abbiamo già accennato, che indirettamente anche può essere perniciosa ai di lui interessi la troppa abilità dell' attore che si desidera, tanto per la stagione nella quale deve agire, quanto per le altre in avvenire, giacchè un pubblico che si accostuma al sublime, disaggradisce il mediocre.

§ IV.

Mancanza di cosa locata e concessa.

Le Commissioni o Presidenze de' teatri, e specialmente di quelli di proprietà mista danno robe che da tempo sono state e sono accordate per uso e servizio dell' Impresa teatrale, e di cui ne hanno per solito goduto gli altri impresari. Può succedere benissimo che i proprietari diretti dei detti locali e robe, o il bisogno delle Autorità civili o militari le obbligano a prevalersene a malgrado di tutte le rimostranze che si potessero fare. Dalla qualità, quantità e situazione de' locali dovrassi calcolare il diritto di rimborso; ma questo calcolo non si deve fare isolatamente, per la ragione che un titolo di maggiore pretesa potrebbe essere anche il tempo nel quale l'Impresa ne viene privata. Così dicasi di robe inerenti al teatro, e che queste, benchè promesse e consegnate all' Impresa, da un momento all' altro occorressero per qualsisia titolo, e le richiama-

sero, e l' Impresa ne risentisse un danno facile a riconoscersi, o per la ristrettezza del tempo, o per l' impossibilità di sostituirne altri eguali, o a prevalersi d' altri locali; ciò dovrebbe essere in una regolare liquidazione, tanto per la natura in se stessa della cosa, quanto per le circostanze che l' accompagnano.

Sta benissimo che senza veruna formalità la forza superiore possa secondo i casi approfittarsi di quello a cui l' urgenza le dà il diritto; ma sarà altresì incontrastabile che una cosa stata locata e concessa non possa in fraude ed in contravvenzione d' un contratto venire gratuitamente ripresa.

§ V.

Mancanza di attività indiretta stabilita all' atto del contratto.

Una Commissione e Presidenza può accordare il suo teatro ad un impresario, perchè dia quell' opera e que' soggetti che vanno a stabilire, e promette al medesimo un correspettivo sia in denaro, sia in robe, sia in pagamenti di spese, oppure concedendo il permesso di qualche giuoco, o permettendo nel teatro un determinato numero di tombole. Esprime il contratto che l'opera debba essere pronta per quel dato giorno, che si fissa nella scrittura secondo la stagione o di carnovale, o altra, o pure per l' epoca d' una fiera, o per la ricorrenza di qualche festa, o pel soggiorno di qualche real personaggio.

Su questo dato e consimili, che bene spesso hanno luogo, l' Impresa che stabilisce il suo con-

tratto, è ben certa che avrà antiveduto le circostanze che rendono calcolabile una maggiore proporzionata attività, tutto che incerta nel suo determinato calcolo; e quindi il di lei contratto devesi risguardare non già sul comune di ciò che s' introita, ma sull' introito presumibile pel favore della circostanza per la quale è stato stipulato il contratto.

Suppongasi che ne' seguenti tre casi si verificasse l' inadempimento delle cose promesse, e cioè: se per misure politiche, militari o sanitarie la solita fiera nel contratto nominata, e per la quale si è stabilito, sebbene tacitamente promessa, non avesse ad avere luogo, o fosse protratta ad un tempo per l' Impresa e pei virtuosi incompatibile: se per le eguali ed ancor più forti misure non venisse permessa la festa o funzione sacra ad una ricorrenza per la quale è numeroso il quantitativo de' forastieri che intervengono, ed al cui riflesso venne stabilito il contratto: se l' alta Superiorità non approvasse più la solita concessione de' giuochi già permessi all' Impresa, e che limitasse il numero delle lotterie e tombole ad un numero minore di quello nel contratto stato accordato; sarà facile a ciascuno il convincersi dell' assoluto diritto ad un proporzionato compenso, siccome manca il primo adempimento del contratto per parte della sola Autorità che lo ha stipulato. Gli introiti che assai più vantaggio recano alle Imprese, e provenienti dalle fiere, dalle feste e dalle tombole, sono certi per se stessi, quantunque incerti nel loro ammontare; ma però non v' ha dubbio che costituiscano alle Imprese il diritto di rimborso, il quale va ad essere stabilito

nella proporzione in cui legalmente verrà fissato l' ammontare del danno.

Nè qui giustamente potrà mai porsi in campo dalle Commissioni il titolo di caso fortuito, contemplato nell' antecedente articolo, nè come fatto di principe, nè come misura d' Autorità suprema.

Un decreto che proibisca una fiera, che sospenda una funzione, che limiti una concessione, non impedisce che agisca il teatro come più piace. Ma se questo teatro si è stabilito sul ragionevole dato del solito adequato prodotto, che sta in ragione della solita concorrenza allo spettacolo, mancando la causa forse principale di questa, e dipendendo essa dalla proibizione su riferita; l' Impresa avrà diritto di essere proporzionatamente compensata in quel modo e limite che formerà l' oggetto d' un' amichevole transazione. Per quanto sia certo il diritto, sarà sempre la cosa la più ardua il comprovare legalmente lo stato liquido di utile perduto e danno sofferto; quindi riescirà sempre di reciproca utilità il non calcare le vie del foro, ma bensì il rimettersi al giudizio di probi conoscitori dell' azienda. Quando non convenisse l' intero scioglimento del contratto stesso, le parti potrebbero avere un dato reale onde appoggiare le reciproche pretese ed accordo.

Nel primo e secondo accidente contrariato, cioè di sospensione di fiera o di festa, calcolata la qualità della Compagnia e la stagione, si avrà l' appoggio dal tenere nota degli introiti tutti dipendenti da ogni ramo di attività del teatro, al confronto del solito ad incassarsi, in tale occasione si conoscerà il *deficit* che ne è per-

venuto, e sul medesimo si avrà il punto di appoggio onde trattare il compenso.

Nel terzo, delle lotterie o tombole, col consueto di quello introitato, tanto in detta stagione che nelle altre si conoscerà l' utile che approssimativamente ne deriva per ciascuna all'Impresa, e quindi più facile ad essere liquidato il danno e stabilito il compenso.

CAPITOLO VIII.

Casi impreveduti dall' Impresa.

ARTICOLO PRIMO

Malattia de' virtuosi.

Il principio generale della propria conservazione è tanto radicato nel cuore de' virtuosi, dal giorno del loro arrivo alla piazza sino all' ultima recita, che sono attentissimi non forse ad evitare tutto quello che può nuocere, quanto a curare i più leggieri sintomi d' un male talvolta immaginario. Anzi sembra che queste piccole malattie siano proprie delle sole prime parti, ed allorchè hanno o un grande incontro, o che non sono applaudite. Pel primo, la più piccola alterazione di salute interessa vieppiù il pubblico a favore dell' attore; pel secondo lo giustifica se non può meglio eseguire la sua parte.

Siccome l' etichetta del teatro prescrive, massime al gentil sesso, questi mali che i critici chiamano di formalità, così è bene che ne sia fatto un piccolo cenno. Sarà essenzialissimo che un

impresario non dimostri il menomo dubbio sulla verità di simili indisposizioni, onde non esporre il virtuoso a non volere darsi guarito entro le solite ventiquattr' ore, per comprovargli che realmente doveva essere ammalato. Ma siccome sta nella fisica nostra costituzione, a malgrado delle più circospette cure e regime personale, l' andar soggetti a delle malattie anche le più serie, e che per appunto i virtuosi, sia pel viaggio cui sono obbligati anche nelle stagioni le più ingrate, sia per la diversità del clima e dell' atmosfera, l' uso de' cibi diversi dal loro comune, possono essere tutte cause legittime d' una malattia, e tale che meriti particolare riguardo e pronta cura; così si è creduto importantissimo questo argomento, ed a maggior chiarezza si dividono le malattie in esistenti e taciute all' atto della scrittura; - in malattie sopravvenute nell' intermedio dalla scrittura alla piazza; - in malattie sopraggiunte dopo l' arrivo e nel corso della scrittura medesima.

§ I.

Malattie esistenti e taciute all' atto della scrittura.

Un virtuoso allorchè sottoscrive un contratto, e conosce in sè medesimo un difetto sia organico, sia di tarda guarigione, e che la durata di questo possa influire sulla minore di lui attitudine a disimpegnare le obbligazioni assuntesi, e non lo notifica all' atto della scrittura, tradisce sè medesimo, la buona fede del contratto e l' interesse dell' Impresa.

A simili tratti però la generale consuetudine ha provveduto col dare diritto alle Imprese di sciogliere la scrittura stessa, e di ripetere i danni che potranno giustificare essergliene derivati.

Venendo alla descrizione delle malattie di cui si dee parlare in questo paragrafo, quelle che meritano particolare attenzione, e che realmente possono avere il massimo effetto e mala conseguenza, sono le gravidanze ed i parti.

Le gravidanze, siano esse o no legittime, quando sono taciute e non dichiarate (colla cautela che può esigere la circostanza) all' Impresa contraente all' atto della scrittura, danno diritto a quella di ritenere nullo in ogni sua parte il contratto, e riservare le proprie ragioni contro l' attrice medesima; e questa massima risulterà sotto qualunque aspetto sempre appoggiata alla ragione: ed infatti, o la gravidanza progredisce al lontano termine nel tempo che la virtuosa è alla piazza ed agisce sulle scene, omettendo pure il carattere da sostenersi, e la parte ch' essa fa, per la quale sarebbe incompatibile lo stato di tumescenza che non potrebbe essere tollerato dal pubblico; come potrà negarsi in essa una continua alterazione nella quale per necessità si trova una femina in tale incomodo stato? Ciò basta perchè nessun professore di facoltà medica possa assicurare all' Impresa una continua perfetta disposizione nell' attrice, sia di canto che di ballo, onde potere esattamente compiere il suo dovere, siccome non è in lei il farlo. O la gravidanza compie il suo termine nel corso delle recite, e cioè dopo l' arrivo dell' attrice alla piazza, e l' impresario sarà obbligato o a sostituire altro sog-

getto (anche in via di supplemento) , o attendere il di lei ristabilimento , sul quale non si può essere tranquilli , e massime dovendo esporsi sul palco ove sono più frequenti le cause di ricadute in simili malattie. O il termine ha luogo nel tempo intermedio della scrittura , e prima che l' attrice venga alla piazza , e chi potrà garantire l' Impresa della perfetta di lei guarigione , ed assicurarla che alcun nocumento è stato prodotto alla forza , flessibilità e dolcezza della voce , o all' agilità e forza delle gambe e del corpo ? Che se queste gravidanze saranno state come sopra notificate all' Impresa all' atto della scrittura , e che in progresso ne avvenga poi a danno di essa alcuno de' casi sopra esposti , non avrà l' attrice a temere che contro lei abbia luogo alcuna protesta o lite per danni , anche nel caso che la condizione di stato libero non legittimasse tale situazione ed accidente.

Per riguardo alle altre malattie , come sarebbero quelle che cadono nella categoria delle organiche ed irremediabili ; quelle d' una difficilissima guarigione , sebbene lasciano per alcun tempo tranquillo l' individuo , come sarebbero le epileptiche ; quelle che non hanno dato sicuro di tempo per la guarigione , e di sospetto effetto per le conseguenze , come le veneree ; quelle che si conoscono sotto il nome generale di viziose affezioni o doglie articolari ; infine tutte quelle che sono già per qualche tempo ad incomodare il virtuoso , esso deve notificarle , sebbene abbia la morale e fondata presunzione di essere perfettamente ristabilito all' epoca nella quale deve adempire la scrittura.

Il di lui silenzio su questo rapporto, e l' accidente che nel tempo suddetto si sviluppasse la malattia tacitata, gli porterebbe un' immediata protesta. Questa malattia, che l' Impresa col regolare mezzo de' professori non tarderebbe a verificare che già in esso esisteva all' epoca che sottoscrisse la scrittura, darebbe luogo ad un regolare atto e ad un conseguente giudizio che il virtuoso non avrebbe diritto ad emolumento; siccome andrebbe sciolto il contratto, e di più sarebbe responsabile de' danni che soffrirebbe l' Impresa.

§ II.

Malattie sopravvenute nell' intermedio della scrittura alla chiamata alla piazza.

Dall' epoca della scrittura a quella nella quale un virtuoso è chiamato alla piazza, passano solitamente alcuni mesi, e qualche volta anche un anno. Facile è dunque che in questo tempo sopravvenire possa al virtuoso una di quelle malattie che o per la loro durata, o per l' effetto di pregiudizio portato all' individuo facciano temere un perfetto ristabilimento per l' epoca che esso deve adempire la scrittura stessa; in questo caso è assolutamente di suo dovere il notificare l' emergente all' Impresa, onde garantirsi da quanto si è retro accennato.

Egualmente, e più ancora devesi notificare lo stato di gravidanza nel quale la virtuosa s' accorgesse d' essere entrata dopo la scrittura, indicando anche l' approssimativo tempo in cui avrebbe luogo il parto, per norma dell' Impresa, la quale sebbene possa sciogliere il contratto, le potrebbe

anche convenire di mantenerlo, mediante quelle variazioni nello spettacolo o nel personale che fosse del di lei vantaggio, e prevalersi pure della detta virtuosa egualmente che se non fosse in tale stato.

Obbligo eguale sussiste, se la virtuosa avesse il tempo intermedio anche d' un anno tra la scrittura e la chiamata, e che in questo intervallo sopravvenisse la gravidanza e succedesse il parto, e fosse perfettamente ristabilita dal puerperio. La ragione di questo si è, che siccome il parto può lasciare un' alterazione tale nel fisico della virtuosa che diventi un difetto da non potersi superare, così quando essa avrà notificato tale di lei stato a suo tempo, sarà della diligenza dell' Impresa il tenersi informata e del di lei buon essere di salute, e di quel qualunque cambiamento che potrebbe essere avvenuto a pregiudizio del fisico della virtuosa, e dell' interesse di lei particolare.

§ III.

Malattie sopraggiunte nell' esecuzione della scrittura

Giunto il virtuoso alla piazza, il viaggio fatto, la fatica delle prove, quella di una gravosa esecuzione possono benissimo sviluppare delle malattie che col solo riposo o piccola cura si guariscono, ed alle quali il virtuoso non va soggetto, quando queste malattie non siano di quelle già contemplate negli antecedenti paragrafi, o già siano state notificate, e che si sviluppassero dopo la prima prova di ballo, o dopo ricevuta la parte se di canto: in questi casi se il virtuoso non si

trovasse in situazione di poter agire in modo alcuno, l' Impresa non potrà fare verun atto, e lo dovrà pagare come se fosse in perfetta attività.

Maggior diritto ancora lo avrà quel virtuoso che viene sorpreso da malattia sia di breve o lunga durata, la quale non sia della classe delle già accennate, ma che però non sia ripetibile come conseguenza, o da fonti impure, come le gravidanze non legittime, le veneree, quelle di crapula o di ubbriachezza, tanto per se medesime, quanto provenienti da alienazione di mente, o di forze, prodotte dalle medesime.

Infatti, se un virtuoso, il cui regime personale di vitto, di condotta e di morale, non dà luogo al più piccolo sospetto e lagnanza, viene attaccato da una malattia accidentale anche grave, la cui origine non può ripetersi da alcuna di dette prossime cause, perchè deve andare soggetto ad un triplice danno? esso diventa appunto triplice per la malattia in se stessa; pel sacrificio che ingiustamente si pretenderebbe, per lo svantaggio che portano alla professione simili accidenti, e pel dubbio di una perfetta e duratura guarigione, e del pericolo di ricadute.

Che se poi questo virtuoso potrà essere convinto che tale di lui malattia provenga o dall' abuso di caccia, o da sregolatezza di vitto, o da rilassatezza di costumi, se potrà provarsi al suddetto che siagli successo qualche disastro alla caccia, o che l' intemperie sofferta sia la causa prossima della di lui attuale infermità; se la sregolatezza del vitto e l' abuso di bibite gli avranno cagionato tale sconcerto, o se nello stato di ebbrezza avrà sofferto o cadute o altro nell' individuo;

se infine l'effeminatezza non gli fosse stata avara di que' mal augurati compensi coi quali premia i suoi proseliti, dovrà l' Impresa soccombere agli effetti dell' imprudenza, della sregolatezza e dell' immoralità?

E verissimo che ben di raro si possono ottenere quegli estremi che legalmente convincano e diano prove delle cause reali di simili inconvenienti; ma è bensì vero che quando saranno fatte osservare, e si sorveglierà perchè siano eseguite le giuste prescrizioni del regime personale, le Imprese avranno aperta una strada facile a mettersi per appunto in istato di prova, come richiedesi da quelli che vogliono far uso del loro diritto.

Che se questi impensati accidenti ponessero un virtuoso, sia di canto che di ballo, loro malgrado, in uno stato da non proseguire il corso delle rappresentazioni, e prestarsi fino al termine del suo contratto, l' Impresa che non potrebbe rifiutarsi dal pagare gli appuntamenti, può però obbligare il virtuoso a restare alla piazza a di lei disposizione, per riassumere la di lui incombenza ed eseguire quanto gli spetta, ogni volta che la Facoltà medico-chirurgica lo dichiarasse in istato di poterlo fare.

Articolo II.

Misure di giustizia o polizia contro un attore

Questo articolo risguarda interamente la soluzione del quesito: Se un virtuoso dopo che è arrivato alla piazza, o che si trova già in iscena, viene per ordine dell' Autorità giudiziaria o po-

litica arrestato, non già per discipline di teatro, ma per trasgressioni o delitti che abbia commessi o de' quali sia indiziato a segno di vedersi contro esso promossa l' assicurazione della persona, possa e debba pretendere il pagamento della di lui scrittura?

Quantunque a prima vista sembri che la domanda meriti una risposta negativa, pure vi possono essere delle circostanze che consiglino un particolare riguardo.

Una imputazione che vesta l' aspetto della probabilità, e di grave suspicione, produce *ex jure* una misura assicurativa; ma siccome poi la rettitudine de' tribunali quanto ferma ed esatta, altrettanto sarà sollecita nello sciogliere i vincoli di personale libertà, se non si verificano gli estremi che corroborano il sospetto e lo rendono fondato sul risultato del processo, così nel caso di comprovata innocenza, o di indizi meno positivi, per tale arresto il virtuoso, che dobbiamo ritenere come rilasciato per titolo di non provata imputazione, o assolto per non constare in modo alcuno dell' imputazione stessa, non dovrebbe avere doppiamente sofferto; ed un' Impresa ragionevole che già avrà supplito o senza spesa, o con un limitato sacrificio, potrebbe registrare questo pagamento alla partita de' danni impensati, come se il virtuoso fosse stato accidentalmente ammalato, piuttosto che pretendere da esso una riduzione che aggravi la disgrazia sofferta.

Che se il virtuoso ha mancato ai doveri del cittadino, si è coperto di delitto, o si è reso l' oggetto di ricerca d' altra Potenza, per cui il Governo crede di eliminarlo dai suoi Stati, la Giusti-

zia d' averlo nelle sue forze, ed il Principe di farne consegna all' estero dominio che lo richiama, in allora l' Impresa non potrà essere tenuta a pagarlo che in ragione di recita, e colla proporzione di cui si è parlato all' articolo dei casi fortuiti per massima.

Che se poi il virtuoso si fosse allontanato con *ispreto precetto* dal luogo ove doveva dimorare per ordine di competente Autorità, o che si fosse scritturato preventivamente con altra Impresa, e per cui dietro domanda di quella, o reclamo di questa, fosse stata emanata la requisitoria o l' ordine pel di lui arresto, in allora non solo non avrebbe diritto ad emolumento alcuno, ma incorrerebbe anche nella penale di compensare tutti i danni e spese che l' Impresa proverà d' avere sofferti per tale inconveniente.

Articolo III.

Ritardo de' pagamenti.

Uno de' frequenti scogli nel vasto mare teatrale, ne' quali una meno solida Impresa va ad urtare, egli è il ritardo de' pagamenti. Questi urti fatti maggiori da quelli stessi che dovrebbero minorarli, portano poi un conseguente generale naufragio . . . È verissimo che il virtuoso ha il diritto d' essere puntualmente soddisfatto per quella ragione medesima che ha l' obbligo e la personale responsabilità d' eseguire il suo dovere. Verità incontrastabile del pari è quella, che un numero d' impresari sanno deludere i lori virtuosi sino al punto che poi tradiscono le loro aspetta-

tive. Ma non si potrà negare che la rovina di molti imprasari sono i virtuosi medesimi, che coll' ingigantire pochi residui di credito, e moltiplicando gratuitamente i giorni che ritardano al loro saldo, sparlano dell' impresario e delle sue finanze in un modo che interdice la strada onde trovare una suppletoria risorsa; ciò che compromette il di lui credito, lo incaglia nelle sue speculazioni, e mette in avvertenza chi deve sborsare denaro; e così direttamente intaccando l' Impresa, indirettamente rovinano i propri loro interessi.

L' esempio ci persuade d' altronde che questi reclami fuori d' ordine, che pongono in campo senza rimediare, provengono talvolta da quelle istesse prime parti che ben provvedute di mezzi non possono sentire il minimo pregiudizio per qualche poco di dilazione.

Questi ritardi se provengono dall' incaglio dell' Impresa per non poter esigere per qualche incidente o parte della dote, o perchè la cassa degli abbonamenti non ha introitato quanto basti, o perchè le spese dello spettacolo furono considerabili, e per altri consimili titoli, non debbono allarmare il corpo de' virtuosi, il quale però non deve mancare de' necessari acconti secondo il bisogno particolare e proporzionato allo stato di ciascuno.

Se l' Impresa può comprovare lo stato di attività nella quale si trova, calcolando le esigenze certe da farsi, e i maggiori introiti che particolarmente nel carnovale si fanno agli ultimi giorni, in allora non deve aver luogo verun reclamo, o almeno sarà più l' effetto del mal animo e della personalità, che altro, il ricorrere contro un im-

presario che non trovasi in passività, e che dipende dal fatto non proprio se gli mancano que' fondi sui quali a norma del contratto poteva liberamente contare, e che gli vengono protratti. Cambierà bene giustamente d' aspetto la cosa se il ritardo fosse imputabile alla mala fede dell' impresario, o se realmente l' azienda teatrale fosse in istato di disordine, e che lasciasse dubbio ad un pericoloso termine. In allora è troppo giusto che il virtuoso debba garantirsi nel modo possibile dal rischio di rimanere esposto co' suoi emolumenti.

In tale emergente è dove il malcontento e la discordia intestina rovinano i reciproci interessi, giacchè ciascun pensando ai casi propri crede di poter anche con non molta delicatezza sacrificare quelli degli altri, non persuadendosi che ove non regna un perfetto accordo, in tali circostanze nulla si ottiene, ed anzi si procurano alle Imprese i mezzi di approfittare ove nol dovrebbero ne potrebbero.

Giustissimo sarà pertanto un regolare reclamo, al quale debbano interessarsi i primi attori pel comune interesse di quelli che agiscono seco.

Siccome il virtuoso, come si è detto al capitolo terzo, articolo secondo, assume un indiretto impegno col pubblico e colle Autorità; siccome non può rifiutarsi di adempire gli assunti obblighi, così ha diritto che le Autorità amministatrici del teatro assumino il loro patrocinio, e diano quelle disposizioni che garantiscano l' interesse de' creditori privilegiati, quali sono gli attori, che agiscono, le orchestre, gli inservienti e le spese d' illuminazione.

Sarà cura ed interessamento della Direzione e de' virtuosi medesimi il delegare anche con approvazione, occorrendo, dell' Autorità locale un individuo di comune confidenza e di onesta opinione a controllare l' Impresa, richiamando lo stato della medesima, e non permettendo verun pagamento estraneo all' andamento giornaliero dello spettacolo. Potranno chiedere i creditori che fino a tanto non siano saldati del rispettivo loro credito, tutti gli introiti indistintamente vengano versati nelle mani della persona a ciò delegata, e così pure le rate della dote, se questa viene concessa.

In tal maniera, senza offendere l' Impresa con atti odiosi, il corpo de' virtuosi otterrà l' eguale effetto, e non impedirà al suo impresario di procurarsi altre necessarie risorse, nel mentre che altrimenti non si otterrebbe eguale intento.

Articolo IV.

Fallimenti d' Impresa.

Quando un impresario abbandona il teatro e la compagnia, o si dichiara impossibilitato a continuare nell' azienda, questo è ciò che chiamasi fallimento d' Impresa.

Su questo articolo occorrono importantissime osservazioni, le quali vertono: Sulla continuazione dello spettacolo; - Sulla graduatoria de' creditori; - Sulle fideiussioni, e sulle proprietà degli oggetti esistenti in teatro.

Siccome su questi paragrafi devono essere bene basate le operazioni dei virtuosi in tale per essi sgraziato avvenimento, così di ciascuno si svilupperanno le principali ragioni.

§ I.

Continuazione dello spettacolo.

Il fallimento e la partenza dell' impresario non sono un titolo, in moltissime circostanze di stagioni, o di teatri, per isciogliere la compagnia. La Superiorità talvolta non lo permette, e diventa inutile qualunque rimostranza; in allora conviene dunque pensare al modo di proseguire collo spettacolo stesso.

O la Direzione e Presidenza assume tale incarico, e la cosa non soffre gran variazione; o il proseguimento è a conto de' virtuosi ed altri addetti al teatro, ed allora avranno luogo quelle massime che si proporranno più sotto al capitolo Amministrazioni tutelari ed economiche. Sia nell' uno, sia nell' altro caso, i virtuosi dovranno conoscere quale sia la loro situazione e la loro sorte in un modo non equivoco, cioè se l' azienda è assunta da altri, quali siano i sacrifici che in tale urgenza pur troppo si pretendono; e se è assunta dal personale de' virtuosi, quale è lo stato attuale dell' attività e passività, onde regolare le di loro operazioni.

Basato così un solido principio, non può a meno anche nel progresso che tutto vada colla debita regolarità, e che anzi si migliori la situazione pericolosa nella quale si trovavano.

Qualunque pagamento fatto all' Impresa, il cui termine non fosse in allora scaduto, sarebbe come non avvenuto; qualunque anticipazione assicurata sopra introiti verificabili dopo la cessione dell' Impresa non sarebbe attendibile; qualunque

somministrazione di generi fatta all' Impresa, e che sia a pagarsi, non se ne calcolerebbe il prezzo che pel quantitativo che rimane a beneficio de' virtuosi assuntosi: il restante diverrebbe oggetto di credito particolare verso la persona dell' impresario cessato: qualunque nolo accordato che fosse a pagarsi non sarebbe soddisfatto che in ragione del tempo nel quale l' oggetto serve alla nuova azienda. Tutto insomma ciò che forma la passività del teatro, non devesi ammettere nella quota proporzionale, che dal giorno in cui altri ne assumono il proseguimento, sospendendo qualunque pagamento per oggetti arretratti fino al termine dell' amministrazione.

Invece le attività che fossero ancora da realizzarsi devono andare nella cassa d' amministrazione de' nuovi assuntori, sia che le attività stesse risguardino il tempo trascorso, sia che l' Impresa non le abbia esatte alle loro scadenze, sia che con particolari obbligazioni fossero state vincolate ad alcuno senza il concorso di chi doveva pagarle all' Impresa cedente.

Ma di queste attività che riguardano l' epoca anteriore alla successiva Rappresentanza, devesi tenere un esatto registro, per la ragione che detta un' imparziale giustizia, quale si è quella che se i nuovi assuntori terminano il loro impegno, e che non risultano in *deficit* e in rimessa pel tempo del loro esercizio, sull' antecedente quantità di parte attiva hanno diritto gli antecedenti creditori, a' quali si è sospesa qualunque tangente ed acconto sugli incassi posteriori per gli anteriori loro crediti.

Del resto starà all' economica amministrazione

di chi assume l' incarico il procurare di ridurre con parziali convenzioni le spese serali, onde ottenere il minor sacrificio e spesa; ed in riguardo alle paghe arretratte del personale del teatro, si calcolerà quanto segue in ciò che rispettivamente li riguarda.

§ II.

Graduatoria di paghe.

A meno che la Direzione o Presidenza, assumendo l' andamento dell' azienda sospesa per il fallimento dell' Impresa, mantenga in tutto il suo pieno effetto le scritture in corso: a meno che l' Impresario nello stabilire il contratto sia stato obbligato di estendere la regolare sigurtà anche per l' esatto mantenimento delle paghe de' virtuosi; del resto in consimili circostanze, ed ove non esistano simili eccezioni di fatto, è massima ormai ricevuta, per non dire stabilita, che il virtuoso vada a perdere qualche tangente sui propri emolumenti.

Qui è dove cade l' osservazione fatta nel capitolo quarto, articolo quarto sulle assicurazioni delle paghe e delle serate. Tutti i virtuosi hanno un eguale diritto su ogni e qualunque ramo d' introito; lo hanno le spese serali, e lo ha il personale di servizio.

Stabilita colle norme già indicate la nuova Amministrazione, se v' è alcuno che far possa un qualche sacrificio, il virtuoso ne è il primo; ma questo sacrificio non deve essere fatto che nella giusta proporzione di tutti gli altri; proporzione

che a norma delle circostanze si può dividere in ragione totale, o in ragion parziale delle paghe rispettivamente fissate nelle scritture.

Ragione in totale si chiamerà quando sul cumulativo della perdita si fissa la ripartizione sul calcolo d' ogni cento; ragione parziale, quando il riparto procede in calcolo di somma accrescendo la tangente del contributo per ogni cento, in proporzione del maggiore stipendio fissato all' attore.

L' orchestra o sarà stata assicurata e garantita nel contratto dell' Impresa, ed allora i suoi crediti saranno ineccepibili, siccome avrà il diritto di esigerli da chi ha assicurato; o non lo è, ed allora le toccherà facilmente a soccombere nella misura di graduatoria di sopra spiegata, ed in quella delle due ragioni che col concorso delle competenti Autorità sarà giudicata la più adatta, e che avrà servito di base per gli altri.

Per l' oggetto illuminazione evvi una diversità nelle osservazioni a farsi, e massime a prendersi: o questa sotto la mancata Impresa andava per conto economico, e i nuovi amministratori daranno quelle disposizioni che crederanno e che loro detterà il comune interesse; o era appaltata, e cessato il principale, cessa l' accessorio, per cui l' appaltatore dovrà convenirsi pel proseguimento del contratto, o dichiararlo sciolto, non avendo nè esso, nè la nuova Amministrazione diritto di pretendere la continuazione, se si vogliono rinovarne i patti in modo più ristrettivo all' interesse o dell' uno o dell' altro.

Lo stesso dicasi degli inservienti, e di quelli che costituiscono il personale del servizio del teatro.

Quando però tutte le paghe e spese fossero legalmente garantite, allora non si può obbligare alcuno ad una minorazione di somma, o rescissione di contratto, giacchè il fideiussiore è garante di tutto qnello che venisse minorato, e deve del proprio compirne il perfetto saldo.

Sulle paghe poi degli attori che fossero state assicurate sui fondi del teatro, queste assicurazioni sono inattendibili; giacchè, per tutte quelle ragioni che sonosi fin qui sviluppate, le doti, gl' introiti, ogni e qualunque attività che riguarda il teatro, è devoluta in comune a tutte le spese del teatro medesimo; nè si può in modo alcuno prevalersi per un solo individuo delle somme sulle quali tutti hanno diritto, e massime ove trattasi che ciascuna deve del proprio sottostare ad un proporzionato parziale sacrificio.

§ III.

Fideiussioni e proprietà di robe esistenti in teatro.

Vestiario, attrezzi, spartiti e legnami, una gran parte degli impresari per lo più usano a procurarseli a nolo, e mediante una corresponsione convenuta col proprietario, il quale poi suole farsi garantire per l' idennità e numero delle robe che somministra.

Nessun diritto in questo caso hanno i creditori contro queste robe che sono d' altrui proprietà; e chi ne fu garante, entra in luogo e stato del proprietario per sostenerne le rispettive ragioni.

Su questo punto è bene l' osservare alcune particolarità. Il somministrante non potrà pretendere,

come si è detto sopra per gli altri, dai nuovi rilevatari dell' Impresa, che il pagamento dal tempo in cui l' hanno assunta e nella proporzione che fu stabilita; ma il proprietario non potrà essere costretto a lasciar le sue robe più di quello che è convenuto: e qualora il servizio del teatro e del pubblico assolutamente lo esigesse, non potrà da esso pretendersi che lo rilasci ad un egual prezzo senza speciale convenzione, giacchè si può liberamente donare anche il proprio, ma non si può essere costretti a cederlo ad un prezzo che non piaccia o non convenga, e meno poi a privarsene.

L' altra è quella, che se fu concluso un contratto con alcuno de' somministranti, cioè, o di spedire il vestiario, o attrezzi, ec. pel primo o secondo spettacolo, e che questa spedizione non siasi per anco effettuata quello che ha fatto il contratto coll' Impresa cessata è obbligato ad esaurirlo quando nulla sia decimato nel prezzo stabilito, e quando nulla si aggiunga di maggiore pretesa di quello che venne stabilito nel primitivo contratto; ed è responsabile verso la nuova Rappresentanza di tutti i danni, come lo era colla prima Impresa: che se sarà stato obbligato a perdere il valore delle già fatte somministrazioni, o a vedersene decimato l' importo per la già descritta graduatoria, in allora potrà pretendere tutta la possibile garanzia o deposito dell' ammontare di quelle che deve ancora esaurire, onde adempire a tale suo contratto, e salve sempre le proprie ragioni verso l' Amministrazione attuale in caso di avanzo, e contro l' Impresa cessata per l' arretrato.

CAPITOLO IX.

Corrispondenti teatrali.

ARTICOLO PRIMO.

Origine e definizione.

Tutte le professioni, arti liberali e meccaniche vantano un' origine o dalla combinazione del caso, o dal bisogno dell' uomo. La corrispondenza teatrale, già da molto tempo ascritta fra le arti liberali, deve il suo principio alla confidenza dell' amicizia, all' economia delle Imprese ed al più facile accordo de' virtuosi. Utilissima poi si è ritrovata dal canto, come si è detto, delle Imprese, e non pochi vantaggi ha recato in generale ai cantanti e ballerini, come parimenti è divenuta lucrosa per chi è capace di bene esercitarla.

Persone del maggior credito ed onoratezza, persone di nascita distinta, di bastanti redditi, di talenti rispettabili non hanno avuto punto difficoltà di coltivarla, e l' hanno resa assai importante e necessaria; ma appunto il lucro fu l' oggetto di sua temporaria decadenza nell' opinione delle migliori e più riguardevoli Imprese; giacchè non essendo, come altre professioni, sottomessa a veruna disciplina, nè come lo sono tutti gli altri rami di mediazione, nè deriva che taluni cercando il solo loro interesse, e non tenendo registro del loro operato, sembra che adottino la massima che tutto può essere lecito quello che è utile.

Il corrispondente teatrale è un mediatore dei contratti tra le Rappresentanze del teatro e gli

impresarj, tra le Imprese ed i virtuosi: in conseguenza del di lui interessamento e della di lui mediazione si appianano assai facilmente le difficoltà che possono insorgere tra il pretendere degli uni e l' accordare degli altri; esso diventa anche il compromissario e l' arbitro per le vicine conclusioni, ed ultima tante volte esso stesso in tale qualità arbitramentale il prezzo totale del contratto dalle parti per reciproco consenso al medesimo rimesso.

Dietro questa definizione è facile il riconoscere quali requisiti debbano concorrere in un corrispondente, perchè il suo ministero sia accolto con fiducia e persuasione dalle parti che vi concorrono. I principali requisiti sono: Cognizioni pratiche nell' azienda teatrale per rilevare a prima vista gli impegni di un' Impresa che sta per assumersi un contratto col di lui mezzo; - Statistica particolare delle attività e passività approssimativa di ciascun teatro, delle risorse particolari di stagioni, ed altro relativo ai medesimi; - Conoscenza perfetta de' virtuosi tratta dal proprio giudizio, e da imparziali relazioni non solo, ma anche dall' esito generale che hanno ottenuto sui diversi teatri; - Prontezza e chiarezza di corrispondenza nella parte epistolare, e più ancora necessaria antivedutezza nelle scritture de' virtuosi, onde non compromettere nè questi, nè le Imprese per le quali vengono accordati; - Imparzialità nel riferire sull' abilità, sullo stato di salute, sul regime, sul decadimento, e sull' esito de' virtuosi, ove essi siano ricercati, o che occorra di dare informazioni alle Direzioni o Imprese committenti; - Delicatezza in fine per quanto le cir-

costanze lo permettono, onde non compromettere nè il buon nome, nè l'opinione, nè l'interesse de' virtuosi.

L'unione di queste morali qualità onoreranno chi esercita tale professione, ed ispireranno novellamente quella fiducia che a taluni è venuta meno a loro svantaggio, e perchè esercita da chi forse sarebbe stato più utile alla società in tutt' altro ramo.

Articolo II.

Incombenze e responsabilità.

Il corrispondente dotato delle necesiarie qualità, come sopra specificate, deve avere un registro di tutto il personale che riguarda cantanti, ballerini, maestri di musica e poeti che scrivono pel teatro, compositori di ballo e capi d' orchestre. - Questo elenco deve accennare le piazze ove trovansi i virtuosi; quelle che hanno fatte, e il grado de' medesimi nella gerarchia d' abilità ed effetto.

Quando un corrispondente scrive ad un' Impresa o Autorità di teatro, che un soggetto ha un dato cartello, o che ha agito con buon successo in una data piazza, la sua osservazione costituendo una condizione di contratto tra l' Impresa e la Rappresentanza del teatro, non v' è dubbio che il corrispondente sarebbe imputabile, se questa di lui assicurazione di cartello o di esito si trovasse smentita.

La vera abilità non sarà mai precaria, come non lo sarà il fondamento della professione; e se un virtuoso che ha destato entusiasmo in una piaz-

za non fosse che appena tollerato in un' altra, ciò non può influire a danno d' alcuno, quando sia provato che esso ha quel nome, quel cartello, ed ha avuto quell' esito che lo costituisce del merito richiesto, e come tale approvato.

Il dettaglio di ciò che specificatamente concerne la professione di corrispondente non interessando l' oggetto della presente opera, non giova il farne parola; ciò che forse anche sarebbe mal gradito non dai primarii, ma dagli altri, e quindi piutosto sarà opportuno un dettaglio di ciò che realmente è di responsabilità de' medesimi.

Il corrispondente, in qualunque caso di controversia che succeda sull' interpretazione della scrittura, all' appoggio delle lettere, ed anche senza queste (se non hanno avuto luogo) deve schiarire i punti che nella stesa della scrittura fossero stati espressi o in modo dubbioso, o in men chiaro senso.

Le sue dichiarazioni dovrebbero far prova legale, come lo fanno quelle de' mediatori de' contratti di commercio, e quelle degli agenti di cambio, se l' ufficio del corrispondente fosse assoggettato alle discipline generali e locali riguardanti le mediazioni de' contratti.

Ma siccome a questa cautela finora pochissimi si sono sottomessi, così accade che il corrispondente non può in giudizio servire che come semplice testimonio, e come tale sarebbe facile il poter essere da alcuna delle parti dato per sospetto, e vedersi eliminato dalla procedura degli atti, se questi avessero luogo presso un tribunale civile.

Sarebbe quindi a desiderarsi che i corrispondenti teatrali fossero inscritti ne' registri de' ris-

pettivi uffici, come prescrivono le leggi e gli statuti de' rispettivi Stati, dominii, sotto il cui governo hanno il domicilio ed esercitano la professione, e si assoggettassero a quelle discipline prescritte per consimili professioni d' industria; giacchè allora si vedrebbero risparmiati buon numero di contrasti, pretese e negative ed altro che turbano sempre la buona armonia d' una compagnia, per la ragione che la dichiarazione e lo schiarimento del corrispondente metterebbe in prova la controparte a termini di ragione e di equità.

Si otterrebbe del pari, tanto da' virtuosi, quanto dalle Imprese e dalle Direzioni, che un' affermativa assoluta, una promessa libera, una dichiarazione garante, e simili, che assai spesso un corrispondente conviene che faccia, e che poi anche per altrui fatto conviene che ritratti, disdica o smentisca; in allora sarebbe di esse responsale il medesimo se la mancanza dipendesse dal fatto suo proprio, e se ne farebbe render conto giudizialmente se procedesse d' altri.

Un corrispondente che per indispensabile conseguenza deve avere in lui riposta la buona fede delle Imprese e de' virtuosi, onde facilitare la trattativa, quasi sempre ha le scritture firmate in bianco da alcuna delle parti, che le attende riempite colle dichiarazioni di ciò che viene stabilito pel tempo, pel grado, pel carattere, per convenienza, per emolumento, per accessorii, ec.: se per isbaglio, o per arbitrio declinasse dalla facoltà conferitagli all' atto delle firme fiduciali, e che o troppo avesse ristretto o troppo allargato gli arbitrii concessigli, le parti che hanno sottoscritto bisogna che fedelmente ed immancabilmente

esauriscano quanto nella scrittura o giustamente o economicamente è compreso. Ciò riguarda il caso che la ragionevolezza e la rescissione spontanea non derogasse dal principio di diritto.

Avrà però la parte danneggiata tutta la facoltà di ripetere ogni danno che ne fosse ad essa derivato per parte del corrispondente che mancò in qualsiasi modo al suo ministero; danno che può essere calcolato sopra documenti di prova, o mediante amichevole transazione.

Articolo III.

Provvigioni.

Ogni scrittura nella complessività del suo importo per la stabilita pratica che mai venne nè ridotta, nè impugnata, è soggetta ad una provvigione a favore del corrispondente; essa è stata dalla generalità delle parti contribuenti stabilita in ragione d' un cinque per cento per ogni contratto di somma determinata per le scritture riguardanti i teatri d' Italia, ed in ragione del sei per cento per quello che riguarda i teatri dell' altre parti d' Europa. Questa differenza dell' uno per cento di più pei teatri fuori d' Italia è stata giudicata e concessa dal riguardo alle maggiori spese di tasse postali e carteggio che richiedesi, e si ebbe pur anco riflesso alle conferme che per lo più in seguito si concludono senza l' intervento del mediatore, e quindi senza verun compenso al medesimo. Tanto il virtuoso che si trova in Italia, ed è per un teatro fuori di essa scritturato, quanto quello che è fuori dall' Italia stessa,

e che il contratto lo chiama sulle nostre scene, deve corrispondere la provvigione del sei per cento, come sopra, ed in proporzionato calcolo di ragione lo dovrà contribuire anche quello che già lontano dall' Italia passa da una all' altra parte, e sotto diversi Stati e dominii, ma che tale contratto gli proviene col mezzo del corrispondente d' Italia, come bene spesso è accaduto e giornalmente succede, e come anche risulterà dal relativo carteggio.

I corrispondenti teatrali considerati nello stato di loro professione sotto questi aspetti già ora indicati, e fermo l' incontrastabile diritto di consuetudine sulle provvigioni ad essi competenti, vanno soggetti a delle negative, in proposito alle quali urta decisamente la ragione ed il buon senso.

Abbiamo il caso che un' Impresa avendo o vicinissime relazioni con un virtuoso, o persuasa di qualche più efficace mezzo per ottenere il di lui avvantaggioso intento sulle condizioni del contratto, fa trattare ed anche fissare mediante promessa il virtuoso stesso, riservandosi di trasmettergli col mezzo di regola la relativa scrittura, la quale l' Impresa stessa consegna al corrispondente per la firma del virtuoso, e sotto quindi la di lui responsabilità il ritorno della controscritta.

Abbiamo pure il caso che un virtuoso è trattato nel medesimo tempo da due corrispondenti per l' eguale teatro, che ad entrambi esso dichiara le sue pretese, e con ambidue si tiene in eguale corrispondenza, e che la scrittura, come è naturale, non gli perviene che da uno di questi, e forse da quello che avrà meno cooperato per l' ultimazione e conclusione del contratto stesso. In

tal caso il diritto di provvigione compete a quello che trasmette la scrittura: la provvigione riguarda il contratto nella sua entità; ciò che la costituisce, è la scrittura, giacchè le intelligenze verbali non sono quelle che si ammettono, se non nel caso comtemplato al capitolo III, art. II, pag. 43. Dunque la scrittura trasmessa dal corrispondente che abbia o no trattato l' affare, è quella che fa riconoscere il legittimo mediatore tra l' Impresa ed il virtuoso; è quella che indica a chi l' Impresa abbia dato per questo atto la sua confidenza, ed è quella infine che vincola il diritto della provviggione al trasmittente.

Altro abuso pure vorrebbe introdursi, e che ha origine forse dalla delicatezza colla quale qualche corrispondente agisce coi virtuosi, ed è quello di negare le provvigioni, ove questi abbiano, avuto a perdere, o cedere per disgrazie d' Impresa qualche somma sul loro contratto.

Tale circostanza, che si ritiene tutta contraria alla giusta massima, credesi opportuno di analizzarla coi principii stessi coi quali si è creduto di definire il corrispondente, considerato per sè medesimo, pei suoi obblighi e per la sua responsabilità. Abbiamo già sufficientemente dimostrato che il corrispondente è un mediatore, come lo sono quelli di cambio, di derrate ed altro: questi procurano vendite ed acquisti di crediti, generi e robe, e quello il contratto d' un appalto, e l' acquisto precario d' una persona vincolata ad esercitare i di lei talenti contro una determinata corresponsione di somma a favore di chi l' ha accordata.

Come le compre e vendite sono soggette alla provvigione sull' ammontare del loro importo,

così la conclusione di questo contratto ha una corresponsione fissata, se non da legge sovrana come le altre, da quella consuetudine non contradetta che ha l'eguale effetto in parità di circostanze. — Ora si potrebbe chiedere: Una casa di commercio incarica il di lei mediatore dell' acquisto o vendita d' una partita di generi della di lei sfera commerciale: il contratto ha luogo, e succede colle solite pratiche la consegna e la spedizione del genere stesso: sull' ammontare di questa determinata somma il mediatore esige, o inscrive a suo credito la regolare provvigione: se l' acquisitore del genere rimette in passivo una somma sulla fatta speculazione invece di guadagnarla: se il venditore non riscuote a suo tempo gli assegni che gli vennero dati a saldo del suo credito; avranno essi neppure il pensiero di negare, prorogare o decimare la provvigione dovuta al mediatore, se non fu pagata, o pretenderne il rimborso se esso la conseguì? In commercio al certo non si è mai immaginato un tal caso. Ora dunque perchè un corrispodente il quale ha già avanzate delle spese, dovrà andarne defraudato? Se la tolleranza del medesimo non si adattasse ad attendere il comodo del virtuoso pel debito pagamento, vorrebbe il virtuoso stesso pretendere la restituzione od il reintegro della somma pagata? — In questo caso la somma che rimane a credito del corrispondente, non può essere impugnata, nè contradetta, e quindi sarebbe ad applaudirsi il costume di quelli che all' atto della scrittura si fanno rilasciare un vaglia all' ordine, onde guarentirsi anche sotto diverso aspetto che il loro credito non venga defraudato.

Che se il corrispondente penetrato dalla situazione di alcuno de' virtuosi che hanno sofferto diminuzione nella loro paga, riduce le sue pretese alla somma da essi percetta, sarà sempre da approvarsi ed anzi da imitarsi un uomo di tal carattere. Ma siccome altro è il diritto di pretendere, altra è la volontà di esercitare questo diritto, così si conclude che il corrispondente siccome dovrebbe essere soddisfatto all' atto della scrittura, perciò non sarà mai tenuto a rilasciare il di lui credito nè in tutto nè in parte, non dovendo esso farsi carico di quello che succede dopo terminata la di lui incombenza. Ma se esso invece vorrà transigere il credito stesso in proporzione della perdita fatta dal di lui creditore, in allora comproverà che egli è l' uomo della ragiogionevolezza e dell' umanità, piuttosto che del commercio e dell' interesse. Ma se questa perdita dal virtuoso fatta provenne o da libera di lui convenzione coll' Impresa, o colle Autorità, o perchè abbia in unione ai colleghi suoi assunta l' amministrazione per conto loro proprio, in questi casi sarebbe meno sperabile, per non dire inammissibile, qualunque transazione del corrispondente, giacchè se l' impresario in prospero evento avesse largheggiato col virtuoso oltre la scrittura, o in denaro, o in altre lucrose concessioni, o se la società assuntrice dello spettacolo del di lui proseguimento avesse invece guadagnato, certo che il corrispondente non avrebbe nè chiesto nè sperato verun vantaggio da queste straordinarie attività, così non deve sofferirne nè per ragione di diritto, nè per principio di libera volontà.

Articolo IV.

Esigenze.

Le provvigioni del cinque per cento per l' Italia e del sei per le altre parti veniva un tempo soddisfatta per metà da ciascuna delle parti contraenti all' atto della scrittura, o subito dopo di essa. In seguito questa divisione non ebbe più luogo, ed il pagamento rimase a tutto carico del virtuoso, come ora costantemente si pratica.

Pochi oggidì sono quelli che soddisfano all' atto della scrittura, riserbandosi quasi tutti di pagare il loro debito al termine della medesima, e da qui poi ne nasce che quando essi non ricevono l' intero emolumento, alle volte contraddiscono quanto devono al corrispondente.

Una prudente cautela ha persuaso talvolta il corrispondente a premunirsi d' un' obbligazione accettata dal virtuoso, e pagabile alla scadenza del secondo quartale all' ordine S. P. per la piazza ove esso a quell' epoca dovrà necessariamente ritrovarsi. Questo metodo il più ovvio ed il meno intralciato sarebbe da adottarsi per massima da tutti e per tutti indistintamente, giacchè l' usarlo solamente con qualcheduno, comprova troppo palesamente la dubbia fede; che sebbene sarà appoggiata ad una provata esperienza, pure da chi deve sottomettersi è riguardata come una durezza, sentimento che svanisce per sè medesimo, quando non si fa torto ad alcuno, e diventa regolamento di ufficio senza distinzione di classe e di grado. Emesse queste obbligazioni all' ordi-

ne, e non venendo soddisfatte alla loro pronta scadenza, il corrispondente ha diritto di pretendere che siano soddisfatte cogli altri quartali che scadono di attività del virtuoso; e siccome il raggiro potrebbe impugnare tali pagamenti senza che siano esaurite queste formalità che si richieggono dalle leggi e statuti dei varii Stati e domini ove si trovano simili debitori, così ad accelerare ed assicurare tale riscossione basterà che il vaglia, come si disse, all'ordine S. P. sia girato allo stesso impresario che deve sborsare i denari al virtuoso. Da ciò ne segue, che essendo esso per la detta girata legittimo creditore del suo virtuoso, ed essendo il credito scaduto ed il debito non soddisfatto, la ritenuta non può soffrire la menoma eccezione, nè potrà mai avere un contrario effetto qualunque reclamo in proposito. Gioverà in questo rapporto il riflettere che qualora l'Impresa sarà sotto amministrazione o amichevole o prescritta dall'Autorità, simili pagamenti non possono sofferire verun incaglio, siccome riguardano i contratti principali che hanno costituito lo spettacolo, e perchè la somma non gravita a carico della cassa dell'Azienda amministrante; ed in tale circostanza anche la girata fatta alla persona dell'impresario, o a quella di uno de' rappresentanti deve essere ritenuta in tutta la sua efficacia. La nuova Amministrazione non è che la rappresentanza sostituita all'Impresa, che o cedette, o che sospese i suoi impegni; in conseguenza essendo questa entrata in luogo e stato di quella, qualunque carta di simile natura diretta all'Impresa deve essere esaurita dall'Amministrazione che vi è surrogata.

CAPITOLO X.

Personale addetto al teatro.

Il numero delle persone che trovansi addette al teatro o per professione liberale, o per arte meccanica, o per servizio individuale, è tanto grande, e tanto lo addiviene in proporzione de' teatri e degli spettacoli, che merita una particolare menzione, sia nel totale in riguardo alla classe, sia nel particolare in riguardo ai rispettivi capi da cui dipendono, o dai quali sono rappresentati.

Questo personale viene distinto nelle seguenti classi e paragrafi, cioè: - maestri di musica - orchestre - coristi - pittori - macchinisti - attrezzisti - illuminatori - capisarti - comparseria - bollettinari - portinari - inservienti; rendendosi anche necessaria per ciascuno una speciale menzione.

§ I.

Maestri.

I maestri di musica pel teatro hanno diversi rapporti e diritti secondo che sono o compositori, o incaricati dell' esecuzione.

I compositori sono quelli che vengono scritturati espressamente per comporre uno spartito nuovo. L' Impresa fa con essi il suo accordo, e regola i pagamenti come più meglio fra essi convengono, siccome le scritture sono totalmente estranee a quelle degli altri virtuosi.

Al maestro che deve scrivere un' opera nuova bisogna che in tempo opportuno, e da stabilirsi nella scrittura, venga consegnato il libretto ossia poesia, già approvato, e tal quale deve essere eseguito: esso però può addomandare che in certe situazioni sia riformato il metro, secondo che il *motivo* della di lui musica richieda de' versi più brevi o più lunghi, e rimati piuttosto con uno che coll' altro, o colle desinenze tronche piuttosto che altrimenti, ec.

Si suppone che il maestro debba conoscere o sapere l' estensione, qualità e forza della voce del virtuoso pel quale deve scrivere, e l' Impresa deve essere sollecita di avvisarlo dei soggetti che di mano in mano anderà scritturando, onde possa bene adattare la di lui musica, pel migliore effetto. Di mano in mano che ha terminato un pezzo deve passare l' originale alla copisteria, onde sia in regola trascritto, e trasmesse le rispettive particelle ai virtuosi che devono eseguirle. Quando sia a suo tempo, spetta al medesimo ad assistere a tutte le prove d' istruzione e d' esecuzione della di lui opera; nè a questo può rifiutarsi sotto qualunque titolo, giacchè da lui solo dipende il conoscere ed il far conoscere il modo col quale vuole che sia eseguita la di lui musica.

Tutte le parti cantanti ed istromentali sono a lui interamente subordinate, e nessuno può alterare nè riformare quanto esso ha scritto, e ciò che in dettaglio particolarmente descrive.

Quando si mette in iscena la prima sera lo spettacolo, il maestro che ha scritto espressamente, deve essere in persona al cembalo per coadiuvare ad una giusta direzione, che sebbene in

allora devoluta al primo violino capo d' orchestra, pure egli è ancora dipendente dal maestro compositore che vi è presente, e che l' assiste, come si disse, in persona.

Posta come sopra in iscena l' opera nuova, il maestro che l' ha scritta è obbligato a dirigere all' orchestra fino alla terza recita. Dopo questo periodo esso è in piena libertà, e può andarsene ove gli aggrada, siccome terminati i di lui impegni, a meno che qualche articolo della sua scrittura non istabilisca diversamente. Esso avrà già raccolto il premio degli applausi se al pubblico riesce gradita la di lui fatica, o altrimenti se la cosa fosse andata al contrario.

Tali sono per ristretto gli obblighi che si costituiscono ai maestri, obblighi che crescono, diminuiscono, o variano in ragione della loro qualità, nome, ec., ed in ragione de' teatri.

L' Impresa deve aver cura che nulla manchi al maestro di quanto a lei spetta, onde non avere per di lui parte una protesta sull' impossibilità di trovarsi pronto come vogliono i di lui obblighi; essa deve disporre perchè si eseguiscano tutte quelle prove che esso crederà necessarie, che il poeta cambi quelle parole e que' versi che il maestro trovasse necessarii, tanto per gli accenti, quanto per l' analogia delle vocali col tono musicale; infine che sia pienamente soddisfatto ogni suo desiderio in tutto quello che sarà possibile per convenienza e per interesse all' impresa di fare.

Che se a malgrado di tutto questo, il maestro obbligato a scrivere *uno spartito del tutto nuovo* si facesse lecito d' inserirvi pezzi da esso già esposti in iscena in altre opere sue, o presi da altri ma-

estri; se non si prestasse al travaglio ed alle prove in modo che vi fosse un giusto timore che dovesse ritardarsi lo spettacolo; se volesse mutilare il libro, onde così togliersi al dovere di scrivere qualche pezzo, nel caso di simili controversie, l' Impresa avrà diritto di protestare anche contro di lui, come contro qualunque altro virtuoso, perchè sia fedelmente adempito il contratto.

Egualmente non può il maestro alienare nè regalare verun pezzo di musica, che poscia venisse eseguito fuori del teatro, giacchè l' Impresa che fa scrivere un' opera è l' assoluta proprietaria della medesima; e quanto si concedesse in proposito senza di lei licenza e volontà, è un danno manifesto, sul quale potrebbero aver luogo i più forti legali e giuridici reclami.

Passando ora a parlare dei maestri di capella incaricati dell' esecuzione, si osserverà che sono eguali a qualunque altro virtuoso filarmonico, a riserva che loro è devoluto il primo grado, che ad essi spetta tutto il peso delle prove, ove non siavi il maestro compositore che scrive, e che hanno la direzione suprema fino alla prima recita, nella quale entra per essa il primo violino.

L' istruzione privata dei virtuosi, onde meglio apprendere la loro parte, non è di spettanza del maestro, a meno che non convengano particolarmente le parti, ciò che sarà oggetto estraneo al teatro. Gli emolumenti di questi maestri sono già sempre stabiliti e pagati come si pratica per le intiere orchestre.

§ II.

Orchestre.

Tutta l' intera orchestra deve essere pienamente subordinata al capo direttore, ed al medesimo spetta il dirigere l' esecuzione della musica. Tanto il primo violino direttore dell' opera, quanto il primo violino direttore de' balli sono nell' egual rango, e quindi i professori tutti indistintamente devono dipendere da essi nell' esatta e precisa esecuzione che loro incombe.

Le orchestre generalmente sono pagate colle spese serali nelle rate giornate fissate per queste. Ma nei teatri che agiscono tutto l' anno sono accordate per annata, e queste pagate o mensilmente o settimanalmente.

Le orchestre sono obbligate prestarsi a tutte quelle prove che si credono necessarie, e per l' intelligenza reciproca fra di loro, e per il migliore effetto dello spettacolo: per le opere poi i primi professori de' vari strumenti da corda e da fiato sono obbligati, secondo l' avviso che ricevono, ad intervenire alla piccola prova che si chiama *concertino*, e ciò ad effetto che ciascuno di essi come primaria parte si trovi bene d' intelligenza onde facilitare l' uniforme esatta esecuzione a piena orchestra.

I professori d' orchestra non hanno diritto a veruna indennizzazione per quante prove si facessero. Se essi sono pagati a mese o a giorno, non vi sarebbe nemmeno titolo di pretendere; ma anche pagati in ragione di recita, siccome si ritie-

ne che le prove sono indispensabili per eseguire le recite stesse, così non si dà luogo a compenso per le prove che sostanzialmente sono parte integrante dello spettacolo, e quindi tacitamente comprese nel contratto, sebbene ciò non fosse espresso nella scrittura. È dovere de' professori d' orchestra d' essere pronti alle ore che vengono indicate per le prove, onde per riguardo di essi non si debba soffrire un noioso ritardo nelle prove stesse. Queste mancanze devono dal direttore essere conosciute e registrate: l' orchestra è sotto gli ordini immediati di sorveglianza e disciplina delle Direzioni, le quali possono sul conto delle mancanze prendere tutte quelle disposizioni che crederanno della loro autorità e del loro istituto secondo i particolari regolamenti di ciascun teatro.

§ III.

Coristi.

Le massime già esposte per gli altri sono comuni anche ai coristi. Dipender devono questi dal loro capo e maestro direttore, il quale è obbligato ad insegnare loro quanto devono eseguire in punto di musica vocale; ed a norma di quanto loro verrà egualmente insegnato, sono pure obbligati ad eseguire la parte che riguarda la scena.

Quando sono chiamati, devono prestarsi ed intervenire a tutte quelle prove che il maestro al cembalo giudicherà necessarie. Debbono essere forniti di tutto il vestiario dall' Impresa, tanto di

carattere che altrimenti, essendo generalmente adottato che essi non siano in dovere (salva convenzione speciale) di pensare a nulla di quello che chiamasi e che costituisce il basso vestiario.

Le paghe dipendono dalle convenzioni che si fanno, sia per le epoche fisse, sia in ragione di tempo o di recita: ordinariamente però fanno parte e sono pagate con tutte le altre comprese nella categoria delle serali.

Anche i coristi, quando senz' altro patto sono pagati in ragione di recita, debbono essere pronti, e prestarsi senza pretesa a tutte le prove che occorrono ed alle quali sono chiamati.

Le Direzioni hanno l' immediata sorveglianza sui medesimi per l' immancabile esecuzione de' loro doveri, e per tutte quelle discipline che sono del loro istituto.

§. IV.

Pittori.

Il pittore è un personaggio, massime in oggi, di tutta l' importanza per uno spettacolo e per un teatro di primo rango. Le scritture de' pittori differiscon molto da quelle degli altri virtuosi. Il pittore deve essere sempre alla piazza, prima che arrivi la compagnia, onde approntare gli scenari secondo gl' ordini dell' Impresa, che avrà scelti gli abbozzi d' intelligenza col poeta o direttore dell' opera, o col compositore de' balli per l' analogo travaglio.

Il pittore si accorda per dipingere tutti gli scenari che occorreranno o per l' opera, o per il

ballo, o per tutti due, secondo le ordinazioni e secondo quanto costuma il teatro, essendovi alcuni che esigono un pittore per l'opera, un altro per il ballo, oppure uno pel primo spettacolo completo, l'altro pel secondo.

Le scritture stabiliscono una determinata somma per ogni scenario completo, ciò che chiamasi *mutazione*, e cioè il *telone* principale, ed ove occorrono i così detti *fondini*, i pezzi staccati detti *rompimenti*, le *quinte*, ec.

In vari contratti si separano le quote del prezzo, e cioè si determina quale si pagherà per le mutazioni *corte*, quale per le *lunghe*, e quale per le *doppie*; ed in altri poi si stabilisce un prezzo solo per ciascuna qualunque siasi come sopra completa.

Eccettuati i gran teatri, e quelli ne' quali viene prescritto che ogni spettacolo, tanto di opera che di ballo, debba essere corredato di tutto lo scenario espressamente dipinto, è consueto uso de' pittori il farsi assicurare un numero certo di scenari, ed in proporzione anche del maggior numero diminuire il prezzo, e questo prezzo poi anche essere mantenuto per qualunque altro che occorresse di fare nel corso della stagione. Giusto certamente si è il pretendere questa assicurazione di numero immancabile, giacchè un pittore potrebbe indursi, o essere lusingato che la qualità dello spettacolo richiedesse che vi fossero quindici o sedici mutazioni, e che invece non ne abbisognassero che quattro o sei: in allora il prezzo che riceve per questi non compensa le spese, che per esso sono eguali come se dipingesse i quindici tutti. Del pari opportuno sarà il riflesso

che in ogni spettacolo vi sono sempre due o tre scenari che per la loro magnificenza e ricchezza, e per la qualità costosa dei colori non sarebbero forse pagati col doppio prezzo che è stato fissato, e che questo compenso l' ottiene il pittore sul numero degli altri che pel loro carattere importano assai meno di spesa e poca mano d' opera.

Nella generalità de' contratti, i pittori sono obbligati a provvedersi delle persone che li devono coadiuvare, e degli utensili che sono ad essi necessari, e dei lumi che potessero occorrere. L' Impresa dovrà somministrare le tele già montate e cucite, e colla così detta *imprimitura* se sono nuove: deve fornire il locale abbastanza spazioso e riparato, nel quale si possano stendere almeno tre teloni, per la ragione che il pittore non debba rimanere ozioso aspettando che su ciascuno vadano asciugandosi le tinte per proseguire il lavoro: a carico dell' Impresa sta la somministrazione delle legne e carbone (salvo patto in contrario) tanto pel travaglio del pittore, quanto per far asciugare i teloni quando sono terminati, per mettere mano agli altri: a carico dell' Impresa sta pure la somministrazione dell' orpello, tanto in foglio che altrimenti, nel caso che occorrano scenari con dorature d'ornati, ec.

Le rate dei pagamenti si stabiliscono secondo trovano di convenienza le parti, non essendovi altra norma che l' uso di anticipare una somma al pittore che arriva, onde possa fare tutte quelle provviste che servire devono al di lui lavoro per tutto lo spettacolo.

Il pittore deve avere terminati i suoi lavori in tempo che i macchinisti possano *montarli*, *armar-*

li e colocarli ai loro posti prima della prova generale, siccome ormai adesso prevale la prudentissima cautela che siano provati tanto gli scenari che il macchinismo e gli attrezzi.

Ultimato dal pittore col termine dell' opera il suo accordo, e che sia andato in iscena l' ultimo spettacolo, egli è libero dai suoi impegni, siccome consumata in ogni sua parte la scrittura di contratto; e quindi fosse anche l' Impresa a metà delle recite suddette, non può pretendere la permanenza del pittore alla piazza, che addiverrebbe inutile, salvo un patto in contrario, pel bisogno che avesse l' Impresa di progredire con altri lavori.

§ V.

Macchinisti.

Essenzialissima parte è questa d' uno spettacolo e tanto interessante nell'esecuzione, che nè il merito del poeta, del maestro, nè del coreografo e de' virtuosi non basterà a riparare il danno prodotto da una mala esecuzione. Infatti quando un' Impresa avrà profuso nelle paghe, nelle decorazioni, nel vestiario ec., e che la prima sera di recita il macchinismo non corrisponda con tale precisione che non ammetta il più piccolo sbaglio od inconveniente, a che avranno serviti tutto i sacrifici dell' Impresa? Il pubblico disgustato non apprezzerà le fatiche de' virtuosi, non valuterà le spese fatte, non sarà indulgente sulle vere cause, ed invece partirà mal soddisfatto dell' inesattezza che tolse l' illusione della cosa, e difficilmente si ridurrà a gustare il bello anche dopo rimediato al disordine, quando fa-

cilmente poteva essere contento del meno sublime, se tutto camminava con esattezza e precisione. Dopo ciò, entrando nel dettaglio del macchinismo, si deve esso separare in macchinismo ordinario di servizio del teatro, ed in istraordinario relativo allo spettacolo.

Il macchinismo ordinario di servizio del teatro si riduce alla montatura de' teloni, quinte ed annessi, che servono per lo spettacolo tanto di opera che di ballo: nell' approntare quanto si richiede di cordaggi e pesi pel movimento delle mutazioni sceniche: nel tenere esatti e pronti e nel ripulire i carretti che servono per le quinte ed altro sotto scena, e i molinelli e simili al di sopra del palco, e separatamente poi dallo spettacolo; e come oggetto ordinario, evvi la montatura della sala, ove questa esiste per la festa da ballo, con tutto l' occorrente di lampadari, ec., per l' illuminazione; infine l' esatto servizio ogni sera di recita o festa per tutto quello che occorre al teatro stesso ed allo spettacolo.

Questo ramo è devoluto per l' esecuzione alla personale responsabilità del macchinista ordinario del teatro, ove si abbia per sistema di tenerlo come addetto al personale del teatro stesso. Tutti gli individui però che hanno parte a questo servizio devono essere di piena confidenza del medesimo. Il loro emolumento sarà, come di costume, compreso nelle spese serali, giacchè sotto il nome di servizio ordinario non si può intendere che ciò che è relativo allo spettacolo, e cioè di servizio serale del medesimo.

Il macchinismo straordinario è quello che riguarda ogni altro oggetto estraneo, cioè praticabili,

diroccati, marine, nuvolose, olimpi, macchine, voli, vulcani, montuose, ec. Questi oggetti, che variano e si moltiplicano secondo la qualità e il carattere della rappresentazione, possono essere eseguiti dalla mano d' opera del macchinista ordinario; ma sarà ottima precauzione per l' Impresa e per esso il separare questo contratto di opere da quello del servizio serale e dell' ordinario, per la ragione che, come macchinista per il solo spettacolo, il di lui emolumento va nel ruolo delle spese serali, in vece che, come incaricato di tutti gli altri su menzionati lavori, stabilisce una scrittura parziale, e quindi i pagamenti in rate, come più troveranno fra esse parti di convenienza.

§ VI.

Attrezzisti.

Tutto quello che si è detto relativamente al servizio ordinario e straordinario de' macchinisti, è applicabile agli attrezzisti. Pel servizio ordinario d' un attrezzista si può ritenere la somministrazione de' tavolini, sedie, tappeti, candelieri e simili che non hanno un uso parziale per quel solo dato oggetto d'una rappresentazione. L'attrezzismo straordinario è tutto quello che immediatamente ed indistintamente è necessario per quel solo oggetto, come bandiere, trofei, armi, troni, mense, e quanto altro infinito numero di simili cose occorrono in una grande opera e grandioso ballo, secondo l' ordinazione del poeta, o del compositore, o dell' Impresa.

Il pagamenti, per le loro discipline, sono pure comuni coi macchinisti, separando il loro servizio

ordinario, che va colle spese serali, dai lavori straordinari e somministrazione di robe che dipendono da particolare convenzione; sieno essi pagati mediante un complessivo contratto, o lo siano in ragione di scrittura sulle fatture e mano d' opera, o lo siano in conto economico in ragione delle giornate, siccome in tutti e tre questi modi si combinano simili intelligenze.

§ VII.

Illuminatori.

L' oggetto illuminazione ed illuminatori è tanto complicato per se stesso, che l' impresario il più avveduto, attento, ed economo potrà minorare, ma non evitare il danno che solitamente viene arrecato. Non si sa ancora se debbasi chiamare piuttosto furto che industria tutto ciò che si commette in questo ramo sotto il titolo di speculare ed economizzare, il cui servizio viene esaurito o per appalto, o per amministrazione.

Osservando quanto è di consuetudine nel primo, cioè dell' appalto, si può fissare per massima che un appaltatore d' illuminazione debba essere provveduto di tutti gli utensili che occorrono, tanto per gli allarganti per le ribalte, quanto per gli altri delle stanghe per le quinte e per i pezzi staccati, di mano in mano che occorrono.

Il contratto del medesimo dovrà a maggiore regolarità comprendere l' illuminazione del palco scenico, col numero e regole prescritte all' Impresa, e da questa imposte all' appaltatore; dovrà abbracciare l' illuminazione ed occorrenti utensili per l'or-

chestra, tanto se è costume di farla ad olio che a candela; come pure tutti i lumi occorrenti alla porta esterna ed interna del teatro, all' atrio, corridoi d' ingresso, quelli de' palchi, i camerini dell' Impresa, de' bollettinari, delle guardie, degli uffici, ove è prescritto, tanto della Direzione che dell' Autorità civile; la somministrazione ai virtuosi delle candele, nel numero, qualità e forma prescritta dall' uso particolare del teatro; così pure i lumi alle camere de' coristi, delle comparse, del capo sarto, dell' attrezzista, ed infine quelli occorrenti alla porta, scala, al portinaro, giro del loggione e visita notturna.

Facilissimo egli è lo stabilire il numero totale, sia delle fiamme ad olio che delle candele che seralmente occorrono, e quindi calcolare colla durata dello spettacolo il consumo ed il conseguente importo.

Un oggetto pure di qualche rilievo è quello dell' illuminazione per le prove, tanto di canto che di ballo; ma quasi tutti hanno adottato di comprenderlo nel contratto, e di calcolarlo ed unirlo in un maggiore importo sulla tangente d' illuminazione serale.

Le Amministrazioni che imposero all' Impresa gli obblighi specificati sul punto dell' illuminazione, e le Direzioni che debbono sorvegliarne e conoscerne l' esecuzione, saranno rese edotte del contratto, non già per la parte che riguarda il più o meno dell' interesse pecuniario, ma perchè conoscano che al rilevatario appaltatore spetta esclusivamente l' adempimento di quanto sopra, e che esso solo è responsabile d' ogni mancanza, alterazione, diminuzione, ritardo, ec.

In tal modo precedendo l' Impresa coll' appalto suddetto, non avrà che ad approntare alle rate stabilite, che comunemente sono quelle per le altre spese serali, le somme convenute, giacchè per questo solo titolo l' Impresa sarà responsabile della mancanza all'adempimento degli assunti obblighi.

Parlando poi dell' illuminazione per economia, sarà necessario prima di tutto che l' Impresa sia sicura e tranquilla dell' immancabile principio d'onestà e di integrità, tanto del capo illuminatore quanto de' suoi inservienti; il che pare assai difficile ad ottenere, da che le Imprese anche le più regolate per controlleria, per sorveglianza, e per ispeculazione, hanno riconosciuto molto migliore il sottoporsi anche loro malgrado ad appaltare l' illuminazione, di quello che il farla agire per economia.

Ma nel caso che qualche impresario trovasse questo mezzo il più opportuno, siccome esso dipenderebbe interamente da que' regolamenti che esige pel migliore suo interesse l' impresario; così non si potrebbe in questo caso accennare veruna norma in proposito, siccome riguarda l' interesse particolare della persona, e non l' azienda teatrale. In ogni caso però non si potrà eliminare la sorveglianza delle Direzioni e Presidenze per quello che riguarda la parte esecutiva del contratto stesso.

§ VIII.

Capisarti.

In rapporto a questi, si conoscono due specie di contratti, cioè il vestiario somministrato a nolo

o per appalto, ed il vestiario fatto per economia, o di proprietà dell' Impresa.

Un capo sarto che stabilisce un contratto di vestiario a nolo, deve avere nella scrittura precisato e dettagliato tutto il vestiario occorrente, sia pel numero che pel carattere, qualità delle stoffe, colori, ec., e ciò tanto per le opere che per i balli, e tanto più per le prime parti di essi.

L' Impresa, all' atto di questo accordo, sarà avveduta di fissare il giorno nel quale il vestiario debba trovarsi alla piazza, e cioè immancabilmente tre o quattro giorni prima che lo spettacolo vada in iscena, e cioè tanto per il tempo occorrente al personale addattamento pei virtuosi, quanto per rimediare a qualunque mancanza e svista potesse essere avvenuta, e perchè sia riconosciuto dalla Direzione che quello è nel carattere che richiede l' argomento a cui deve servire, e che non ha mancato l' Impresa di eseguire gli obblighi del suo contratto.

Ottenuto così il vestiario alla piazza, tutti gli adattamenti sulle persone de' virtuosi cui debbono servire, sono a carico del capo sarto, il quale o è in persona ad accudirvi, o ne avrà incaricato alcuno di sua confidenza anche per la relativa custodia.

Quando un vestiario, terminata una piazza, debba servire l'istessa Impresa in un' altra, tutti gli accomodamenti resi necessari dal deperimento indispensabile dall' uso, sono egualmente a carico del capo sarto appaltatore. Ad esso, o a chi per esso, spetta il farlo con accuratezza e diligenza incassare e trasportare, sorvegliando i condottieri o barcaiuoli, onde non soffra danneggiamento che lo renda inservibile per l' altro spettacolo.

Terminato il contratto, il capo sarto avrà diritto di ripetere dall'Impresa tutti que'danni che potrà giustificare essere derivati al di lui vestiario, non già dall'uso, ma per i mali riguardi e colposa negligenza degli attori che lo hanno adoperato; come l' Impresa avrà diritto di rivolgersi ai medesimi pel relativo compenso.

Parlando del vestiario e sartorie che vanno per conto economico delle Imprese, questo metodo sembra riservato a quelle de' grandi teatri che agiscono con ispettacoli completi tutto l' anno, giacchè ad esse sole può convenire, come riescirebbe di danno alle altre.

Senza entrare in una noiosa descrizione degli inconvenienti che succedono nell'andamento di una sartoria per conto d' Impresa, basterà avvertire che precipua cura dell' Impresario deve essere quella di sapere scegliere un capo sarto che abbia intelligenza degli usi e costumi delle diverse nazioni, che sappia bene eseguire nel suo tutto insieme i figurini che gli vengono dati, che sappia usare quell' economia, che risparmi bensì la merce, ma che non alteri nè diminuisca il soggetto tal quale deve essere, che conosca lo sfarzo e l' oggetto senza rendere confusione, e che sappia colpire ciò che chiamasi l' armonia nella scelta e distribuzione de' colori per gli abiti e ricami.

Quando un' Impresa abbia un artista simile, e che unisca quanto sopra ad una certa fedele integrità, non deve essere restìa ad accordagrli un conveniente emolumento, anche maggiore di quello che si pratica.

Per quello che riguarda poi l' interesse delle somme che si pratica, e del modo di pagarle, esso è un oggetto del tutto separato, e quindi

dipendente del tutto dalle pretese di chi si accocorda coll' adesione dell' altro, secondo la qualità de' teatri, degli spettacoli, l' uso delle città, il maggiore o minor prezzo della mano d' opra, e le stagioni di maggiore o minore ricerca.

§ IX.

Comparseria.

Quasi da per tutto mediante particolare accordo colle competenti Autorità si adoperano de' militari, e specialmente ove trattasi de' grandi balli e di opere serie, il cui corredo porta un infinito numero di gente.

Duplice si è il vantaggio di preferire i militari a questo importantissimo servizio, quando anche la tenue pecuniaria corresponsione che loro viene accordata non avesse ad essere minore di quello che pagasi agli altri. Il primo è quello dell' esatta esecuzione delle posizioni, sortite, marcie, ec.; il secondo quello della subordinazione e quiete del palco scenico unita al riguardo che usano al vestiario ed attrezzi che loro vengono consegnati, e che adoperano nello spettacolo.

Siccome gli accordi si fanno coi loro rispettivi capi, quindi è inutile il farne parola.

Così pure i così detti servitori di scena e capicomparsa, essendo quasi sempre stabili al teatro cui sono addetti, vengono contemplati nelle spese serali, e cogli altri a suo tempo pagati.

§ X.

Bollettinaro.

Il bollettinaro è una porsona che, come giornalmente si vede, può divenire utilissima ed interessantissima per un' Ipresa, giacchè molte volte è il cassiere, il sovventore, il fideiussore ed il mediatore negli affari dell' Impresa stessa.

I bollettinari quasi da per tutto sono o nativi o domiciliati da molto tempo in quella città ove eserciscono. Quindi conoscono ed hanno immediata relazione con que' negozianti che non temono di fare sovvenzioni nelle urgenze teatrali, ed essi stessi alle volte garantiscono la restituzione e le rate del pagamento: eppure frequentemente ondeggia l' impresario sull' opinione e sul carattere de' bollettinari, e teme della loro esatta fedeltà.

Sebbene riesca assai difficile il provare che le Imprese potrebbero avere torto, pure non possono mancare mezzi alle medesime di assicurarsi, sorvegliare e rimanere tranquille.

Su questo proposito cade opportuno il riferire ciò che un impresario ha usato, e del qual metodo ne rimase soddisfatto. Egli trovavasi in una città ove era voce comune che vi fosse la massima collusione fra i portinari ed i bollettinari, i quali fecero a lui supporre che esercitassero un certo giro vizioso de' biglietti che alla fine ricadeva a danno dell' Impresa. Senz' altro dimostrare di mala fede, esso controllò con visibile marca tutti i biglietti al numero di mille; in unione al bollettinaro ne fece altrettanti pacchetti da

numero cinquanta ciascuno pacchetto, che involse in carta espressamente marcata a stampa, e consegnò questi venti pacchi al detto bollettinaro: di mano in mano che occorreva, esso rompeva un pacchetto, sugellato e controfirmato, e si prevaleva de' viglietti per la regolare vendita. Terminato lo spettacolo, o, usando del comun termine, quando *si levava porta*, l' impresario andava a riscontrare i pacchetti rimasti intatti, e il numero avanzato de' biglietti non venduti dell' ultimo pacchetto aperto, e così aveva la controlleria dell' introito della porta: incontrati i biglietti ricevuti alla porta stessa, costituiva il debito del bollettinaro. Per riguardo a quelli che fossero sortiti dalla dispensa senza essere stati ricevuti alla porta, venivano in separato conto addebitati al portinaro, e si scontavano quando si riconosceva che alla porta erano stati ricevuti, cioè che era entrato un numero maggiore di quello che era sortito. Questi biglietti non erano restituiti al bollettinaro che alla mattina successiva, dopo che si era rinnovata la formalità di numerarli e impacchettarli a cinquantina, come gli altri.

Sull' altro aggravio che avevano addossato al bollettinaro di fare un vizioso cambio delle valute, il detto impresario obbligò il bollettinaro ogni sera a consegnare la nota dell' effettivo nominale delle valute che esso riscuoteva, salvo il conto di congnaglio alla mattina successiva, e la consegna della valuta quando o gli abbisognava, o credeva di chiedergliela, o convertirla in altri pagamenti.

Questo metodo potrebbe servire ad altri impresari che amassero d' ottenere un eguale intento

senza esporsi a fare il menomo urto, nè aspettare che uno sia colto nel fragrante della mancanza; ed è certo che un regolamento che metta un' Impresa al principio della di lei azienda non porta seco alcun dispiacere, come una innovazione richiesta dalla scoperta d' un disordine.

§ XI.

Portinari.

Nei teatri sono molti i portinari, ma sono distribuiti ai loro posti, i quali ordinariamente non danno loro grande occupazione. Il portinaro alla porta d' ingresso, e chi lo coadiuva, è il primo e più interessante, giacchè deve conoscere individualmente quasi tutti, e in ispecie gli abbonati, e ritenere la fisonomia impressa di quelli che non conosce da vicino.

Molte cose si spargono e si credono contro questi individui, ma gli aggravi che loro s' imputano sono fondati sull' opinione piuttosto che sul fatto.

L' attenzione di chi li presiede e sorveglia, come ovunque si costuma, basta a tranquillizzare l' Impresa sul loro operato, a meno che l' Impresa abbia nell' idea che debbano agire con tutta la più delicata integrità anche quando sappiano di non essere punto osservati. Forse questi sospetti non si sarebbero così generalizzati a carico di tutti, se minori fossero stati gl' inconvenienti che si sono ovunque verificati e scoperti in proposito. Dipenderà dunque dalla vigilanza di chi è incaricato alla controlleria della porta il saper porre

gl' individui nella situazione di non poter mancare ai loro doveri, e di eseguirli colla massima fedeltà.

§ XII.

Inservienti.

Di questi non si può calcolare il numero, che aumenta o diminuisce secondo lo spettacolo. L'esecuzione de' loro doveri dipende dagli ordini del capo cui sono addetti, ciascuno nel suo ramo, siccome esso solo è responsabile verso l' Impresa e la Direzione. La loro indennizzazione è sempre stabilita nel totale delle spese serali, e con queste vengono pagati.

CAPITOLO XI.

Amministrazioni economiche e di tutela.

Articolo Primo.

Casi ne' quali rendonsi necessarie.

Succede non di raro che un' Impresa basata su de' solidi appoggi abbia a venir meno nel progredimento della di lei azienda, e quindi rendasi necessaria una misura straordinaria onde garantire per una parte gl' impegni assuntisi verso le Autorità, e per l' altra assicurare l' indennizzazione ai virtuosi, fino a tanto che siasi altrimenti provveduto. Difatti se un' Impresa ha adempito da parte sua a tutti gli obblighi assuntisi nel contrat-

to; se qualche accidente ha potuto alienare il pubblico concorso, e rendere onninamente minori le teatrali attività; se i fondi che l' antiveggenza aveva messi e calcolati a propria di lei disposizione per quel dato tempo, avessero mancato o ritardato per disgrazia o per malafede, l'Impresa stessa che trovasi nella momentanea impossibilità di soddisfare i propri impegni, farà sempre una cosa la più lodevole col domandare un' Amministrazione che garantisca il di lei operato, e che la giustifichi in faccia a tutti gli altri.

Si è osservato al cap. III, art. II, che un virtuoso arrivato alla piazza è obbligato col suo personale e verso l' impresario e verso il pubblico; e che per qualunque tardanza di pagamento esso non può nè sospendere l' esecuzione de' propri doveri, nè ritenersi sciolto dalla scrittura che lo vincola, per il titolo di non essere pagato. Se dunque tanto s' impone ai virtuosi anche in simile circostanza, se a tanto si crede esteso il diritto verso gl' individui addetti ad uno spettacolo, ragion vuole che tutti quelli che vi hanno parte debbano essere possibilmente garantiti delle loro indennizzazioni.

Opportuno sarà qui l' osservare che queste Amministrazioni d' economia e di tutela possono essere invocate tanto dall' Impresa, come si è di sopra osservato, o dalla di lei solidale sigurtà che trovasi per impensati titoli incagliata nell' azienda, quanto lo può essere dagli attori stessi che trovansi in arretrato delle loro paghe, e che possano comprovare il pericolo di perdere con esse anche i loro emolumenti non iscaduti.

Troppi casi abbiamo, ne' quali impresari ac-

corti e versati nei tratti della mala fede hanno tentato, ed è loro riescito d'incassare tutte le attività dipendenti da dotazione, e tutte quelle conseguenti dallo spettacolo; e che avendo esaurito il numero delle recite promesse, e conseguentemente soddisfatto al loro impegno colle Autorità, hanno quindi lasciato insoluti i crediti de' virtuosi, l'ultimo termine delle spese serali, l'importo del nolo del vestiario, il macchinismo, ec., con tutto quello, pel quale non si videro violentemente costretti, e che seppero lusingare gli altri fino al termine delle recite.

Le Autorità locali non avendo diritto di entratrare, per così dire, ne' fatti altrui, quando non sono richieste, trattandosi d'un oggetto puramente privato di debito e credito, non potranno provvedere a questo disordine, fino a tanto che il corpo de'virtuosi ed altri formanti il personale del teatro non facciano regolare istanza. Ma fatti loro conoscere con ragionevoli appoggi i titoli che consigliano ed obbligano a tale richiesta, non potranno esse rifiutare il braccio loro autorevole, ed il cui effetto non sarà già quello d'una forzata rescissione di contratto, ma bensì quello d'una misura tutoria che garantisca ciascuno ne' suoi rispettivi diritti, e che in alcun conto non potrà mai portare discredito all'Impresa stessa che vi si sottomette. Quando l'Impresa possa altrimenti tranquillizzare e garantire i reclamanti, questa disposizione cessa senza eccezione alcuna.

Articolo II.

Attribuzioni delle medesime.

Stabilito il caso dell' Amministrazione economica e tutelare, si osservi quanto la generale consuetudine prescrive sulle di lei attribuzioni.

Dal momento in cui l' Amministrazione è fissata, la prima di lei operazione sarà quella di riconoscere lo stato attivo e passivo dell' azienda; quali siano stati gli introiti fatti dall' impresario a tutto quel giorno, tanto per rate di dote, quanto per affitti di palchi; tanto per tassa abbonamenti, quanto per viglietti di porta, ec. Conoscere quindi, quali e quante siano le altre attività in restanza; e quali le passività dell' Impresa amministrata, sia per il personale de' virtuosi, sia per le spese serali, che per macchinismo, vestiario, attrezzi, spartiti, ec.

Sopra questi due dati l' Amministrazione prenderà a misurare e calcolare cogli introiti le spese, quando l' Impresa non abbia del proprio con che suplire al *deficit* che ne andrà a risultare.

Gli attori in caso di minorazione di paghe dovranno essere in graduatoria, in ragione di ogni cento del loro avere, tanto per la paga in effettivo, quanto per gli accessorii, come si è già parlato a suo luogo.

Tutte le attività debbono essere versate nella cassa dell' Amministrazione, senza alcuna riserva o restrizione.

Le spese serali debbono essere le preferite nei pagamenti da farsi. In seguito gli attori nella lo-

ro graduazione, e quindi i pittori, sarti, macchinisti e quant' altri petessero avere de' crediti relativi allo spettacolo.

Qualunque debito dell' Impresa estraneo alla giornaliera azienda della medesima non sarà calcolato che dopo questi. Tutti quelli che hanno somministrato all' impresario, avranno il diritto verso lo stesso; ma non potranno essere pagati per i loro crediti arretrati, che dopo tutti gli altri soprammenzionati.

Il capo sarto, se sarà appaltatore, potrà rifiutarsi alla somministrazione del rimanente del vestiario, al quale fosse obbligato, se non garantito del pagamento a norma del di lui contratto, e per quello già in iscena subirà la sorte comune: così dicasi del macchinista e di tanti altri che avessero delle somministrazioni subappaltate.

In tal maniera e attori ed inservienti ed anche subappaltatori saranno sicuri di essere ratatamente soddisfatti, secondo le riduzioni rispettive, o secondo quello che sarà stato dalla Superiorità fissato per tutti.

Queste Amministrazioni tutelari però non possono rimanere attive che fino al termine dello spettacolo, per quella piazza o teatro che fossero erette. Ragionevolmente si potrà obbligare un attore anche in vista della di lui scrittura a rimanere alla piazza, ed agire per tutto il tempo che dura lo spettacolo ed il suo contratto in quella data piazza; ma non si potrà obbligare dopo un tal fatto a proseguire il suo accordo, e recarsi in un' altra coll' eguale Impresa, ove il richiedesse la medesima scrittura. Nel caso poi

che terminato il corso delle recite e dello spettacolo, e pagati gli attori di tutto il loro avere o dipendente dall' intera scrittura, o ridotto per volontario ribasso e spontaneo; pagati i macchinisti, il vestiario, e tutto ciò che è di immediato servizio del teatro, e che l' Amministrazione dell' Impresa si trovasse in attività, allora sarà di lei obbligo il soddisfare, sulle traccie della stabilita graduatoria, anche gli altri creditori, per le somministrazioni fatte o in denaro, o in robe all' Impresa; preferendo sempre quei creditori che meglio giustificheranno che le loro somministrazioni hanno effettivamante servito per il personale, o per l' andamento dello spettacolo.

CAPITOLO XII.

Osservazioni sull' attuale decadimento de' teatri, ed opinioni sul modo di migliorarne lo stato.

Un' occhiata imparziale a tutta l' Italia, e ben pochi teatri conosceremo essersi mantenuti in quello stato di attività che erano per lo passato. Da vari anni poche città possono numerarsi, ove siansi veduti, graditi ed applauditi i loro spettacoli; minori ancora sono le Imprese che abbiano terminato il loro contratto in istato di bilancio attivo; assai quelle che hanno rinunciato avanti il giusto e stabilito termine; non poche quelle che hanno dovuto per deficienza sottoporsi all' Amministrazione economica; infiniti i virtuosi che perdettero parte de' loro quartali ed anche la metà degli appuntamenti; incalcolabile infine l' ammontare delle somme insolute rimaste a debito degli impresari.

Tale stato di cose deve avere delle cause altrettanto generali quanto importanti; e di queste appunto sarà d' uopo una esatta ricerca, onde dalle fonti stesse conoscere i mezzi più atti a migliorarlo.

In oggi si citano quasi con sorpresa e meraviglia quelle città che non hanno o riedificato, o ampliato, o rimodernato il loro teatro; nel corso di circa quarant' anni, ogni città anche la meno popolata e la meno ricca ha voluto emulare la capitale, e, se è lecito un calcolo di proporzione fra i rapporti dell' una e dell' altra, si può dire anche superarla. È vero che quasi in ogni città, la sola vista del locale in oggi soddisfa e rallegra il nazionale del pari che il forestiere; ma il quantitativo de' mezzi atti a sostenere le spese in relazione maggiori non è pareggiato alle passività che sonosi aumentate. I proprietari dei palchi ovunque sono gravitati, e ad essi pei primi sembra costantemente che gli spettacoli non corrispondano al sacrificio che fanno onde averli decorati, e pari alla ricchezza ed al lusso del teatro medesimo; ma tali e tante sono le spese che l' Impresa deve sostenere per questo, che l' esperienza stessa ci convince, colla patente loro rovina, essere pur troppo vera la deficienza per la quale soccombono.

Entriamo ora nel dettaglio delle spese suddette, tanto per il personale che per le serali, e tutte le altre indispensabili ed accessorie.

Eccettuate le città capitali, ed anche solo in certe date stagioni, non che qualche altra primaria in occasione di fiera di richiamo, i grandi spettacoli, e specialmente di ballo, non si u-

savano nelle città di secondo rango, meno poi nelle altre.

Il personale di simili teatri comunemente consisteva per l' opera seria in una prima donna, in un primo musico, in un primo tenore, colle rispettive seconde parti; e per l' opera buffa, in una prima donna, primo mezzo carrattere, primo buffo, colle loro seconde parti. Il ballo era piuttosto un intermezzo, ma per quello di mezzo carattere che si esigeva, era composto d' una prima e d' una seconda ballerina, d' un primo e secondo ballerino, di tre o quattro oggetti pel grottesco, e quattro o sei coppie di figuranti, e di raro pochissima comparseria. Facendosi ora a confrontare il personale occorrente per gli attuali spettacoli serii, si vedrà che oltre le notate prime parti d' Opera che assai frequentemente aumentano (essendovi degli spartiti che richiedono o due donne, o due o tre tenori, o due o tre bassi cantanti) esigonsi più seconde parti, oltre un infinito corredo di coristi d' ambi i sessi e di comparseria. Nei balli poi così chiamati *eroici*, *tragici*, *mitologici*, *spettacolosi*, si esige una o due coppie di primi ballerini, e fra questi se ne richiede una francese (ancorchè lo sia di solo nome), uno stuolo di seconde coppie, due o tre ballerini così detti *primi per le parti*, altri che sono poi i proscritti grotteschi per le parti secondarie, e non meno di dodici o sedici coppie di ballerini di concerto, *alias* figuranti, e quanta mai comparseria si può ottenere onde empire il palco.

Tutto questo infinito divario è prodotto in parte dalla vastità del palco scenico stesso, non che

dalla qualità delle opere che vi si rappresentano, e dagli argomenti de' balli, ne' quali vi debbon sempre essere gran combattimenti, gran trionfi, grandi diroccate e montuose, grandi incendi e grandi olimpi, con tutte le deità possibili; e gl'impresari non possono esimersi dal sottostare a tutti questi relativi sacrifici, e per gli obblighi de' loro contratti, e per non sentirsi fischiato lo spettacolo e vedersi deserto il teatro.

Le spese serali in tal modo vengono ad essere assai moltiplicate in proporzione del passato. Infatti l' illuminazione è portata ad un punto, che a malgrado che la fisica vi presti aiuto colla perfezione dei riverberi, pure è uno degli oggetti assai gravoso in questo ramo. La colonia infinita di assistenti, controllori, portinai, inservienti sembra da se sola atta a costituire uno spettacolo. Il rimanente poi che cade sotto questa categoria, lo potrà facilmente rilevare quello che ha affari nell' Impresa e nel teatro. Ma tutta questa gente, sia o no necessaria, deve essere mantenuta a spese dell' Impresa nel totale del suo numero, se pure non si esige che sia anche per contratto personalmente mai rimossa.

Parlando dell' orchestra, è certo che una maggiore vastità di locale richiede un maggior numero di filarmonici; ma questo sarebbe il meno. La perfezione alla quale si è portato lo studio dell' istromentazione, la quantità de' nuovi stromenti da fiato inventati e migliorati, la qualità della musica del moderno gusto è quello che richiede un tale e sì sensibile aumento, piuttosto che la vastità del luogo; e ciò per la ragione che se un tempo con tre o quattro soli istromen-

ti da fiato facevano essere bastanti otto o dodici violini, un violoncello, e due contrabassi; in giornata essendosi quelli così notabilmente aumentati, anche questi bisogna che siano duplicati o triplicati, onde si possa gustare l' intera graduazione dell' armonia. Nessuna meraviglia dunque, dopo questo riflesso, se il numero eccessivo de' professori filarmonici è tale da popolare per se solo un piccolo teatro.

Tutti questi individui poi devono essere pagati dalle Imprese a norma non già della scrittura che potrebbero fare con essi, ma bensì sopra gli elenchi e tabelle che presentano le rispettive Amministrazioni, Direzioni, o Presidenze, le quali sul dubbio che i loro professori si procurino altri teatri, assicurano per contratto il posto e lo stipendio; e per quelli che sono mancanti e che diventano necessari per l' esecuzione della musica, gl' Impresari sono obbligati a provvederli a malgrado di qualunque loro sacrificio.

Altro oggetto, sul quale difficilmente si accontenta il pubblico, quando non sia portato al maggiore sfarzo e lusso, egli è il vestiario.

In giornata tutto deve essere *velluto*, e appena si concedono i più fini *casimiri* e *merinos*, quando il costume de' tempi dell' azione rappresentata proibisce, con dispiacere de' virtuosi, le sete e i ricami. Ciò che di ricco si riteneva per l' addietro, non sarebbe tollerabile adesso che per l' infimo attore; ed una seconda parte in oggi forse non si degnerebbe d' avere un abito per qualità ed ornamento consimile a quelli che allora servirono pei primi luminari di canto e ballo dell' Europa: e guai se un impresario avesse

ad esternare la più piccola renitenza in proposito; tutto il mondo sarebbe contro di lui.

Si entri in una sartoria, sette o otto giorni prima che vada in iscena un grande spettacolo in una città qualunque, e si vedrà un capo sarto sempre paziente e fluttuante tra i desiderii delle prime parti, l'esecuzione de' figurini e gli ordini economici dell'impresario. Si vedranno quindici o venti uomini apparentemente indefessi al lavoro; volgasi lo sguardo e vedrassi disegnatori a marcare i ricami che devonsi operare, ed una quantità di ricamatrici ad eseguirli, dividendo, se loro è possibile, i lustrini e guarnizioni fra il telaio e loro medesime; ogni momento visitate dalle prime parti per vedere se il tutto è conforme ai loro desiderii, onde protestare in tempo se in qualche cosa venisse diminuito o alterato. Così dicasi in proporzione per gli attrezzi. Un compositore di ballo attribuirà il *fiasco* della sua produzione non già all'irregolarità, alla mala direzione; all'inverosimiglianza, ma bensì perchè l'Impresa volle prevalersi di aste vecchie, di scudi usati, di cimieri non nuovi, di corazze rifatte, sebbene il tutto sia stato ridotto a quella forma e carattere che esige il nuovo argomento; e che abbia giorni prima ottenuta la piena approvazione del compositore medesimo.

Da tutto questo dettaglio sarà facile il convincersi che le Imprese attualmente sono gravitate in un modo, tanto per ispese ordinarie che per ispese straordinarie, che volendo onestamente mantenere gli obblighi ed impegni, quali loro è forza d'assumersi, non potranno che precipitare in una irreparabile passività.

Tutte le città che hanno rifatti ed ingranditi i loro teatri, ne fecero l'apertura coi migliori soggetti e grandiosi spettacoli. Le Imprese che vi sono succedute hanno proseguito questo sistema, e di mano in mano hanno procurato di darne de' più sorprendenti e più magnifici; ma non vedendo una corrispondenza di attività che equilibrasse la vistosa loro passività, hanno dovuto o troncare o non proseguire dopo il primo termine il loro contratto. Quelli che succedettero, fatti cauti dall'esperienza procuratale da questi, hanno voluto limitare le spese in parità del solito presuntivo introito; ma hanno ritrovato nel pubblico la viva rimembranza del passato che lo rese mal soddisfatto; e perciò gli spettacoli, tutto che buoni, vennero disgraditi, ed il teatro rimase spopolato, e quindi l'Impresa egualmente in istato deficiente.

In giornata si esige che tutte le prime parti siano del *cartello* di teatri e città primarie; che tutto splenda ricchezza, che nulla venga risparmiato, e che siano date opere e balli appena eseguibili, per l' impegno di spese che portano, nelle prime capitali, ma quando si viene a trattare e concludere per le doti e contributi, si oppongono mille e mille difficoltà, e si conclude col restare ferme le pretese per parte di chi tratta colle Imprese, e colla dichiarazione d' impossibilità al più piccolo aumento di quanto è proposto e stabilito.

Sviluppati così i veri principii e le innegabili cause dell' attuale decadimento de' teatri, quale, si domanda, quale dunque il mezzo onde porre argine ad un disordine che ogni giorno si fa maggiore?

L' affermativa o esclusiva d' uno de' seguenti quesiti scioglierà l' argomento.

Il teatro è egli riputato in un impero, regno o Stato, un oggetto necessario al decoro delle città, all' onesto trattenimento de' cittadini, influente sulla civilizzazione, sul commercio, sui costumi e sull'allontanamento d' altri diversivi, fatali pur troppo all' economia domestica, alla moralità ed al buon costume?

Si deve ritenere il teatro ancora piuttosto sotto un principio di tolleranza, che come oggetto necessario in una città ricca d' abitanti che conoscono quanto sia esso importante, e quindi i rispettivi Governi dovranno piuttosto trascurarli ed abbandonarli, che sostenerli e proteggerli?

Se la risoluzione delicata d' una tale domanda fosse negativa, sarebbe per sempre tolta ogni questione, e quindi inutile del tutto addiverrebbe ogni altro riflesso.

Ma se, come la appoggia il comun voto, la prima parte ottenesse l' affermativa, in allora sarà concesso l' esternare una proposta di ripiego già adottato in molti luoghi, e che sembra il più atto nelle attuali circostanze onde ottenere con un minore aggravio particolare un effetto sicuro mediante un insensibile generale sacrificio.

I nostri padri hanno avuto il piacere di vedere formarsi delle spaziose e sicure strade postali, rendere comode quelle delle città, erigersi i pubblici passeggi e giardini, stabilirsi de' luoghi ove la pietà tributa omaggio alla memoria de' trapassati; hanno veduto inaffiare le vie nelle stagioni estive, a giornalmente tenerle pulite, a sgombrarle con tutta sollecitudine dalle nevi, e renderle

sicure dai pericoli in tempo di gelo; hanno provato quanto siano utili le notturne illuminazioni, e quanto opportune alla pubblica sicurezza. Dalla munificenza sovrana videro accordarsi delle fiere per la prosperità del nazionale commercio, edificarsi grandiosi stabilimenti, ed infine hanno veduto ciò che i loro avi non si sarebbero punto immaginato, che venisse progettato il pensiero di tutto quello che venne portato a termine nel corso di pochi anni.

A tutto questo vistoso dispendio suplì ratatamente il concorso del contributo pubblico, come sottostò per l' erezione di molti teatri che a quell' epoca si edificarono; ed a malgrado che non vi sarà certamente stata la plenaria unanimità di libero consenso nel loro principio, pure non può essere posto in dubbio che dopo essi stessi ci adittavano con piacere il miglioramento della loro condizione in tale rapporto, informandoci dei disordini che in prima dovevano sofferire per mancanza di sì salutari disposizioni, e benedicevano fra loro la memoria rispettabile degli augusti regnanti che avevano decretate così provvide misure.

Fermo pertanto il principio che i teatri siano utili e necessari, osservandoli sotto il rapporo d'influenza sull' educazione e morale pubblica, sul commercio, sull' industria e sui mezzi di sussistenza ai molti artisti e giornalieri; egli è certo che meritano che il pubblico stesso concorra a sostenerli, ove essi nol possano per se medesimi o per mancanza di dotazione in redditi fissi, o per iscarsezza di contributo per parte de' comproprietari, ai quali riescirebbe quasi impossibile nel loro

particolare a sostenere per simile causa un peso maggiore.

Provvide e saggie leggi esclusero i giuochi che formavano il più lucroso reddito de'teatri, sia per le somme che le Imprese percepivano dagli appaltatori, sia pel molto maggiore numero e concorso che per tale causa affluiva al teatro.

Poche città ottengono dal rispettivo loro Governo ed a titolo di grazia il permesso di tre o quattro lotterie ossia tombole per ogni stagione, che le Amministrazioni e Direzioni stesse garantiscono e promettono di far ottenere, e ciò in aumento alle tenuissime doti che colà si corrispondono alle Imprese per lo spettacolo, sebbene anche su questo esse non possono avere un dato certo, onde calcolare un preventivo di attività, a meno che non cedano per un meschino prezzo il diritto d'esercizio, il cui utile potrebbe riescire di molto maggiore.

Gli uomini i più ragionevoli che sono persuasi di queste massime, ed hanno in loro medesimi adottati tali principii, applaudiscono sinceramente alla massima adottata da alcune città d'Italia, che è quella che la città stessa corrisponda un'adequata tangente in sussidio al teatro, onde avere sempre un tale economico divertimento, che, come si è detto, non può riescire che vantaggioso alla città medesima.

Quando si credesse opportuno di generalizzare o in qualche luogo di parzialmente adottare questo sistema di publico contributo in quel modo e limite che la superiore saggezza trovasse meglio applicabile, si avrebbero i seguenti vantaggi che sono i principali in proposito.

Le Imprese solide che potrebbero garantire nel modo il più cauto il loro contratto non solo, ma tutto l' andamento dell' azienda, per cui nè le Autorità incaricate avrebbero molto a sorvegliare, nè il corpo de' virtuosi e degli addetti al teatro di che più temere.

I teatri sempre così aperti, o con grande spettacolo, o con opera buffa, o con comica Compagnia, porterebbero la conseguenza che il pubblico volontieri proseguendo il di lui intervento al teatro, ciascuno conoscerebbe l' economica utilità di tale divertimento, e si vedrebbero divise e sciolte le tante particolari numerose società che sono fatali alla concorrenza al teatro; giacchè quelli che sono abituati a farne parte, mal volontieri se ne staccano per un corso di rappresentazioni, laddove invece per il continuo intervento li concentrerebbe entro il teatro stesso, come nè danno l' esempio varie primarie città.

Il pubblico trovandosi sempre in alternativa di varietà secondo le stagioni, non pretenderebbe in una sola delle cose somme, perchè sarebbe sicuro di vederle e goderle fra l' anno, e così non esigerebbe un complesso di virtuosi di *primissimo* rango, quando sarebbe certo di poterli sentire e vedere nel corso dell' Impresa.

Le ultime parti, i coristi, i figuranti, gl' inservienti e tutti quelli addetti seralmente al teatro sarebbero molto più capaci ed attenti, giacchè avendo un provento fisso, non saprebbero essere indifferenti, se per negligenza o mala condotta venissero licenziati.

Il teatro infine si vedrebbe ritornare a quel grado che era per lo passato, se tutto venisse

portato ad un adequato sistema, se l' indispensabile aumento già conosciuto delle spese, se le generali pretese maggiori volute dal gusto moderno, venissero compensate dalla quantità proporzionatamente maggiore di doti e di sussidii, dai quali non si potrà certamente prescindere, quando si desideri vedere i teatri tolti a quell' evidente stato di passività nel quale più o meno nella fra loro giusta relazione si trovano tutti.

INDICE

CAP. I. *Teatri.* . . . . . pag. 11
ART. I. *Proprietà.* . . . . . „ ivi
ART. II. *Dote.* . . . . . „ 13
§ 1. *Dote fissa di somma determinata.* „ 14
2. *Dote proporzionata allo spettacolo.* „ 15
3. *Dote relativa alla stagione.* . . . „ ivi
4. *Dote in giuochi.* . . . . . „ 16
5. *Dote in palchi.* . . . . . „ 17
ART. III. *Spettacoli.* . . . . . „ 18
CAP. II. *Direzioni teatrali.* . . . . . „ 21
ART. I. *Loro istituzione.* . . . . . „ ivi
ART. II. *Attribuzioni.* . . . . . „ 23
PARTE I. *Sugli spettacoli.* . . . . . „ ivi
§ 1. *Orchestra.* . . . . . „ ivi
2. *Vestiario.* . . . . . „ 24
3. *Macchinisti e pittori.* . . . . . „ 25
4. *Stampe ed avvisi.* . . . . . „ 26
5. *Inservienti.* . . . . . „ 27
PARTE II. *Polizia del palco scenico* . „ 28
PARTE III. *Sugli attori.* . . . . . „ 30
§ 1. *Per le prove.* . . . . . „ ivi
2. *Esecuzione.* . . . . . „ 31
3. *Licenze.* . . . . . „ 32
4. *Abbigliamento personale de' virtuosi.* „ ivi
5. *Moralità.* . . . . . „ 34
CAP. III. *Contratti e scritture.* . . . . „ 35

Art. I. *Formalità*. . . . . pag. 35
§ 1. *La data*. . . . . „ ivi
2. *Il nome dell' impresario*. . . . „ 36
3. *Indicazione del teatro*. . . . „ 37
4. *Qualità e carattere del virtuoso*. „ ivi
5. *Durata della scrittura*. . . . „ 38
6. *Prescrizione per le distanze*. . . „ 39
7. *Emolumenti ed epoche*. . . . „ 40
8. *Basso vestiario*. . . . . „ 41
9. *Casi fortuiti*. . . . . „ ivi
10. *Dichiarazione d' esecutività*. . . „ 42
Art. II. *Delle obbligazioni*. . . . . „ ivi
Art. III. *Dei diritti*. . . . . „ 45
Art. IV. *Qualità e rango de' virtuosi*. . „ 46
PARTE I. *Virtuosi di canto*. . . . „ ivi
§. 1. *Prime donne*. . . . . „ ivi
PARTE II. *Virtuosi di ballo*. . . . „ 55
CAP. IV. *Pagamenti*. . . . . „ 61
Art. I. *Numerario*. . . . . „ 62
Art. II. *Epoche*. . . . . „ 64
§ 1. *Quartali*. . . . . „ ivi
2. *Rate*. . . . . „ 66
Art. III. *Assicurazione della paga*. . „ 68
Art. IV. *Serate di beneficio, e mezze serate* . . . . . „ 73
§ 1. *Serata intera*. . . . . „ ivi
2. *Serate a metà coll' Impresa*. . „ 76
3. *Serate franche di spese*. . . . „ 80
4. *Serate col carico delle spese al virtuoso*. . . . . „ 81
5. *Serate assicurate in una determinata somma*. . . . . „ 82
CAP. V. *Accessorii alle paghe* . . . „ 83
Art. I *Viaggi*. . . . . „ ivi
§ 1. *Viaggi in posta*. . . . . „ 84

§. 2. *Viaggio in vettura.* . . . pag. 85
3. *Viaggio per mare.* . . . . . „ 86
Art. II. *Alloggio.* . . . . . „ 88
Art. III. *Basso Vestiario.* . . . . . „ 00
Art. IV. *Compenso in denaro.* . . . . „ 91
CAP. VI. *Obbligazioni de' virtuosi, mancando alle quali un'Impresa avrebbe il diritto di protestare il contratto e i pagamenti.* . . . . . „ 93
Art. I. *Sull' arrivo alla piazza.* . . . . „ ivi
§ 1. *Giorno precisato.* . . . . . „ 94
2. *Giorno approssimativo.* . . . . „ 95
3. *Giorni primi, medii ed ultimi d'un mese.* . . . . . „ 96
Art. II. *Esecuzione di parte.* . . . . „ 98
§ 1. *Virtuosi di canto.* . . . . . „ ivi
2. *Virtuosi di ballo.* . . . . . „ 100
3. *Compositori.* . . . . . „ 101
4. *Ballerini.* . . . . . „ 102
Art. III. *Sul regime personale.* . . . . „ 103
§ 1. *Vitto.* . . . . . „ 104
2. *Conviti.* . . . . . „ 105
3. *Caccie.* . . . . . „ ivi
4. *Cavalcature.* . . . . . „ 106
5. *Danze.* . . . . . „ ivi
6. *Veglie.* . . . . . „ 107
7. *Campagnate.* . . . . . „ ivi
8. *Tranquilità domestica.* . . . . „ 108
9. *Moralità.* . . . . . „ 109
10. *Assenze.* . . . . . „ 110
Art. IV. *Oggetti e spese spettanti al virtuoso.* . . . . . „ 113
CAP. VII. *Casi fortuiti per massima.* . . „ 115
Art. I. *Per consuetudine senza diritto d'indennizzazione.* . . . . . „ ivi

§ 1. *Incendio*. . . . . pag. 115
2. *Fatto di principe*. . . . . „ 117
3. *Preci pubbliche*. . . . . „ 118
4. *Lutto*. . . . . „ ivi
5. *Decreto d'alta superiorità*. . . „ 119
6. *Misura di polizia locale*. . . . „ ivi
Art. II. *Casi fortuiti portanti un diritto d' indennizzo*. . . . . „ 120
§ 1. *Cessione provvisoria di teatro*. . „ ivi
2. *Spettacoli straordinari*. . . . . „ 122
3. *Sostituzione di virtuosi*. . . . „ 123
4. *Mancanza di cosa locata e concessa*. „ 124
5. *Mancanza di attività indiretta stabilita all' atto del contratto*. . „ 125
CAP. VIII. *Casi impreveduti dall'Impresa*. „ 128
Art. I. *Malattia de' virtuosi*. . . . . „ ivi
§ 1. *Malattie esistenti e taciute all' atto della scrittura*. . . . . „ 129
2. *Malattie sopravvenute nell'intermedio della scrittura alla chiamata alla piazza*. . . . . „ 132
3. *Malattie sopraggiunte nell' esecuzione della scrittura*. . . . . „ 133
Art. II. *Misure di giustizia o polizia contro un attore*. . . . . „ 135
Art. III. *Ritardo de' pagamenti*. . . . „ 137
Art. IV. *Fallimenti d' Impresa*. . . . „ 140
§ 1. *Continuazione dello spettacolo*. . „ 141
2. *Graduatoria di paghe*. . . . . „ 143
3. *Fideiussioni e proprietà di robe esistenti in teatro*. . . . . „ 145
CAP. IX. *Corrispondenti teatrali*. . . „ 147
Art. I. *Origine e definizione*. . . . . „ ivi
Art. II. *Incombenze e responsabiltà*. . „ 149

Art. III. *Provvigioni*. . . . . „ 152
Art. IV. *Esigenze*. . . . . „ 157
CAP. X. *Personale addetto al teatro*. . „ 159
§ 1. *Maestri*. . . . . „ ivi
2. *Orchestre*. . . . . „ 163
3. *Coristi*. . . . . „ 164
4. *Pittori*. . . . . „ 165
5. *Macchinisti*. . . . . „ 168
6. *Attrezzisti*. . . . . „ 170
7. *Illuminatori*. . . . . „ 171
8. *Capisarti*. . . . . „ 173
9. *Comparseria*. . . . . „ 176
10. *Bollettinaro*. . . . . „ 177
11. *Portinari*. . . . . „ 179
12. *Inservienti*. . . . . „ 180
CAP. XI. *Amministrazioni economiche e di tutela*. . . . . „ ivi
Art. I. *Casi ne' quali rendonsi necessarie*. „ ivi
Art. II. *Attribuzioni delle medesime*. . „ 183
CAP. XII. *Osservazioni sull' attuale decadimento de' teatri, ed opinioni sul modo di migliorarne lo stato*. „ 185

NIHIL OBSTAT

Rinaldus Adr. Bajetti Prof. et Doct. Colleg. Legal. Bonon.

Pro Eminen. D. C. Car. Opiz.

VIDIT

Petrus Trombetti.

VIDIT

Io: Bapta. Bontà.

REIMPRIMATUR

Fr. Philippus Bertolotti O. P. Vic. Gen. S. O.

REIMPRIMATUR

I. G. Passaponti Pro Vic. Gen.

2563-660